



ASSOLOMBARDA

Il Ruolo e il Valore della Certificazione Volontaria nella Prevenzione dei Reati Ambientali

Edizione aggiornata
con la L. n. 68/2015 e lo standard
UNI EN ISO 14001:2015

DISPENSA

N°11/2018

A cura dell'Area

Energia e Ambiente

Il Ruolo e il Valore della Certificazione Volontaria nella Prevenzione dei Reati Ambientali

Edizione aggiornata
con la L. n. 68/2015 e lo
standard UNI EN ISO
14001:2015

Indice Contenuti

INDICE CONTENUTI	4
INTRODUZIONE E OBIETTIVI DEL LAVORO	7
1. I DELITTI DI “INQUINAMENTO AMBIENTALE” E DI “DISASTRO AMBIENTALE”	17
2. I CONCETTI DI “RISCHIO” E DI “RISCHIO REATO”	25
3. L’ANALISI DEL CONTESTO	29
3.1 L’Analisi del Contesto nella prospettiva della prevenzione dei reati ambientali 231	29
3.2 L’Organismo di Vigilanza quale “parte interessata” del Sistema di Gestione Ambientale	35
4. L’ANALISI AMBIENTALE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 231	37
4.1 Approccio metodologico	38
5. LEADERSHIP, RUOLI E RESPONSABILITÀ	51
5.1 I requisiti di Leadership in chiave “231”	51
5.2 La Politica Ambientale	53
5.3 Assetto organizzativo, ruoli e responsabilità	57
6. LE RISORSE DEL SISTEMA	65
6.1 Risorse Finanziarie e Programma Ambientale	65
6.2 Le Risorse Umane: Formazione, Coinvolgimento e Consapevolezza del Personale	69
6.3 Il Sistema disciplinare nei Sistemi di Gestione Ambientale	72
7. IL CONTROLLO OPERATIVO E IL RAPPORTO CON I FORNITORI	74
7.1 Il Controllo Operativo	74
7.2 Il rapporto con Fornitori e Appaltatori	78

8. LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	84
8.1 I processi di misurazione e monitoraggio del Sistema in prospettiva 231	85
8.3 Il Riesame	95
9.I RAPPORTI TRA ORGANISMO DI VIGILANZA E SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	100
10. CONCLUSIONI	106
APPENDICE I – RIFERIMENTI METODOLOGICI PER L'ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001	111
APPENDICE II – I REATI AMBIENTALI NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	113
RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI	119

Introduzione e obiettivi del lavoro

Il rapporto tra adozione e utilizzo di un *Sistema di Gestione Ambientale (SGA)*, da un lato, e prevenzione dei reati ambientali attraverso un *Modello di organizzazione, gestione e controllo* ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, dall'altro, costituisce da tempo un tema di grande interesse per le imprese.

A partire dalla prima introduzione di alcune fattispecie di reato ambientale nel "catalogo" dei reati presupposto, avvenuta con il D. Lgs. n. 121/2011, le aziende sono state stimolate a considerare il SGA quale strumento a supporto dell'applicazione della normativa, in grado di garantire l'attuazione di una parte rilevante dei requisiti da questa previsti, ponendosi contestualmente una serie di interrogativi relativi alla corretta ed efficace valorizzazione del Sistema e delle sue componenti nella prospettiva della prevenzione dei reati ambientali¹.

A fronte dell'inclusione dei reati ambientali nel "catalogo 231", il Legislatore non ha infatti fornito, fino ad oggi, indicazioni e criteri specifici per la redazione dei *Modelli di organizzazione, gestione e controllo* ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 e dedicati alla prevenzione dei reati ambientali². Tale assenza segna un elemento di disparità significativa rispetto a quanto previsto per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la cui disciplina di settore (art. 30 D. Lgs. n. 81/2008), nel dettagliare i requisiti da rispettare affinché i Modelli abbiano efficacia esimente ai fini "231", sancisce una "*presunzione di idoneità*" dei Modelli quando questi sono definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o allo standard internazionale BS OHSAS 18001³,

¹ Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'Art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.300" ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche dipendente dalla realizzazione, nel contesto aziendale, di determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società da parte di coloro che operano nell'ambito dell'organizzazione aziendale, in posizioni apicali o subordinate. Tale responsabilità, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto di reato, mira a reprimere il "crimine di impresa", colpendo direttamente il patrimonio e l'attività degli enti che, fino all'entrata in vigore della normativa, erano ritenuti esenti da qualsivoglia responsabilità in forza del principio per cui "Societas delinquere non potest".

² Nel seguito del lavoro, per semplicità espositiva, si utilizzeranno frequentemente le diciture "Decreto 231" o "231", così come "Decreto 121", "Modello 231", "Legge 68", etc.

³ Il 12 marzo 2018 è stata pubblicata la ISO 45001:2018 (recepita contestualmente dall'UNI come norma italiana UNI ISO 45001:2018), prima norma ISO mirata a certificare i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro. Per garantire l'uniformità e favorire l'integrazione dei sistemi certificati, il documento adotta la struttura ad alto livello (HLS-HIGH Level Structure) già adottata anche per la ISO 14001:2015 e ne recepisce le principali novità, come l'approccio basato sul rischio, l'analisi del contesto in cui opera l'organizzazione, la partecipazione attiva dell'alta direzione e la consultazione e partecipazione di lavoratori. La norma ISO 45001:2018 sostituirà completamente la BS OHSAS 18001:2007 al termine di un periodo di transizione della durata di tre anni dalla data di pubblicazione. Dal 12 marzo 2021 la BS OHSAS 18001:2007 non sarà quindi più valida.

per le parti corrispondenti rispetto a quanto previsto nello stesso art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008⁴.

Nel 2015, **due novità** sono intervenute a modificare profondamente lo scenario normativo e operativo di riferimento per le imprese:

- da un lato, l'**approvazione della Legge n. 68/2015**, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" che, oltre a introdurre un nuovo Titolo VI-bis nel Codice penale dedicato ai c.d. "ecoreati", ha esteso il novero dei reati ambientali presupposto della responsabilità della persona giuridica ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, ampliando notevolmente il perimetro delle attività aziendali potenzialmente "sensibili", rispetto alle fattispecie di illecito previste dal precedente D. Lgs. n. 121/2011;
- dall'altro, il processo di revisione e la conseguente **emissione della norma ISO 14001 nella nuova versione 2015** – poi recepita integralmente anche dal Regolamento europeo EMAS⁵ – hanno innovato profondamente la struttura degli standard, prevedendo una serie di nuovi requisiti a cui le imprese certificate e quelle interessate a certificarsi sono state chiamate ad adeguarsi.

Entrambe le novità hanno contribuito a rinnovare l'attenzione delle imprese sul tema del rapporto fra SGA e Modello 231.

Da una parte, le **nuove fattispecie incriminatrici di "inquinamento ambientale"** e di "**disastro ambientale**", introdotte dalla Legge n. 68/2015, presentano alcune **caratteristiche peculiari e distintive**. Come si vedrà in dettaglio, tali reati si riferiscono infatti, in generale, a condotte di *alterazione dell'equilibrio ambientale*, che possono potenzialmente originarsi da un'ampia casistica di comportamenti aziendali, laddove gli illeciti previsti dal Decreto 121 sono invece essenzialmente riconducibili all'inosservanza di precetti amministrativi al cui rispetto è subordinato lo svolgimento di attività ritenute pericolose. Eventi di "disastro" e di "inquinamento" possono verificarsi a seguito di **molteplici possibili attività** di carattere operativo e/o gestionale, vedere coinvolte **diverse matrici ambientali** (aria, acqua, suolo e sottosuolo, flora, fauna ed ecosistemi), manifestarsi secondo **diverse modalità** (condizioni normali, anomale e di emergenza), con impatti – anche contestualmente – su più recettori ambientali. L'ampiezza e la variabilità delle condizioni in cui possono manifestarsi tali reati – riassunte in **Figura 1** – si traduce, anzitutto, nell'esigenza per le imprese di prevedere un'approfondita e dettagliata attività di identificazione, di analisi e di valutazione del *rischio ambientale*, quale base per l'individuazione degli opportuni strumenti organizzativi, tecnici ed economici atti a prevenire il *rischio di commissione di reato*.

⁴ *L'articolo 30 del D. Lgs. n.81/2008 ha dettato una disciplina autonoma dei contenuti dei Modelli di organizzazione e gestione idonei ad avere efficacia esimente con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, introducendo "in sede di prima applicazione" una presunzione (relativa) di idoneità dei modelli organizzativi conformi ai documenti tecnici (le Linee guida UNI-INAIL e il BS OHSAS 18001:2007) contenenti regole che esprimono le best practices relativamente ai sistemi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.*

⁵ *Con il Regolamento UE n. 2017/1505 del 28 agosto 2017, la Commissione Europea ha modificato gli Allegati I, II e III del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Nel seguito delle Linee guida, il riferimento a EMAS è da intendersi sempre nella versione del Regolamento aggiornata a seguito delle modifiche introdotte dal Reg. n. 1505/2017. La Commissione Europea ha previsto un periodo di transizione per le organizzazioni registrate per adeguarsi ai requisiti dei nuovi Allegati (14 settembre 2018), in linea con il termine per l'adeguamento ai nuovi requisiti della ISO 14001:2015 sancito in sede ISO.*

Dall'altra parte, i **requisiti introdotti dalla ISO 14001:2015** hanno rafforzato il livello complessivo di coerenza tra SGA e Modello 231, ponendo allo stesso tempo una serie di interrogativi rispetto alle concrete implicazioni – strategiche, operative, gestionali, documentali – connesse all'applicazione di tali nuovi requisiti "in chiave 231". Si pensi, anzitutto, all'introduzione dei concetti di identificazione e di analisi del "rischio" e della conseguente definizione di azioni volte a una sua prevenzione, che costituisce uno degli elementi più importanti nell'ambito della nuova versione della norma e che, allo stesso tempo, risulta essere un elemento di particolare rilevanza anche ai fini dell'approccio cautelare previsto in ambito prevenzione dei rischi di commissione reato 231 (**Figura 2**).



Figura 1 – Le caratteristiche dei reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale




Figura 2 – I principali elementi di novità introdotti nel nuovo standard valorizzabili ai sensi del Modello 231

In questo scenario, il **Gruppo di Lavoro Qualità Ambientale di Assolombarda Confindustria Milano, Monza Brianza, Lodi** ha sviluppato le presenti **Linee guida**, dedicate appunto al ruolo e al contributo dei Sistemi di Gestione Ambientale nella prevenzione dei reati ambientali previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. Il documento rappresenta la naturale evoluzione del primo lavoro dedicato al tema, maturato in seno al Gruppo nel 2013, nel contesto delineato della prima estensione del regime di responsabilità degli enti ai reati ambientali realizzata attraverso il D. Lgs. n. 121/2011.

Negli anni successivi all'adozione del primo documento, il Gruppo ha affrontato, di volta in volta, i temi avvertiti come più "urgenti" e rilevanti dalle imprese, attraverso la realizzazione dapprima di una Linea guida per l'adeguamento dei Sistemi di Gestione ai nuovi requisiti della ISO 14001:2015 e, successivamente, di un *Risk Tool* informatico a supporto dell'applicazione di un approccio alla gestione dei rischi coerente ed efficace rispetto a tali requisiti⁶. Proseguendo nell'approccio adottato, il presente lavoro nasce con l'obiettivo di rispondere a una significativa esigenza delle aziende, solo parzialmente soddisfatta dai riferimenti e dagli strumenti oggi disponibili in materia: quella di **comprendere**, alla luce delle citate novità normative, **il ruolo e il rapporto del Sistema di Gestione Ambientale rispetto al Modello 231**, per poterlo utilizzare correttamente quale componente efficace del Modello stesso, in grado, quindi, di fungere da adeguato supporto con riferimento alla responsabilità per i reati ambientali rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001. Ciò, tenuto conto delle prime esperienze concrete delle imprese certificate nell'implementazione e nell'attuazione del Modello 231.

⁶ Le Linee guida sono scaricabili all'indirizzo:

<http://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/appuntamenti/the-future-of-iso14001-environmental-management-at-a-turning-point>

Il Risk Tool è accessibile al sito <http://risktool.assolombarda.it/>

Presupposto e punto di partenza del lavoro è il riconoscimento dell'*utilità* e dell'*utilizzabilità* dei diversi elementi del SGA ai fini della prevenzione dei reati ambientali previsti nell'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 e, parallelamente, dei *limiti* dei SGA rispetto alle finalità proprie del Modello 231.

Un primo confronto a livello generale fra i requisiti proposti dai Sistemi di Gestione Ambientale sviluppati in accordo alla ISO 14001:2015 evidenzia infatti forti parallelismi con il Modello Organizzativo come disciplinato agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, salvo alcune rilevanti eccezioni – in relazione alla istituzione dell'“Organismo di Vigilanza” e alla definizione di un “sistema sanzionatorio”, che rappresentano elementi peculiari del sistema “231” – come evidenziato in **Tabella 1**.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO 231		ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SGA PREVISTO DA ISO 14001 / EMAS	Rif. ISO 14001:2015
INVENTARIO AMBITI DI INTERESSE E VALUTAZIONE DEI RISCHI	Individuazione aree / attività sensibili Valutazione del rischio reato	Azioni per affrontare rischi e opportunità - Generalità	6.1.1
		Aspetti ambientali significativi	6.1.2
		Obblighi di conformità	6.1.3
		Attività di pianificazione	6.1.4
INTRODUZIONE / ADEGUAMENTO CODICE ETICO	Codice Etico	Politica ambientale	5.2
		Leadership e impegno	5.1
REALIZZAZIONE / ADEGUAMENTO PROTOCOLLI GENERALI E SPECIFICI	Organizzazione e gestione risorse finanziarie	Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione	5.3
		Risorse	7.1
		Obiettivi ambientali	6.2.1
		Attività di pianificazione per raggiungere gli obiettivi ambientali	6.2.2
	Formazione	Competenza	7.2
		Consapevolezza	7.3
	Comunicazione e coinvolgimento	Comunicazione	7.4
	Documentazione e tracciabilità	Informazioni documentate	7.5
	Gestione Operativa attività sensibili	Pianificazione e Controllo operativi	8.1
		Preparazione e risposta alle emergenze	8.2

ISTITUZIONE / ATTIVAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VIGILANZA	Monitoraggio e Verifica (I livello)	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione	9.1
		Audit interno	9.2
		Non conformità e azioni correttive	10.2
		Valutazione della conformità	9.1.2
	Riesame di direzione	9.3	
	Organismo di Vigilanza - Monitoraggio e Verifica (II livello)	NON PREVISTO	-
ISTITUZIONE / ADEGUAMENTO SISTEMA DISCIPLINARE	Sistema disciplinare	NON PREVISTO	-

Tabella 1 – Principali elementi di convergenza fra elementi del Modello 231, elementi del SGA e relativi punti norma ai sensi della ISO 14001:2015

Alla luce dei nuovi reati introdotti dalla Legge n. 68/2015, queste sinergie oggi si consolidano ancora di più. Basti pensare, a titolo di esempio, alla necessità di estendere il Codice Etico alla generalità dei rischi in ambito ambientale, alla capillarità con cui vanno definite modalità, prassi e procedure di lavoro atte a fungere da "protocolli" (o, comunque, da strumenti attuativi dei protocolli) a presidio dei processi che potrebbero comportare tali rischi o, infine, alla possibilità di utilizzare uno strumento come l'audit ambientale al servizio di un "risk assessment" organico e a tutto tondo delle attività aziendali, al fine di valutare periodicamente la capacità dell'azienda di prevenire e/o di rispondere tempestivamente all'emergere di situazioni di rischio di inquinamento o di disastro (oltre che degli altri reati ambientali presupposto della responsabilità dell'ente).

La rendicontazione degli aspetti, degli impatti e dei rischi ambientali nell'ambito della Direttiva 2014/95/UE

Il tema della gestione ambientale di impresa è un argomento di crescente interesse, non soltanto nel mondo degli standard ISO, ma anche in quello normativo-istituzionale, sotto il profilo, fra l'altro, della capacità delle organizzazioni di conoscere, misurare e valutare i propri rischi, per poterli comunicare all'esterno nell'ambito della rendicontazione delle loro prestazioni c.d. "non finanziarie". In Italia, il D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, ha recepito la Direttiva 2014/95/UE sugli obblighi di «comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni».

Le informazioni non finanziarie che devono essere comunicate, per la prima volta in riferimento all'anno 2017, sono legate, in generale, agli impatti sociali e ambientali delle azioni dell'impresa, al rispetto dei diritti umani e della pari opportunità, alla gestione del personale e alla lotta alla corruzione.

In particolare, la "Dichiarazione individuale di carattere non finanziario che le imprese devono predisporre – nell'assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta – deve coprire «i temi ambientali [...] rilevanti per l'attività dell'impresa, descrivendo almeno:

- il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa;*
- le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;*
- i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto".*

Sul primo punto, la coerenza tra quanto previsto dal Legislatore nelle due norme, "231" e "254", è evidenziata anche dall'esplicito riferimento ai modelli di organizzazione e gestione delle attività di impresa, ivi inclusi quelli realizzati secondo quanto previsto dal Decreto 231, per presidiare tutti i temi rilevanti ai sensi del Decreto 254, in tutti e cinque gli ambiti suddetti, compreso quindi quello ambientale. Il Decreto – applicabile agli esercizi finanziari a partire dal 1 gennaio 2017 – riguarda obbligatoriamente gli enti di interesse pubblico (ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)⁷ con oltre 500 dipendenti e che abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 €; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 €. Per le aziende non ricadenti nell'obbligo fissato dal Decreto, è ammessa la possibilità di pubblicare Dichiarazioni di carattere non finanziario su base volontaria.

Seguendo questo approccio, si può quindi affermare che un SGA efficacemente progettato, attuato e, soprattutto, concepito dall'organizzazione che lo applica come un reale supporto alla gestione ambientale operativa, è già in grado, in gran parte, di rispondere a molte delle esigenze del D. Lgs. n. 231/2001. Del resto, **la norma UNI EN ISO 14001 e il Regolamento EMAS possono essere a tutti gli effetti considerati "migliori tecniche disponibili"** in ambito organizzativo per la gestione degli aspetti ambientali di un ente o di un'impresa. La definizione di "migliori tecniche disponibili" contenuta nell'art. 5, comma 1, lettera l-ter) del D. Lgs. n. 152 del 2006 include infatti – conformemente alla disciplina europea – nel concetto di "tecnica" non solo la "tecnologia", ma anche "le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto", ossia l'insieme delle "misure organizzative" che, unitamente a quelle "tecniche" in senso stretto, possono essere adottate per contenere in modo efficace e significativo un impatto ambientale.

Ciò è stato confermato anche dall'European IPPC Bureau nel documento recante lo "Standard texts used in BREFs", ossia nello standard di riferimento per la stesura dei BREFs ("BAT reference documents") relativi a ciascun settore di riferimento, nel quale ampio spazio è dedicato agli ERM ("Environmental Management Systems") quali "tecniche" da prendere sempre in considerazione nella determinazione delle BAT in ragione della loro idoneità a

⁷ Società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'UE; banche; imprese di assicurazione; imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc -ter), del codice delle assicurazioni private; società emittenti strumenti finanziari; società di gestione dei mercati regolamentati; società di gestione del risparmio, etc.

determinare un impatto positivo sull'ambiente nell'ambito delle attività industriali in cui sono adottate, ed essere quindi funzionali al perseguimento degli obiettivi della Direttiva 2008/1/CE⁸. Lo stesso Legislatore ambientale, quando attribuisce benefici alle imprese che siano dotate di SGA (in termini economici – si pensi alla riduzione delle garanzie finanziarie – oppure anche di semplificazione burocratica, ad esempio nell'ambito delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni ambientali), riconosce che simili strumenti sono in grado di determinare una riduzione del rischio ambientale, ampiamente considerato, associato all'esercizio dell'attività.

Partendo da tale presupposto, attraverso le presenti Linee guida il Gruppo di Lavoro si è proposto di fornire indicazioni metodologiche e operative in merito ai passi utili e più efficaci per rafforzare la capacità delle imprese di progettare ed applicare il SGA in modo da valorizzarne appieno la capacità di gestire le tematiche afferenti i reati ambientali ed essere, quindi, in grado di operare, per quanto concerne tali reati, come (parte di) un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Il percorso proposto mantiene – e allo stesso tempo arricchisce – l'approccio adottato nella prima stesura delle Linee guida del 2013:

- il documento si sviluppa con l'obiettivo di **analizzare e di rileggere ciascun elemento costitutivo del Sistema di Gestione Ambientale "in prospettiva 231"** e in particolare alla luce del significativo cambiamento di prospettiva intervenuto a seguito della Legge 68;
- contestualmente – cogliendo l'occasione offerta dalla necessità di maturare una riflessione rispetto all'adeguamento dei Sistemi ai requisiti della nuova ISO 14001:2015 – il documento si propone di **offrire alle imprese una serie di indicazioni utili a rafforzare il SGA "di per sé"**, indipendentemente cioè dalla sua utilità rispetto agli strumenti adottati per la prevenzione dei reati ambientali contemplati dalla normativa "231".

Oltre agli obiettivi delineati, il documento risponde anche ad una finalità più generale, che caratterizza le attività del Gruppo di Lavoro sin dalla sua costituzione: quella di condividere, con gli attori del sistema della certificazione, metodologie e strumenti in grado di rispondere alle esigenze delle aziende relativamente al conseguimento e al mantenimento della certificazione. Allo scopo, il documento è stato condiviso con i principali enti di certificazione presenti oggi in Italia e con la loro struttura associativa.

⁸ *Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ("Direttiva IPPC").*

In riferimento ai **destinatari delle Linee guida**, occorre fare alcune precisazioni. Pur essendo il documento concepito a supporto di tutte le imprese che vogliono utilizzare i Sistemi di Gestione Ambientale per rispondere efficacemente alle finalità di prevenzione dei reati ambientali secondo le modalità organizzative e gestionali sancite dal 231, le Linee guida si focalizzano sul percorso da compiere al fine di rendere le varie componenti del Sistema idonee a supportare, di volta in volta, le diverse componenti del Modello 231. Non sono quindi oggetto di approfondimento e trattazione specifica delle Linee guida né i concetti e i passi necessari per l'adozione di un SGA, né le implicazioni specifiche connesse all'adeguamento del proprio Sistema ai requisiti delle ISO 14001:2015. A supporto di queste ultime esigenze, Assolombarda opera da tempo con numerose e consolidate attività, iniziative e strumenti. Con riferimento all'adeguamento ai requisiti della ISO 14001:2015, si rimanda, in particolare, alle citate Linee guida pubblicate da Assolombarda nel 2015, all'indomani dell'emissione ufficiale della versione aggiornata dello standard, e alle connesse attività formative messe in campo dall'Associazione.



Figura 3 – Approccio e Obiettivi delle Linee guida

Nel quadro degli obiettivi delineati, l'approfondimento di alcuni nuovi requisiti e passaggi della ISO 14001:2015 è sviluppato in funzione dell'analisi e della comprensione del *se* e del *come* tali novità possano costituire un'opportunità di rafforzamento del SGA in chiave 231 e non dell'adeguamento ai nuovi requisiti. Specularmente, il lavoro non entra nel merito della disciplina del regime di responsabilità amministrativa degli enti "da reato" ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, né delle attività necessarie, in generale, per l'adozione di un Modello

Organizzativo conforme a tale normativa, essendo peraltro ampio e consolidato il panorama dei riferimenti disponibili in questo campo. Un elenco dei principali, fra tali riferimenti, è riportato in **Appendice I** delle presenti Linee guida. Nell'ambito dei lavori, ci si è riferiti in particolare – in materia di requisiti e contenuti dei Modelli – alle *Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001* elaborate da Confindustria. L'**Appendice II** elenca le fattispecie di reato ambientale soggette – nel momento in cui si scrive – al regime di responsabilità amministrativa degli enti, dettagliandone il relativo quadro sanzionatorio. Rimandando a tale Appendice per il quadro completo delle fattispecie contemplate, si è ritenuto opportuno, in fase introduttiva, dedicare il Capitolo seguente all'approfondimento delle due menzionate ipotesi di reato, che – fra quelle introdotte dalla Legge 68 – presentano le implicazioni più significative in ordine alla definizione del sistema di misure cautelari del Modello e, quindi, sulla valorizzazione dell'approccio e delle componenti del SGA: i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale. A seguire, prima di entrare nel "cuore" della disamina dei requisiti dei Sistemi di Gestione Ambientale in prospettiva 231, il Capitolo 2 mira ad illustrare i concetti di "rischio" ai sensi della ISO 14001:2015 e di "rischio-reato" rispetto al D. Lgs. n. 231/2001, in funzione della comprensione della corretta accezione con cui questi vanno intesi e, quindi, delle indicazioni metodologiche e operative fornite nei Capitoli successivi.

Il Gruppo di Lavoro è stato composto da:

- A2A – Michele Mincuzzi e Valerio Cignoni;
- Bracco – Gianni Abbruzzese e Alessia Galbiati;
- Cial Consorzio Imballaggi Alluminio – Luca Laguzzi;
- DHL Supply Chain (Italy) – Lorenzo Dafarra;
- Ecologica Naviglio – Alberto Riva;
- ERM Italia – Vincenzo Ursino e Francesco Pozzoni;
- ESHQ Consulting – Alessandro Foti;
- EY – Rossella Zunino;
- Falck Renewables – Salvatore D'Onofrio;
- Indena – Lorenzo Palvarini e Luca Loreto;
- Otis Servizi – Elena Farea;
- Pozzoli – Paolo Clavenna;
- Snam Rete Gas – Riccardo Mangiameli e Federico Casini;
- ST Microelectronics – Ugo Santo Roberto Cardamone, Monica Alice Bianchi e Ivonne Bertoncini;
- Termokimik – Umberto De Servi;
- esperto – Davide Biancorosso;
- esperta – Barbara Ferroni;
- Assolombarda – Ruggiero Colonna Romano.

L'attività di elaborazione dei contenuti e la redazione del documento sono state curate dal Prof. Fabio Iraldo (*Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e IEFE – Università Bocconi*) e dalla Dott.ssa Michela Melis (*IEFE – Università Bocconi*). L'approfondimento degli aspetti giuridico-legali è stato curato dall'Avv. Mara Chilosi dello *Studio Legale Associato Chilosi Martelli*.

1. I delitti di “inquinamento ambientale” e di “disastro ambientale”

L'articolo 1, comma 8, della L. n. 68/2015 ha modificato l'articolo 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, estendendo il campo di applicazione della responsabilità degli enti a nuove fattispecie penali di natura delittuosa, sia dolose sia colpose, poste a tutela del bene giuridico dell'ambiente. Tra i “nuovi” delitti ambientali, sono previsti quali reati presupposto della responsabilità degli enti le fattispecie di:

- 1) **inquinamento ambientale, nella forma dolosa**, punita dall'art. 452-bis c.p.;
- 2) **disastro ambientale, nella forma dolosa**, punita dall'art. 452-quater c.p.;
- 3) **inquinamento ambientale e disastro ambientale nella forma colposa** di cui all'art. 452-quinquies c.p.;
- 4) **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**, previsto dall'art. 452-sexies c.p.;
- 5) e, infine, i **delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati a commettere un delitto contro l'ambiente**, di cui al Titolo VI-bis c.p., ai sensi dell'art. 452-octies c.p.⁹.

Come si è anticipato, le novità e le implicazioni metodologiche e operative per i Modelli 231 e per l'utilizzo dei Sistemi di Gestione Ambientale quali efficaci componenti “ambientali” di detti Modelli riguardano soprattutto le prime tre fattispecie elencate, relative ai reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale (**Tabella 2**).

Va evidenziato, in primo luogo, come la previsione di tali reati nell'ordinamento penale miri alla **tutela del bene giuridico dell'ambiente** nei confronti di eventi in grado di cagionare un danno qualificato non solo alle tradizionali matrici naturali (*acqua, aria, suolo o sottosuolo*), ma anche all'*ecosistema* e alla *biodiversità* di specie animali e vegetali. La salvaguardia del bene giuridico protetto comprende, quindi, la tutela della qualità e degli equilibri *di tutte le sue singole componenti* e delle *relazioni fra queste*. Quest'accezione di “ambiente” risulta perfettamente in linea con la definizione della ISO 14001:2015, per la quale l'ambiente

⁹ Non è stata quindi prevista la responsabilità della persona giuridica per i reati di cui agli articoli 452-ter (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), 452-septies (impedimento del controllo), 452-terdecies c.p. (omessa bonifica). Quest'ultima esclusione, in particolare, risulta opinabile se si considera che, viceversa, continua a costituire reato presupposto la contravvenzione in materia di omessa bonifica di cui all'art. 257, D.Lgs. n. 152/2006.

comprende "l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni"¹⁰.

In secondo luogo, occorre sottolineare come il Legislatore abbia previsto, senza ulteriore specificazione, ipotesi di responsabilità degli enti anche in relazione alla realizzazione delle fattispecie di **inquinamento ambientale colposo** e di **disastro ambientale colposo**. Sotto questo profilo, si pone (così come accadde all'indomani dell'introduzione dell'art. 25-septies, in materia di infortuni sul luogo di lavoro), la problematica della compatibilità delle fattispecie colpose con il criterio di imputazione dell'illecito, che ai sensi del 231 deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Com'è noto, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la giurisprudenza ha riconosciuto spazio applicativo anche ai reati presupposto *colposi*, riconducendo l'elemento dell'interesse non all'evento (che, giusta la previsione dell'art. 43 c.p., nel reato colposo non è voluto), quanto alla *condotta*, identificandolo nella finalità di far conseguire all'ente un risparmio di spesa nell'adozione dei presidi antinfortunistici, ovvero un vantaggio, inteso come aumento della produttività determinato dal mancato e puntuale rispetto della normativa prevenzionistica. A seguito della Legge n. 68/2015, la giurisprudenza ha adottato un orientamento analogo anche per i delitti contro l'ambiente del nuovo Titolo VI-bis c.p.¹¹. In questa logica, presupposto delle presenti Linee guida è che possano essere soggetti al regime "231" eventi di inquinamento ambientale o di disastro ambientale – così come definiti, rispettivamente, dagli artt. 452-bis e 452-quater c.p. – occorsi a fronte di una politica di impresa in materia ambientale improntata a logiche di risparmio e/o di contenimento dei costi (ad esempio, assenza di interventi di adeguamento impiantistico o di una sistematica attività manutentiva).

Un terzo importante elemento, in termini di implicazioni per la definizione e attuazione – nell'ambito del SGA – di un efficace sistema di misure cautelari per la prevenzione di tali illeciti, riguarda la **tipizzazione**, operata dal Legislatore, **degli elementi costitutivi dell'evento di inquinamento ambientale**. L'art. 452-bis c.p., infatti, punisce la condotta del soggetto che cagioni "una **compromissione** o un **deterioramento significativi e misurabili**" delle matrici ambientali e in particolare: i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna¹² (**Tabella 2**).

¹⁰ ISO 14001:2015, Punto norma 3.2.1.

¹¹ Cfr. ad esempio Cass., sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, PM in proc. Simonelli.

¹² Nel Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006), il termine "compromissione" non è quasi mai utilizzato e, laddove lo sia - ad esempio nell'art. 77 comma 10, lettera a), con riferimento alle problematiche concernenti la tutela dei corpi idrici - non viene impiegato per indicare una situazione di danno attuale, per il quale si utilizza, invece, il termine "deterioramento" (art. 300, comma 2). L'unico altro punto in cui il termine compromissione viene utilizzato è nella Parte BII degli Allegati alla Parte terza, come sinonimo di deterioramento. Sulla base di tale ricostruzione, parte della dottrina ritiene che la formulazione utilizzata dal Legislatore abbia carattere "endiadico", ovvero che, nonostante l'uso della congiunzione "o" il Legislatore abbia voluto esprimere un unico concetto.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

Art. 1

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). – È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

[...]

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

[...]

Tabella 2 – Il reato di inquinamento ambientale introdotto dalla Legge n. 68/2015

Nei primi arresti in tema di inquinamento ambientale la giurisprudenza, pur prendendo atto che tali nozioni sono previste nell'ambito della normativa "di settore" (cfr. la nozione di inquinamento dell'art. 5, comma 1 lett. i-ter D. Lgs. n. 152/2006, nonché le nozioni di danno ambientale contenute, dapprima, nell'art. 18 L. 8 luglio 1986, n. 349 e, poi, nell'art. 300 D.Lgs. n. 152/2006), ha recisamente escluso che simili referenti normativi possano offrire un concreto spunto interpretativo, optando per un'impostazione "autonomista", nell'ambito della quale ha definito:

- la **compromissione** come una condizione di "**squilibrio funzionale**", in quanto suscettibile di incidere "*sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema*",

- e il **deterioramento** come una situazione di **"squilibrio strutturale"**, implicante **"un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi"**¹³.

Anche la **nozione di "significatività"** è **incerta e indeterminata**, non consentendo al destinatario della norma di avere una percezione immediata e sufficientemente chiara della "linea di confine", oltrepassata la quale si può manifestare concretamente il reato, rendendo di conseguenza complessa la definizione e l'attuazione delle relative misure preventive¹⁴, al di là delle isolate applicazioni che di tale requisito la giurisprudenza fa nel caso concreto¹⁵.

In ogni caso, è opportuno sottolineare come il **concetto di significatività può assumere significati specifici nell'applicazione giurisprudenziale**, nella misura in cui il suo significato dipende anche da *circostanze peculiari* – quali, ad esempio, il particolare pregio di un'area danneggiata, anche laddove il deterioramento non fosse particolarmente esteso – nonché dalla *matrice ambientale* a cui il deterioramento si riferisce. Nel caso del suolo e del sottosuolo, il disposto codicistico si riferisce infatti a "porzioni estese o significative" danneggiate, mentre nel caso di aria, acqua, ecosistemi e biodiversità non vi sono riferimenti alla "vastità" del deterioramento occorso. In altri termini, la "significatività" è indicativa di una rilevanza non strettamente ancorata al parametro dimensionale ma, appunto, alla significatività dell'area all'interno del territorio circostante.

Tale complessità è inoltre aggravata dal fatto che il Legislatore non abbia ritenuto nemmeno di specificare rispetto a quale parametro di riferimento debba essere *misurata* la significatività del deterioramento o della compromissione della matrice ambientale incisa. Si può osservare come, mentre le norme in tema di danno ambientale prevedono che debba considerarsi tale il deterioramento significativo misurato rispetto alle condizioni *originarie* (v. art. 300, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006), nel reato di cui agli artt. 452-bis e 452-quinquies c.p. non è specificato se le qualità delle risorse ambientali da considerare nell'apprezzamento dell'eventuale evento siano quelle *originarie* o quelle *preesistenti*.

Sotto questo profilo, la dottrina ritiene che ciò che dovrebbe rilevare – in termini di valutazione dell'evento – è il **differenziale tra le condizioni preesistenti e le condizioni successive alla singola condotta illecita**. Se si considera che le condizioni preesistenti sono, in molti casi, il frutto di comportamenti offensivi dell'ambiente ripetuti e consolidati nel tempo (si pensi, ad esempio, alle falde acquifere, spesso contaminate da vari eventi e con diverse sostanze nocive, ripetutamente negli anni e ad opera di diversi soggetti), è evidente come – nella prospettiva aziendale di costruzione di un efficace sistema di prevenzione dei reati, ma anche di una eventuale difesa in sede processuale – la conoscenza quanto più approfondita e precisa delle condizioni "preesistenti" del proprio contesto ambientale e

¹³ Cass., sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, PM in proc. Simonelli; Cass., sez. III, 30 marzo 2017, n. 15865, Rizzo; Cass., sez. III, 6 luglio 2017, n. 52346.

¹⁴ Con riferimento ai requisiti della "significatività" e della "misurabilità", va ricordato che nel testo definitivo della Legge n. 68/2015 è stata abbandonata una prima formulazione basata su un concetto di inquinamento "rilevante", che avrebbe lasciato aperte tutte le perplessità sul rispetto del principio di determinatezza di cui al secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione.

¹⁵ Per Cass., sez. III, 6 aprile 2017, n. 39078, ha ritenuto significativa e misurabile l'alterazione nel caso in cui siano riscontrate in plurime occasioni le violazioni di legge e del provvedimento autorizzativo, nonché per tre volte il superamento dei limiti di determinate sostanze; cfr. anche Cass., 12 luglio 2016, n. 49604.

territoriale di operatività, unitamente alla capacità di documentare tale conoscenza, diventino cruciali.

Quarto elemento chiave per comprendere la portata delle implicazioni dei “nuovi” reati ambientali di inquinamento e disastro ambientale in ottica gestionale e operativa, è l'**utilizzo dell'avverbio “abusivamente” ai fini della definizione e della delimitazione del carattere illecito della condotta**¹⁶. Si tratta di un'espressione particolarmente problematica sotto il profilo interpretativo. Dottrina e giurisprudenza hanno infatti chiarito come la “condotta abusiva” non sia circoscrivibile esclusivamente a quei comportamenti posti in essere in modo del tutto “clandestino”, al di fuori di un'attività di controllo di tipo amministrativo o comunque univocamente riconducibili a comportamenti illeciti.

Se, da una parte, la giurisprudenza ha affermato che la nozione giuridica di “condotta abusiva” comprende, oltre a quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale (ad esempio, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in materia paesaggistica) e a quella cosiddetta “clandestina” (ossia quella effettuata *senza* alcuna autorizzazione), anche quella effettuata con autorizzazioni *illegittime* o *scadute* o *violando prescrizioni e/o limiti* delle autorizzazioni stesse¹⁷, dall'altra, l'utilizzo di una formula così ampia crea una notevole incertezza in termini di definizione del “perimetro di conformità normativa” entro cui le imprese possano operare¹⁸.

Tale interpretazione è oggi comunemente accolta, a partire dalla prima pronuncia di legittimità in tema di inquinamento ambientale e poi confermata dalla costante giurisprudenza in materia¹⁹, anche con riferimento ad attività che, seppur non vietate di per sé, sono esercitate con mezzi vietati o da soggetti privi dei necessari titoli abilitativi²⁰.

Oltre alle casistiche sopra citate di “condotta abusiva”, vi possono essere infatti **altre situazioni in cui non è altrettanto immediato identificare, o meno, l'elemento dell'abusività** in grado di qualificare un comportamento aziendale come illecito. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un'attività – pur corrispondente al contenuto *formale* di un'autorizzazione – presenti di fatto una *sostanziale* incongruità con la stessa, non assolvendo (o non assolvendo correttamente e/o pienamente) alla/e funzione/i conferita/e dall'autorizzazione stessa.

¹⁶ *L'avverbio “abusivamente” è già presente nella normativa sanzionatoria ambientale per descrivere la natura contra ius delle singole operazioni di gestione di un'ingente quantità di rifiuti, al fine di integrare il delitto previsto dall'art. 260, D. Lgs. n. 152/2006 (a seguito del D.Lgs. n. 21/2018 in tema di riserva di codice, previsto dall'art. 452- quaterdecies c.p.), relativo all'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.*

¹⁷ *Si veda, ad esempio, la sentenza di Cass., sez. III, 15 ottobre 2013, n. 44449, con richiami alla precedente giurisprudenza.*

¹⁸ *Cass., sez. III, 27 marzo 2013, n. 32955; Cass., sez. III, 10 marzo 2015, Furfaro; Cass., sez. III, 8 gennaio 2015, Gattuso; Cass., sez. III, 15 ottobre 2013, Ghidoli; Cass., sez. III, 20 dicembre 2012, Accarino e altri; Cass., sez. III, 14 luglio 2011, Passariello e altri; Cass., sez. III, 21 ottobre 2010, Del Prete; Cass., sez. III, 20 novembre 2007, Putrone e altro.*

¹⁹ *Cass., sez. III, 27 aprile 2018, n. 28732.*

²⁰ *Cass., sez. III, 20 aprile 2017, n. 18934.*

Atteso, quindi, che lo svolgimento di determinate attività in violazione delle regole generali che le disciplinano – anche se formalmente autorizzato – non può ritenersi comunque legittimo, ci si chiede se possa considerarsi abusiva anche la mera inosservanza di *principi generali* stabiliti dalla legge o da altre disposizioni normative: giacché, in caso affermativo, potrebbe quindi configurarsi un'ipotesi di condotta abusiva, rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, anche in relazione ad attività non soggette a specifica disciplina.

A tali legittimi interrogativi, si aggiunga la considerazione dei frequenti conflitti istituzionali che si creano tra magistratura e pubblica amministrazione, quando l'autorità amministrativa consente determinate operazioni e la magistratura (soprattutto inquirente e in fase cautelare), in virtù di un elemento magari legato ai principi generali dell'ordinamento (ad esempio, l'art. 32 della Costituzione), "scavalca" la decisione presa e considera l'autorizzazione ambientale illegittima, equiparandola a una mancanza della stessa.

Giova ricordare come la Corte Costituzionale abbia affermato la legittimità del ricorso, da parte del Legislatore penale, a **formule c.d. elastiche** (quali, ad esempio: "*senza giustificato motivo*", "*senza giusta causa*", "*arbitrariamente*", etc.), adoperate per descrivere reati di natura non soltanto commissiva, ma anche omissiva. Il carattere elastico di queste clausole si lega, nella valutazione legislativa, all'impossibilità pratica di produrre un elenco puntuale di tutte le situazioni astrattamente idonee a "giustificare" la condotta. Tale elenco sarebbe infatti inevitabilmente a rischio di lacune, in ragione della varietà delle contingenze e della complessità delle interferenze dei sistemi normativi²¹. In questo scenario complesso, l'approccio delle Linee guida deve muovere dallo "spirito" e dall'approccio caratteristico dei Sistemi di Gestione Ambientale, attraverso la definizione e l'adozione di criteri mirati a definire e ad "intercettare" le attività aziendali nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati presupposto, indipendentemente da una (non possibile) puntuale demarcazione di ciò che è "condotta abusiva" e di ciò che non lo è (si veda, in merito, il Capitolo 4).

Proseguendo nell'esame delle due fattispecie, il più grave reato di disastro ambientale – che si pone in rapporto di diretta continuità offensiva con il meno grave e "reversibile" evento di inquinamento ambientale²² – si concretizza, alternativamente, in una "*alterazione irreversibile*" dell'equilibrio di un ecosistema, in una alterazione "*la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali*" ovvero nella "*offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo*" (si veda la **Tabella 3**), al di fuori dei casi (di non facile individuazione) in cui ricorrano gli elementi del disastro ambientale innominato di cui all'art. 434, comma 2 c.p. (fattispecie, tra l'altro, non ricompresa nel "catalogo 231")²³.

²¹ *Sentenza della Corte Costituzionale (Sentenza n. 5 del 13 gennaio 2004) in tema di "determinatezza" della incriminazione penale, in Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Settore Penale, Rel. n. III/04/2015 Roma, 29 maggio 2015.*

²² *Nel senso che ai fini dell'inquinamento ambientale non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, di modo che fin quando tale irreversibilità non si verifica anche le condotte poste in essere al successivo deterioramento o compromissione non costituiscono post factum non punibile, cfr. Cass., sez. III, 3 marzo 2017, n. 10515.*

²³ *Sui rapporti del nuovo "ecodelitto" con il disastro innominato, cfr. recentemente Cass., sez. I, sent. 17 maggio 2017, n. 58023.*

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

Art. 1

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.

[...]

Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

[...]

Tabella 3 – Il reato di disastro ambientale introdotto dalla Legge n. 68/2015

Anche in questo caso, come si è visto, il reato viene punito sia nella forma dolosa, sia in quella colposa. In termini generali, tale nuova fattispecie è volta a disciplinare gli episodi di inquinamento più gravi e allarmanti sul piano sociale²⁴. Per poter integrare gli estremi del

²⁴ La previsione del reato di disastro ambientale ha colmato il vuoto normativo che, prima della Legge 68, la giurisprudenza aveva riempito utilizzando le previsioni del "disastro innominato" previsto dall'art. 434 del Codice Penale. In assenza di una norma specifica, la giurisprudenza aveva, infatti, "creato" la figura del cosiddetto «disastro ecologico», attraverso l'affermazione della riconducibilità all'art. 434 c.p. di macro eventi di danneggiamento all'ambiente a carattere violento e dirompente (Cfr. Sentenza della Cassazione penale, sez. IV, 18 maggio 2007 – ud. 20 febbraio 2007 – n. 19342), ma anche tramite l'affermazione della riconducibilità a esso di

disastro ambientale, l'evento deve essere alternativamente contraddistinto da:

- un fenomeno significativamente grave, come la perdita di un ecosistema o che assuma proporzioni rilevanti in quanto provochi l'alterazione dell'equilibrio dello stesso ecosistema e le cui azioni di successivo ripristino risultino particolarmente onerose e conseguibili solo con provvedimenti eccezionali;
- un evento di danno, di proporzioni catastrofali, in grado di offendere la pubblica incolumità in ragione della "rilevanza del fatto" per: (i) l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi nei confronti delle matrici ambientali o (ii) il numero delle persone offese o esposte a pericolo. In quest'ultimo caso il pericolo deve essere oggetto di specifico accertamento e, quindi, il giudice dovrà verificare, tenendo conto di tutte le circostanze esistenti al momento della condotta, che l'attività realizzata abbia determinato una situazione oggettiva di concreto e reale pericolo per la vita o l'incolumità di un numero indeterminato di persone.

Con riferimento alla fattispecie di offesa alla pubblica incolumità di cui al n. 3 dell'art. 452-bis c.p., tra l'altro, occorre segnalare una rilevante pronuncia della Cassazione²⁵ che – in un caso di omessa esecuzione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente (pur formalmente adottata) in presenza del pericolo di crollo di un edificio – ha specificato che:

- l'elemento della compromissione, sul quale può fondarsi, in via alternativa, la rilevanza del fatto di disastro, deve necessariamente ritenersi riferito – in ragione, appunto, della natura di disastro "ambientale" della fattispecie – a comportamenti "*comunque incidenti sull'ambiente, rispetto ai quali il pericolo per la pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza*", nel senso di presupporre che "*le conseguenze della condotta svolgano i propri effetti sull'ambiente in genere o su una delle sue componenti*";
- la nozione di "ambiente" penalmente rilevante deve essere intesa in senso ampio (concezione c.d. unitaria), cioè "*non limitata da un esclusivo riferimento agli aspetti naturali, ma estesa anche alle conseguenze dell'intervento umano*", in modo da ricondurre a essa "*non soltanto l'ambiente nella sua connotazione originaria e prettamente naturale, ma anche l'ambiente inteso come risultato anche delle trasformazioni operate dall'uomo e meritevoli di tutela*". Ne deriva, potenzialmente, un'estensione dell'ambito applicativo della fattispecie a ipotesi di violazioni delle normative di settore (ad esempio, paesaggistica, urbanistica, edilizia) da cui derivi un'offesa, nella forma del danno o del pericolo, all'incolumità pubblica. Pur evidenziando come tale estensione della fattispecie sia criticabile sotto svariati profili, trattandosi di una pronuncia di legittimità si ritiene opportuno che le imprese la prendano adeguatamente in considerazione in sede di adozione o di revisione del proprio Modello Organizzativo.

fenomeni di progressiva, imponente contaminazione dei suoli, delle acque o dell'aria con sostanze pericolose per la salute, attuata mediante condotte reiterate e diluite nel tempo (Cfr. Sentenza della Cassazione penale, sez. III, 1° marzo 2008 – ud. 16 gennaio 2008 – n. 9418).

²⁵ Cass., sez. III, 18 giugno 2018, n. 29901.

2. I concetti di “rischio” e di “rischio reato”

Alla luce di quanto sopra delineato in termini di caratteristiche dei nuovi reati introdotti dalla Legge n. 68/2015, un elemento di attenzione riguarda la **definizione dei concetti di “rischio”** ai sensi della ISO 14001:2015 e di **“rischio reato”** ai sensi del Decreto 231, e la **comprensione del corretto rapporto fra questi**.

La ISO 14001:2015 introduce il concetto di “rischio” nell’ambito dei Sistemi di Gestione Ambientale, ampliando significativamente la portata delle attività rivolte all’analisi degli aspetti e degli impatti ambientali, consentendo – come si vedrà più avanti – di strutturare modalità operative e strumenti di analisi che possono essere adeguati anche per valutare il rischio di commissione reato in ambito 231 ambientale²⁶.

La norma definisce formalmente il **rischio come “effetto dell’incertezza”**, intendendo per effetto lo *“scostamento da quanto atteso”* (che, come tale, può essere positivo o negativo), mentre l’incertezza fa riferimento ad una condizione di carenza, anche parziale, di informazioni in relazione alla comprensione o alla conoscenza di un evento, delle sue conseguenze o della loro probabilità²⁷. In termini di misurazione, la norma specifica come il rischio sia tipicamente espresso in termini di combinazione delle *conseguenze* di un evento e della *probabilità* associata al suo verificarsi. L’identificazione e la qualificazione dei rischi rilevanti per il Sistema di Gestione Ambientale sono attività preliminari alla pianificazione del Sistema stesso, funzionali alla definizione e attuazione delle azioni necessarie alla loro prevenzione, mitigazione e gestione. Nel contesto della ISO 14001:2015, inoltre, le conseguenze associate ad un rischio hanno **due principali potenziali destinatari**: l’incertezza che dà origine al rischio si riferisce, infatti, alle possibili conseguenze di tali scostamenti non solo per **l’ambiente** (in termini sia di modificazioni negative e di danni, sia di miglioramenti ed effetti positivi sullo stesso), ma anche per **l’organizzazione**. In altri termini, il rischio va inteso non soltanto quale **rischio per l’ambiente** – associato alle possibili ripercussioni sull’ambiente naturale – ma anche quale **rischio per l’organizzazione**, connesso all’incertezza rispetto al soddisfacimento sia degli obiettivi e delle finalità generali del Sistema, sia degli *“obblighi di conformità”* che afferiscono al proprio SGA (**Figura 4**).

²⁶ Il concetto, in realtà, era già parzialmente presente nella ISO 14001:2014, laddove si richiedeva di individuare gli aspetti ambientali significativi per l’organizzazione anche in condizioni anomale e di emergenza. Era prassi operativa utilizzare un approccio basato sulla probabilità di accadimento e sulla gravità dell’evento per stimare la significatività di tali aspetti, dal momento che erano riconducibili a situazioni particolari che, pertanto, potevano essere considerate critiche o “a rischio” per l’azienda.

²⁷ Rif. ISO 14001:2015, Punto 3 - Termini e Definizioni, Punto norma 3.2.10. La necessità di articolare, in sede di revisione, il nuovo standard ISO 14001:2015 in base alla struttura normativa del Management System Standards – High Level Structure, introdotta dall’ISO dal 2012 per tutte le norme relative ai sistemi di gestione, ha comportato l’introduzione del concetto di rischio anche nell’ambito dei sistemi di gestione ambientale.




Figura 4 – Il rischio nella ISO 14001:2015

Tali rischi vanno pertanto identificati, valutati e gestiti come parte integrante del Sistema di Gestione Ambientale, anche perché da essi devono scaturire misure di prevenzione e protezione volte a eliminare o a minimizzare la probabilità di accadimento o gli effetti correlati. Fra i rischi da considerare vi sono, per esempio:

- i rischi connessi al mantenimento della conformità alla legislazione ambientale, da cui possono derivare tutte le conseguenze – sanzionatorie, penali, di sospensione o perdita della certificazione, etc. – connesse a una non conformità di tipo legislativo;
- i rischi di incappare in problematiche di natura ambientale (incidenti, emergenze etc.);
- i rischi associati ai potenziali impatti positivi e negativi sul business aziendale.

Allo stesso tempo, è importante comprendere che **non tutti i “rischi 14001” sono anche “rischi 231”**. Un rischio ai sensi della norma ISO 14001 potrebbe, ad esempio, manifestarsi come rischio di mercato connesso al mancato adeguamento ad una normativa ambientale che non rileva ai sensi del 231. Il “rischio-reato” ai sensi del 231 rappresenta, quindi, (solo) una delle possibili casistiche di rischio, così come definito ai sensi della ISO 14001:2015 (per quanto rilevante).

La **Figura 5** sintetizza graficamente tali concetti, anche per una migliore comprensione dei contenuti dei Capitoli successivi, in relazione all'impostazione dell'Analisi Ambientale e della valutazione dei rischi.




Figura 5 – Il rischio nella ISO 14001:2015 in relazione al rischio reato 231

3. L'Analisi del Contesto

Nei Capitoli precedenti sono stati chiariti alcuni elementi chiave necessari per comprendere le indicazioni fornite dalle presenti Linee guida:

- le caratteristiche peculiari dei reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale (Cap. 1);
- i concetti di rischio e di rischio-reato ai sensi, rispettivamente, della ISO 14001:2015 e del D. Lgs.vo n. 231/2001 e il rapporto fra questi (Cap. 2).

A partire dal presente Capitolo, la trattazione si sviluppa seguendo la struttura espositiva dei componenti del SGA, con l'obiettivo di analizzare e rileggere ciascun elemento costitutivo del Sistema "in prospettiva 231". Tema del Capitolo è quindi l'**Analisi del Contesto**, oggetto del primo Punto norma della ISO 14001:2015 contenente i requisiti del Sistema (4. "Contesto dell'organizzazione"). Come noto, si tratta di un insieme di requisiti dedicati all'analisi, da parte dell'azienda, degli elementi caratterizzanti il contesto in cui essa opera, nonché dei bisogni e delle aspettative delle parti interessate che "popolano" tale contesto, quali attività propedeutiche alla corretta impostazione e pianificazione del Sistema di Gestione Ambientale.

La norma è chiara nel delineare la finalità di queste attività – collocate intenzionalmente *a monte della definizione del Sistema* – il cui obiettivo ultimo è quello di conoscere e di comprendere le caratteristiche e le questioni più importanti del contesto di riferimento, che possono influenzare, positivamente o negativamente, la capacità dell'azienda di raggiungere i propri obiettivi. A tali questioni, possono infatti associarsi *rischi* che l'organizzazione è chiamata ad identificare per determinare quali, fra questi, è necessario affrontare e gestire nell'ambito del Sistema (cfr.: ISO 14001:2015, Appendice, Punto A.4.1).

3.1 L'Analisi del Contesto nella prospettiva della prevenzione dei reati ambientali 231

Nella prospettiva del Modello Organizzativo 231, i requisiti del Punto norma 4 pongono una serie di interrogativi sull'approccio da adottare e sulle modalità operative con cui condurre un'Analisi del Contesto che sia non solo corretta rispetto alle prescrizioni dello standard, ma anche valorizzabile rispetto alle previsioni legislative del 231:

- In che modo un'Analisi del Contesto sviluppata secondo i requisiti della ISO 14001 può essere utile ai fini della costruzione di un efficace Modello per la prevenzione dei reati ambientali?
- Quali "dimensioni" del Contesto da analizzare rilevano, in prospettiva "231"?

- Quali modalità operative è opportuno adottare per valorizzare i risultati dell'Analisi del Contesto in ottica "231"?
- Quali parti interessate "rilevanti per il Sistema di Gestione Ambientale" interessano anche il Modello Organizzativo? Che implicazioni possono avere gli *obblighi di conformità* di tali parti interessate – e in generale i risultati emergenti dall'Analisi del Contesto – rispetto al funzionamento del Modello?
- Come documentare l'Analisi del Contesto condotta?

In primo luogo, va osservato come – rispetto al concetto multidimensionale di Contesto della ISO 14001:2015 – ambientale, tecnologico, competitivo, sociale, etc. – sono soprattutto le **dimensioni ambientali in senso fisico-naturale e in chiave territoriale** ad assumere rilevanza ai fini della costruzione di un sistema di cautele preventive in ottica 231 (specialmente per quanto concerne i reati introdotti dalla Legge 68). È dall'Analisi del Contesto territoriale, geografico, ambientale e naturale nell'ambito del quale l'azienda svolge le proprie attività che dovrebbe emergere, infatti, il quadro conoscitivo che consenta all'azienda di ricostruire e di mappare (**Figura 6**):

- le **caratteristiche fisiche del territorio di riferimento** (geomorfologia, idrogeologia, condizioni fisico-climatiche, ecosistemi, risorse naturali, livello di urbanizzazione, caratteristiche del tessuto industriale, infrastrutture, etc.);
- le **attività pregresse, gli incidenti e i precedenti episodi e fenomeni di inquinamento e contaminazione** che possono aver interessato il territorio. Giova notare come la stessa norma ISO 14001, in Appendice, nell'evidenziare i fattori del Contesto che possono contribuire alla definizione dei rischi dell'organizzazione, richiami espressamente la "*contaminazione esistente*" (cfr. Punto A.4.1);
- i **potenziali "bersagli" o "recettori" o "portatori di interesse" sensibili** delle attività aziendali, quali ad esempio specie animali o aree naturali protette, ma anche parti interessate portatrici di specifiche istanze, quali abitanti delle comunità locali sensibili a particolari tematiche (es.: rumore), associazioni ambientaliste impegnate nella salvaguardia del territorio, etc.

Altrettanto rilevante, in termini di Analisi del Contesto, è poi naturalmente la sua **dimensione normativa ambientale**, con riferimento sia alla legislazione applicabile nel territorio di riferimento (a tutti i livelli: europeo, nazionale e locale), sia ai soggetti ed alle autorità di governo, di amministrazione e di controllo dello stesso, chiamati a garantire il rispetto di tale legislazione, quali parti interessate sotto il profilo istituzionale (**Figura 6**).

Questa Analisi del Contesto ambientale e territoriale – preliminare alla costruzione del Sistema – risulta particolarmente utile in una logica preventiva per quanto concerne la tutela dal rischio di commissione di reato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 – e in particolare dei rischi di inquinamento ambientale e di disastro ambientale – proprio in quanto e nella misura in cui è in grado di fornire **dati e informazioni circa lo stato e le condizioni generali del territorio da un punto di vista ambientale**, fornendo una sorta di "livello zero" o di "**baseline**" di riferimento all'interno della quale l'azienda opera (in termini, ad esempio, di stato delle acque superficiali e sotterranee, di stato delle funzionalità di suolo e sottosuolo, etc.). Come si è visto nel Capitolo 1, infatti, la conoscenza dello stato e delle condizioni ambientali del territorio precedenti una presunta condotta illecita (ovvero della c.d. "baseline") può risultare fondamentale, sia per aumentare la consapevolezza dell'azienda rispetto ad alcuni rischi – si

pensi, ad esempio, alle fattispecie di reato che riguardano la distruzione di habitat o l'uccisione di specie protette – sia per fornire eventuali strumenti di difesa nel momento in cui si raccolgano e si documentino evidenze di uno stato *già degradato* del territorio, non direttamente correlabile alle attività imprenditoriali.

In questa logica, l'Analisi del Contesto ai sensi della ISO 14001:2015 può fornire elementi significativi anche *a livello cautelare*, per evitare un potenziale coinvolgimento nella fattispecie di reato di inquinamento ambientale e di disastro ambientale previste dalla Legge n. 68/2015. La conoscenza delle condizioni, dei valori e dei parametri ambientali caratterizzanti le diverse matrici ambientali del territorio – e la capacità di documentare adeguatamente tali valori e parametri – può infatti rivelarsi particolarmente utile nel momento in cui dovesse emergere la necessità di dimostrare, in sede giudiziale, l'assenza di un "nesso di causalità" tra le attività svolte dall'azienda e un dato fenomeno/evento di inquinamento o di disastro ambientale. In questo senso, le modalità da adottare per condurre l'Analisi dovrebbero anche consentire un confronto "significativo" tra baseline e situazioni successive, per garantire di riuscire a discriminare le variazioni attribuibili all'attività dell'organizzazione da quelle dovute ad altri fattori, non sempre possibile in relazione al livello di informazioni acquisibili e alla complessità dell'ambito di indagine.

In dettaglio, è utile fornire operativamente alcune **indicazioni e cautele rispetto alle modalità con cui condurre l'Analisi di Contesto "in chiave 231"**, nonché rispetto al livello di approfondimento da perseguire:

- in termini di **fonti a cui ricorrere** per l'Analisi del Contesto, la ISO 14001:2015 non prevede requisiti specifici. Le organizzazioni hanno discrezionalità nell'impostare l'Analisi nelle sue diverse dimensioni, in funzione delle proprie caratteristiche, delle specifiche esigenze conoscitive e del patrimonio di informazioni e di conoscenze di cui già dispongono. È possibile quindi ricorrere a fonti sia *primarie* – attraverso indagini e approfondimenti realizzati *ad hoc* – sia *secondarie*, avvalendosi di documenti e materiali già esistenti, prodotti internamente o da soggetti terzi (ad esempio, rapporti periodici di organismi associativi, relazioni di convegni).

Nella prospettiva della valorizzazione dell'Analisi del Contesto in chiave 231, occorre ribadire ed enfatizzare l'importanza di avvalersi sempre di **fonti autorevoli ed attendibili**, quali tipicamente, in caso di fonti esterne, quelle di natura istituzionale e paraistituzionale (ad esempio associazioni di categoria, organismi associativi). Esempi di fonti secondarie che potrebbe essere utile acquisire o monitorare rispetto alle condizioni ambientali del Contesto possono essere le reti di monitoraggio ambientale degli enti di governo e di controllo – mirate a caratterizzare lo stato delle diverse matrici ambientali di un'area o di un ecosistema – oppure pubblicazioni periodiche specifiche degli enti, quali *Rapporti sullo Stato dell'Ambiente*, o su matrici ambientali specifiche (ad esempio, *Relazioni sulla qualità dei corpi idrici* a livello provinciale) (**Tabella 4**).

Va precisato come non sia sempre possibile considerare i risultati di uno studio – anche nel caso provenga da una fonte istituzionale – come attendibile "in assoluto" o "più attendibile" rispetto ad un altro, qualora alla base dello stesso vi siano specifiche assunzioni e presupposti metodologici. I risultati degli studi epidemiologici, ad esempio, sono influenzati da innumerevoli fattori, connessi agli specifici criteri e presupposti adottati, che rendono difficile, se non impossibile, il confronto tra studi diversi.

In questo senso, l'organizzazione dovrebbe verificare la presenza di informazioni e la loro attendibilità, e valutare se ci siano le condizioni per definire una baseline e per riconoscere variazioni ascrivibili alle proprie attività.

- In termini di **“perimetro” su cui condurre l’approfondimento**, la ricostruzione della “baseline” dovrebbe essere mirata, anzitutto, a documentare i parametri ambientali che riguardano direttamente le attività svolte dall’azienda, rappresentativi degli aspetti ambientali associati a tali attività ed ai relativi impatti. Non necessariamente, infatti, tutti i parametri ambientali rilevati dalle autorità ambientali del territorio interessano le attività svolte dall’azienda ed è quindi opportuno monitorarne i valori. Allo stesso tempo, va tenuto presente che – rispetto ai parametri oggetto di interesse – la “baseline” ricostruita dall’azienda dovrebbe essere, per quanto possibile, comparabile con i dati a disposizione delle autorità.

- Indicatori e dati ambientali disponibili online sui siti istituzionali degli enti di governo del territorio e di protezione dell’ambiente su: pressioni ambientali (es.: rischi naturali, rifiuti, siti contaminati); componenti ambientali (es.: clima, aria, acqua, suolo, natura); qualità della vita (es.: salute)
- Relazioni di monitoraggio della qualità delle diverse matrici ambientali
- Rapporti sullo Stato dell’Ambiente regionali o provinciali
- Studi epidemiologici geografici descrittivi dello stato di salute della popolazione locale

Tabella 4 – Esempi di fonti secondarie per l’Analisi del Contesto ambientale e territoriale

- Con riferimento al reato di **disastro ambientale**, si è visto come la fattispecie preveda, fra i possibili eventi, *“l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”*. Rispetto a tale ipotesi, è opportuno segnalare che l’azienda potrebbe efficacemente prendere in considerazione, nel condurre l’Analisi e quindi nel definire la “baseline”, anche la raccolta di dati e informazioni di Contesto utili a definire e a qualificare le condizioni di salute e sicurezza della popolazione locale, quali ad esempio studi epidemiologici sull’incidenza di determinate malattie nel territorio.
- Infine, sotto il **profilo documentale**, la ISO 14001:2015 non prevede l’elaborazione di specifici documenti relativi al Contesto, “limitandosi” a sancire:
 - la necessità di documentare tutte le informazioni derivanti dall’Analisi funzionali alla definizione del campo di applicazione del SGA (cfr. sotto-punto 4.3), e
 - il requisito “universale” che prescrive che il SGA includa tutta la documentazione che l’organizzazione reputa *necessaria ai fini dell’efficacia del Sistema* (cfr. sotto-punto 7.5.1).

È evidente, tuttavia, che un’Analisi del Contesto conforme ai dettami della norma non può fare a meno di strumenti che consentano di documentarla, di rivederla e di aggiornarla nel tempo. Si pensi, a titolo di esempio, alla necessità di qualificare e documentare in modo univoco gli “obblighi di conformità” emergenti quale uno degli esiti principali dell’Analisi, il cui rispetto viene richiamato e presenta implicazioni praticamente in tutti i Punti norma successivi: dalla Pianificazione (6), alla Politica Ambientale (5.1), alla Comunicazione (7) al Controllo Operativo (8), etc.

Oltre ai documenti emergenti dalle attività analitiche descritte (ad esempio, un elenco delle fonti secondarie esaminate più rilevanti, evidenze delle indagini e degli approfondimenti condotti *ad hoc*), l'organizzazione può redigere un *Rapporto di Analisi del Contesto*, che ripercorra l'approccio utilizzato e le attività svolte, sintetizzando tutti gli elementi del Contesto "in uscita" che interessano il SGA. In ottica 231, un documento di questo tipo può risultare molto utile, come si è visto, nella logica della "capacità di documentare le baseline" del proprio contesto ambientale.

Come si vedrà nel Capitolo 4 – dedicato al ruolo dell'Analisi ambientale rispetto alla valutazione dei rischi 231 – altrettanto cruciale è che la conoscenza approfondita del Contesto, soprattutto se questo si presenta compromesso, si accompagni ad una valutazione documentata, da parte dell'azienda, di quelli che si ritiene possano essere gli impatti della propria attività, in modo da poter adeguatamente motivare le scelte operate nella gestione del proprio business.




Figura 6 – L'Analisi del Contesto in prospettiva 231

3.2 L'Organismo di Vigilanza quale "parte interessata" del Sistema di Gestione Ambientale

Nell'ambito dell'Analisi del Contesto, il Punto norma 4.2 della ISO 14001 chiede alle organizzazioni di definire le parti interessate rilevanti per il SGA, con l'obiettivo di identificarne e selezionarne i bisogni e le aspettative da formalizzare quali *obblighi di conformità* da soddisfare quali requisiti nell'ambito del Sistema. In altri termini, le organizzazioni sono chiamate a realizzare una mappatura delle proprie parti interessate che esprimono istanze di carattere ambientale nei confronti loro o delle loro attività, e a "farsi carico" di tali istanze quando queste siano rilevanti per il SGA e per i suoi obiettivi.

In questa prospettiva, vi sono alcune **parti interessate** identificate nell'ambito dell'Analisi del Contesto **che hanno rilevanza cruciale anche per il Modello 231**, a partire dalle **istituzioni e dagli enti di governo e di controllo ambientale e del territorio**, quali soggetti portatori "per eccellenza" delle istanze connesse al rispetto della legislazione ambientale mandatoria e degli adempimenti ad essa connessi.

Oltre a questi, anche l'**Organismo di Vigilanza (ODV)** rappresenta una parte interessata rilevante da identificare nell'ambito dell'Analisi del Contesto, portatrice di proprie specifiche istanze certamente rilevanti nella logica dello standard e, dunque, identificabili quali "obblighi di conformità" da rispettare nell'attuazione del Sistema. Anche sotto questo aspetto, la ISO 14001:2015 ha contribuito a rafforzare i legami tra Sistema di Gestione Ambientale e Modello Organizzativo 231.

Quali possono essere, in questa logica, gli "obblighi di conformità" espressi dall'Organismo di Vigilanza? Ai sensi del D. Lgs n. 231/2001, l'azienda affida "il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" (art. 6, co. 1, lett. b). Nell'esecuzione di tale compito, le principali attività che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere possono sintetizzarsi nelle seguenti funzioni:

- Vigilanza sull'osservanza e sull'effettività del Modello Organizzativo;
- Raccolta di tutte le informazioni necessarie in merito ad eventuali condotte illecite, e proposizione delle conseguenti azioni e misure di correzione dal punto di vista dell'organizzazione aziendale (tra cui, sussistendone i presupposti, l'applicazione di sanzioni disciplinari);
- Disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ovvero alla sua effettiva capacità di prevenire le violazioni rispetto al Modello stesso;
- Analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti del Modello;
- Cura del necessario aggiornamento del Modello, attraverso la proposizione di proposte di adeguamento dello stesso agli organi/funzioni aziendali responsabili del loro accoglimento/attuazione e la verifica dell'effettivo recepimento delle soluzioni proposte.

L'art. 6 del D. Lgs. 231/01 prevede inoltre esplicitamente "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello" (art. 6, comma 2, lett. d), con l'obiettivo di facilitare lo svolgimento dei compiti di vigilanza propri dell'ODV. Si tratta dei cd. "flussi informativi" nei confronti dell'ODV, la cui continuità determina l'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

In questo quadro, tutte le richieste che l'ODV formula nell'esercizio delle funzioni descritte possono quindi considerarsi, in termini di ISO 14001, "obblighi di conformità", a partire dalle richieste di informazioni e di aggiornamenti periodici sul funzionamento e sulla "vita" del Sistema. Nella prospettiva del Modello 231, è importante infatti che l'Organismo fruisca di un efficiente sistema di *reporting*, ovvero di canali di comunicazione che garantiscano un flusso di informazioni costante che provenga dal SGA e dalle diverse attività di verifica e di monitoraggio che esso prevede, anche al fine di assicurare la possibilità di prevenire i rischi di commettere reati ambientali (in merito, si veda il Capitolo 9).

4. L'Analisi Ambientale e la valutazione dei rischi

231

Una volta condotta l'Analisi del Contesto, la ISO 14001:2015 richiede di condurre l'Analisi Ambientale, nonché di determinare i rischi per l'ambiente e per l'organizzazione connessi agli aspetti ambientali e agli obblighi di conformità identificati (Punto norma 6).

Nella prospettiva del SGA, occorre quindi procedere ad **identificare e a valutare gli aspetti ambientali** – elemento consolidato dei Sistemi di Gestione Ambientale – con l'elemento "in più", introdotto dalla ISO 14001:2015, della **determinazione dei rischi** che dovranno essere gestiti nell'ambito del Sistema. Questi comprendono, come si è visto, i rischi per l'ambiente connessi ad eventi incerti, anomali o emergenziali (ad esempio, sversamenti o contaminazioni a seguito di incidenti), i rischi di conseguenze negative sugli asset dell'organizzazione in relazione a tali eventi (danni agli impianti, rallentamenti o addirittura interruzioni e arresti delle attività, danni reputazionali e nelle relazioni con gli stakeholder, etc.), nonché, in generale, i rischi connessi al mancato o al parziale soddisfacimento degli obblighi di conformità (ad esempio, sanzioni per non conformità legislative, ma anche danni di immagine nel disattendere gli impegni volontari sottoscritti con autorità e comunità locali).

Nella logica del 231, l'attività preliminare alla costruzione del Modello è "*l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati*" (art. 6, co. 2, lett. a), ovvero **la mappatura delle attività aziendali "sensibili" in cui possono potenzialmente verificarsi i "rischi-reato"**. Tale attività si concretizza in un'analisi puntuale mirata a evidenziare in quale area e/o settore di attività aziendali si possono concretamente verificare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001 e a identificare i soggetti contestualmente interessati in ciascun ambito. È necessario, inoltre, analizzare gli ambiti identificati per giungere ad una rappresentazione esaustiva e documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti rispetto al contesto operativo di riferimento.

La commissione di tali illeciti rappresenta, come si è visto, solo una delle possibili tipologie di rischio ai sensi della ISO 14001:2015. Nell'ambito degli illeciti ricompresi nel 231, inoltre, le modalità di commissione dei reati ambientali ex D. Lgs. n. 121/2011 sono profondamente diverse da quelle dei reati di inquinamento e disastro ambientale previsti dalla Legge n. 68/2015. I primi si legano strettamente alla corretta attuazione di adempimenti legislativi, laddove invece gli illeciti ex Legge 68 non sono univocamente riconducibili all'inosservanza di specifici precetti amministrativi, ma possono dipendere da una condotta abusiva più ampiamente considerata. In questo quadro, se da una parte lo svolgimento di un'Analisi Ambientale secondo i requisiti della ISO 14001:2015 e la mappatura dei rischi-reato ex D. Lgs. n. 231/2001 condividono una serie di elementi – sotto il duplice profilo delle finalità alla base delle due attività e delle modalità attuative per il loro conseguimento – dall'altra parte vi sono una serie di specificità proprie di ciascuna attività, che devono essere tenute in attenta considerazione per rispondere efficacemente sia ai requisiti della ISO sia alle previsioni del Decreto 231.

L'Analisi Ambientale ha finalità ben più ampie della (sola) valutazione del livello di conformità normativa e dei possibili ambiti di commissione di reato, quali:

- identificare e valutare gli aspetti ambientali significativi,
- individuare i possibili margini e obiettivi di miglioramento delle performance ambientali e
- porre le basi per la definizione di un efficace assetto di responsabilità, ruoli, competenze e modalità operative atte a garantirne il perseguimento.

Dall'altra parte, per analizzare come si possano configurare ipotesi di rischio-reato ²³¹ all'interno della propria realtà aziendale, è necessario esaminare le possibili modalità attraverso cui possono manifestarsi tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, costitutivi della fattispecie, *anche quelli non richiamati direttamente o esplicitamente dai requisiti della ISO 14001:2015*. Oltre alla commissione del reato da parte dei *soggetti apicali* o dei loro *sottoposti* nell'*"interesse o vantaggio"* per l'azienda, nel caso dei reati di inquinamento e di disastro ambientale devono sussistere, come si è visto, anche gli elementi della *"condotta abusiva"*, del *"deterioramento significativo e misurabile"* della/e matrice/i ambientale/i e del *"nesso causale"* con le attività dell'azienda.

È opportuno interrogarsi quindi in merito al come condurre **un'Analisi Ambientale che sia conforme ai requisiti previsti dalle norme per il SGA** e allo stesso tempo **funzionale**, o comunque di supporto, **anche all'identificazione delle attività sensibili nelle logiche del Modello Organizzativo**. In altri termini, occorre chiedersi quali modalità operative possono essere adottate per valorizzare il più possibile l'Analisi Ambientale nella prospettiva del Modello ²³¹. Il prossimo paragrafo mira a rispondere a tali quesiti, attraverso una proposta metodologica che sintetizza il possibile percorso di analisi come una "sequenza" di attività di approfondimento successive.

4.1 Approccio metodologico

Operativamente, il percorso di analisi potrebbe articolarsi nelle seguenti Fasi.

A) ANALISI DEL CONTESTO

In termini generali, si è visto come il requisito dell'Analisi del Contesto ai sensi della 14001:2015 risulti funzionale alla costruzione del Modello ²³¹, soprattutto quando vengano adottati alcuni accorgimenti specifici (Cap. 3). In particolare, l'Analisi del Contesto "in chiave ²³¹" richiama la necessità di conoscere le caratteristiche del contesto territoriale ambientale di riferimento, per **definire una "baseline"** dell'ambiente interessato **quanto più possibile quantificata attraverso parametri oggettivi** (biologici, chimici, organici, naturalistici, etc.), in grado di fornire adeguata evidenza in caso di alterazioni delle matrici ambientali non ascrivibili all'operato dell'azienda.

È utile, in questa sede, precisare che, per quanto possibile, la ricostruzione di tale baseline

dovrebbe riguardare non solo la **condizione attuale** del territorio oggetto di analisi, ma anche la sua **evoluzione nel tempo**, per poter meglio comprendere le cause delle eventuali alterazioni nel tempo delle sue matrici ambientali. Non di rado, la compromissione e il deterioramento dell'ambiente sono infatti il risultato di impatti continuativi nel tempo, ovvero di fenomeni di accumulo di sostanze inquinanti nell'arco di lunghi periodi. La complessità del contesto in cui l'organizzazione opera – in termini, ad esempio, di numero e tipologia di fonti di inquinamento presenti e di quantità e qualità delle informazioni disponibili sullo stato delle matrici ambientali – influenza in modo determinante la possibilità di definire una baseline significativa per gli scopi dell'Analisi del Contesto di cui qui si tratta. Per questo motivo, è opportuno svolgere una valutazione preliminare sulla possibilità di definire la baseline e documentare tale valutazione, anche al fine di poterne effettuare e documentare l'aggiornamento periodico, in relazione all'evoluzione delle informazioni e delle conoscenze disponibili. L'esito di questa Analisi, giova ricordarlo, si sostanzia, fra l'altro:

- nella **definizione degli obblighi di conformità del Sistema**, nei quali sono ricompresi tutti gli adempimenti connessi alla legislazione ambientale e, fra questi, gli adempimenti e le prescrizioni la cui inosservanza potrebbe configurare un'ipotesi di reato 231 (tipicamente in relazione ai reati previsti dal D. Lgs. n. 121/2011);
- nella **mappatura delle parti interessate**, delle cui istanze gli obblighi di conformità sono espressione, incluse quelle istituzionali, di governo, di amministrazione e di controllo del territorio.



B) IDENTIFICAZIONE ASPETTI E RISCHI AMBIENTALI E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONFORMITÀ

Una volta condotta l'Analisi del Contesto, la ISO 14001:2015 richiede di pianificare gli obiettivi e le azioni del Sistema sulla base degli input emergenti dallo svolgimento di tre attività chiave (Punto norma 6):

- i) l'**identificazione degli aspetti ambientali e la valutazione della loro significatività**, adottando una *Prospettiva di Ciclo di Vita* (6.1.2);
- ii) la **definizione delle modalità di attuazione e soddisfacimento degli obblighi di conformità** (6.1.3) emergenti dall'Analisi del Contesto;
- iii) la **definizione dei rischi e delle opportunità** (6.1.1) connessi agli aspetti ambientali e agli obblighi di conformità, nonché ad eventuali altre questioni emergenti dall'Analisi del Contesto.

Per lo svolgimento di queste tre attività, la norma non delinea un percorso basato sull'applicazione di specifici criteri di analisi e di valutazione, ma lascia alle organizzazioni la facoltà di identificare un proprio approccio metodologico e operativo. Soprattutto, è lasciata aperta la scelta fra una conduzione integrata (o comunque "sinergica") di queste tre attività, oppure separata²⁸. Operativamente, alla luce di quanto sopra detto rispetto alle analogie e alle differenze con l'attività di mappatura delle attività a "rischio-reato", è utile richiamare l'attenzione su una serie di elementi che possono contribuire a rafforzare in chiave 231:

- le attività di Analisi Ambientale secondo quanto richiesto dai Punti norma 6.1.1 e 6.1.2;
- le definizioni delle modalità di attuazione e soddisfacimento degli obblighi di conformità emergenti dall'Analisi del Contesto, prevista dal Punto norma 6.1.3.

B.1) Perimetro *temporale* dell'Analisi Ambientale

Una prima indicazione operativa riguarda il perimetro "temporale" delle attività aziendali da includere nell'Analisi Ambientale. La mappatura delle attività e l'identificazione dei relativi aspetti ambientali dovrebbero infatti includere non solo le attività svolte *attualmente* dall'azienda, ma anche quelle *dismesse* al momento dell'Analisi, nella misura in cui a queste potrebbero essere comunque riconducibili, in tutto o in parte, fenomeni di deterioramento dell'ambiente. Si pensi, ad esempio ad un serbatoio interrato che non svolga più le originarie funzioni a servizio del ciclo produttivo, ma che non sia stato ancora rimosso o per il quale non sia prevista una rimozione.

B.2) Perimetro *spaziale* dell'Analisi Ambientale

Quali sono le implicazioni in chiave 231 del requisito della ISO 14001:2015 relativo all'adozione di una Prospettiva di Ciclo di Vita nell'identificazione degli aspetti ambientali? In questo ambito, è opportuno svolgere alcune considerazioni con riferimento:

- in generale, agli aspetti ambientali indiretti e
- al tema specifico degli aspetti ambientali connessi al Ciclo di Vita del prodotto.

Con riferimento agli **aspetti ambientali indiretti**, l'esplicita previsione normativa dell'adozione di una Prospettiva del Ciclo di Vita richiama la necessità di rafforzare *l'identificazione degli aspetti ambientali indiretti*, includendo nell'Analisi le attività svolte nelle filiere a monte e a valle dei processi produttivi, spesso trascurate nelle prassi operative, indipendentemente dalla/e specifica/he responsabilità di conduzione e di svolgimento delle stesse (in capo, totalmente o parzialmente, a soggetti terzi quali appaltatori, trasportatori, etc.). Nella logica della ISO 14001:2015, **l'azienda è infatti chiamata ad identificare tutti i suoi aspetti ambientali**, indipendentemente dal fatto che questi si generino con il concorso di uno o più soggetti con cui essa interagisce. **Sarà la successiva valutazione a guidare l'azienda verso la definizione degli ambiti in cui intervenire e delle relative modalità da adottare** per gestire gli aspetti significativi, anche in relazione alla capacità di influenza e controllo dell'azienda nei confronti dei soggetti terzi.

²⁸ Una proposta metodologica è contenuta nelle Linee guida Assolombarda "ISO 14001:2015 - I Sistemi di Gestione Ambientale a un punto di svolta - Le novità della norma e le linee guida per l'applicazione dei nuovi requisiti" (2015).

Nella prospettiva del 231, la questione fondamentale riguarda l'identificazione dei "confini" del Modello Organizzativo, ovvero l'individuazione dei confini della responsabilità dell'azienda nello svolgimento di tutte quelle attività sensibili che – a diverso titolo e con differenti modalità – vengono gestite congiuntamente dall'azienda con soggetti terzi, per poi definire coerentemente il relativo sistema di controlli. Il reato può infatti essere realizzato non solo dai soggetti apicali, ma anche da altri soggetti operanti *con* e *per* l'impresa – quali tipicamente i fornitori di servizi, inclusi i consulenti – qualora questi pongano in essere una condotta "nell'interesse" o "a vantaggio" dell'ente. Allo stesso tempo, è chiaro come i fornitori (e in generale i soggetti terzi) non siano tutti "uguali" in termini di sensibilità delle attività svolte in ottica 231. In questo senso, **l'identificazione degli aspetti ambientali secondo una Prospettiva di Ciclo di Vita è quindi un'attività concettualmente più ampia della mappatura delle attività sensibili ai fini del Modello 231**, anche in relazione alla definizione delle modalità di gestione e di controllo di tali attività mirate alla prevenzione dei reati (si veda, in merito il Capitolo 7, in tema di rapporto con i fornitori).

Con riferimento specifico al tema degli **aspetti ambientali legati al prodotto**, occorre interrogarsi, in prospettiva 231, sulla possibile sussistenza di un rischio di reato, per l'azienda, rispetto a fenomeni di inquinamento (o di disastro) ambientale riconducibili alla stessa azienda in qualità del produttore del bene. Tale ipotesi potrebbe configurarsi nei casi in cui vi siano dei requisiti legislativi ambientali che il produttore è chiamato a rispettare in sede di progettazione del prodotto, come ad esempio quelli contenuti nella disciplina RoHS relativamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche o nella disciplina sulle sostanze chimiche. Naturalmente, tale valutazione prescinde – nella sua logica general-preventiva - dalle evidenti difficoltà di individuare il nesso di causa tra la violazione del requisito da parte del fabbricante del prodotto e l'evento di inquinamento o di disastro.

B.3) Misurazione e Quantificazione degli Aspetti Ambientali

Nella prospettiva della prevenzione degli illeciti (in particolare di quelli ex Legge 68), l'esame delle attività e l'identificazione dei relativi aspetti ambientali dovrebbe essere mirato, come anticipato, a **comprendere il potenziale contributo dell'operato dell'azienda allo stato e all'evoluzione dei parametri ambientali** che definiscono le matrici del territorio su cui insistono le attività. In questo senso, la capacità di misurazione e la quantificazione degli aspetti ambientali rappresentano elementi chiave. Più in generale, soprattutto nel caso di parametri ambientali per i quali la legislazione preveda il rispetto di specifici limiti, risulta molto utile **l'utilizzo di indicatori di conformità**, volti a misurare il "gap" tra dati aziendali e limiti legislativi previsti, in grado di fornire una misura della capacità di soddisfare tali limiti e i vincoli. È bene evidenziare che tali indicatori sono finalizzati a misurare il grado di controllo che un'organizzazione esercita sui processi rilevanti dal punto di vista ambientale e non l'entità dell'impatto ambientale del suo operato o il contributo di questo all'evoluzione dei parametri ambientali.

B.4) Definizione delle Modalità di Attuazione degli Obblighi di Conformità

Come noto, la ISO 14001:2015 chiede alle organizzazioni di prendere in esame gli obblighi di conformità del Sistema – emergenti dall'Analisi del Contesto – per ricondurli alle diverse attività identificate in sede di Analisi. Scopo di questa attività è quello, in generale, di **comprendere come gli obblighi di conformità** – istanze provenienti dal contesto quale espressione dei bisogni e aspettative rilevanti delle parti interessate – **si leghino concretamente alla specifica realtà produttiva e operativa dell'azienda**. In pratica, l'azienda deve identificare quali sono le proprie attività maggiormente interessate dai diversi

obblighi di conformità e che quindi devono essere condotte in maniera tale da garantire la conformità e la rispondenza a tali obblighi.

Questo requisito della ISO 14001:2015 (solo implicitamente presente anche nella versione precedente dello standard e, anche per questa ragione, spesso trascurato nelle prassi operative) si "sposa" perfettamente con la prospettiva del Modello Organizzativo. L'attività implica infatti – rispetto agli obblighi di conformità di tipo legislativo – un esame approfondito delle attività dell'azienda soprattutto in termini di modalità operative e di prassi in essere, identificando ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte e analizzando le correlazioni con gli aspetti ambientali e con i requisiti legislativi identificati.



C) VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITÀ ASPETTI E RISCHI

Una volta mappate le attività aziendali e identificati i relativi aspetti, è necessario valutarne la significatività, sulla base di criteri che diano conto dell'entità delle modifiche sull'ambiente causate da tali aspetti, in condizioni di certezza (impatti) o di incertezza (rischi). Come noto, le metodologie esistenti per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali sono numerose e di complessità variabile, in funzione del numero, della tipologia dei criteri valutativi utilizzati e dei legami fra questi. Nei metodi basati sull'analisi del rischio, in particolare, la significatività è il risultato del prodotto della *probabilità* (o *frequenza*) di accadimento dell'evento che può provocare un impatto e della *gravità* (o *magnitudo*) delle sue conseguenze.

Nel contesto del percorso proposto, è utile sottolineare come l'approccio della ISO 14001:2015 volto a **distinguere i rischi in base al "bersaglio" colpito** – l'ambiente o l'organizzazione – **risulti utile e coerente anche in prospettiva 231**, proprio nella misura in cui suggerisce, indirettamente, di **utilizzare criteri diversi, per valutare la significatività di aspetti e rischi, in base alla diversa natura dei bersagli colpiti**:

- le diverse matrici ambientali (*aria, acqua, suolo, etc.*),
- oppure i diversi asset aziendali (*impianti, profilo legale, reputazione, etc.*).

In questo quadro, si suggerisce operativamente di valutare, in questa fase, gli aspetti ambientali e i rischi per l'ambiente utilizzando, per la magnitudo, criteri basati *unicamente sull'entità e sulla gravità delle conseguenze per l'ambiente naturale*, quali ad esempio:


- il rapporto con la capacità di carico del corpo ricettore;

- la sensibilità dell'area colpita;
- il contributo al peggioramento di una problematica ambientale (misurato, ad esempio, attraverso i fattori di caratterizzazione relativi alle corrispondenti categorie di impatto nell'ambito di una LCA);
- la reversibilità, o meno, dell'impatto;
- i livelli di inquinamento registrati da indicatori di stato di qualità delle matrici ambientali (rilevati, ad esempio, da centraline o da sistemi di analisi degli inquinanti sul territorio);
- la durata nel tempo dell'impatto (es.: rumore costante o sporadico);
- la tipologia di inquinante che genera l'impatto in questione (es.: tossico, cancerogeno, etc.).

La valutazione condotta sulla base di criteri "strettamente ambientali" mira a restituire all'azienda il quadro della significatività di aspetti e rischi ambientali unicamente in funzione delle potenziali conseguenze per l'ambiente, rimandando ad un momento successivo e distinto la valutazione dei rischi per l'organizzazione. Quest'ultima, specularmente, potrà essere condotta utilizzando, per la magnitudo, criteri volti a misurare l'entità delle conseguenze di tali rischi sugli asset aziendali, incluse quelle di natura sanzionatoria (pecuniaria e/o interdittiva) connesse agli illeciti 231.

In questo modo, è possibile **valorizzare l'Analisi ambientale sviluppata in conformità ai requisiti della ISO 14001:2015 anche ai fini del Modello Organizzativo**: la valutazione di aspetti e rischi ambientali così condotta diventa, infatti, *un input per la valutazione dei rischi 231*, come descritta nel successivo punto D).

Allo stesso tempo, l'esito della valutazione condotta in seno all'Analisi Ambientale potrebbe qualificare come significativi aspetti ambientali connessi ad attività non sensibili in ottica 231, per le quali cioè non sussiste una possibile commissione di reato (ad esempio, in relazione ad aspetti ambientali connessi all'approvvigionamento di una materia prima in contesti territoriali all'estero molto lontani dal sito produttivo dell'azienda o anche, più semplicemente, ad aspetti correlati al consumo energetico o idrico che non hanno fattispecie 231 correlate).



D) VALUTAZIONE RISCHI 231

Come si è visto, per la costruzione del Modello 231, occorre mappare ed analizzare le attività aziendali per giungere ad una rappresentazione esaustiva e documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti rispetto al contesto operativo di riferimento. Allo scopo, le attività condotte ai precedenti punti A, B, C forniscono una serie di dati e informazioni che costituiscono **elementi in entrata per la valutazione dei rischi di reato 231**:

- A)** L'Analisi del Contesto include la **mappatura dei requisiti e degli adempimenti legislativi**, identificati fra gli obblighi di conformità del Sistema e la **mappatura delle parti interessate**.
- B)** L'identificazione e l'analisi degli Aspetti ambientali supportano l'individuazione delle attività sensibili 231 nella misura in cui:
- l'identificazione degli aspetti ambientali avviene associando i limiti, i vincoli e gli adempimenti (obblighi di conformità) applicabili e soprattutto "posizionando" l'azienda rispetto ad essi;
 - **viene misurato il livello di conformità**, e non solo la prestazione ambientale (es.: distanza dai limiti, rispetto dei vincoli, storico delle non conformità e degli incidenti, mappe di rischio, etc.) e vengono creati relativi indicatori;
 - **vengono individuati, contestualmente, i soggetti** (interni o terzi) coinvolti nella generazione dei diversi aspetti e nell'attuazione degli obblighi di conformità alla legislazione ambientale;
 - l'analisi include l'**esame delle modalità operative** da cui scaturiscono gli aspetti ambientali, attività lacunosa nelle esperienze applicative, nel cui ambito ci si limita spesso all'indicazione della presenza di procedure, ma non vengono approfonditi i nessi causali tra modalità operative dell'azienda e generazione di un aspetto ambientale.
- C)** La valutazione degli aspetti e dei rischi fornisce, come si è visto, il **quadro della significatività rispetto alle matrici ambientali** del territorio interessato, quale input per la valutazione dei rischi 231.

Ai fini della valutazione dei rischi di reato, tutti questi elementi emergenti dall'Analisi Ambientale vanno integrati e messi in relazione con le peculiarità delle fattispecie di illecito previste dal regime di responsabilità di cui al Decreto 231. In particolare, come si è visto, le fattispecie di inquinamento ambientale e di disastro ambientale introducono un elemento di complessità alla valutazione dei rischi 231, quello della *condotta abusiva*, presupposto soggettivo per poter configurare tali ipotesi di illecito.

La valutazione della condotta abusiva

Si è visto nel Capitolo 1 come la condotta abusiva sia "agevolmente" riconducibile a tutta una serie di possibili occorrenze – relative a comportamenti posti in essere in modo clandestino, al di fuori di un'attività di controllo di tipo amministrativo di riferimento o, comunque, univocamente riconducibili a comportamenti illeciti – ma come tali situazioni non esauriscano il novero delle possibili casistiche. La formula "elastica" utilizzata dal Legislatore si lega all'impossibilità pratica di produrre, in sede legislativa, un elenco puntuale di tutte le situazioni astrattamente idonee a "giustificare" la condotta.

In questo quadro, occorre dotarsi, operativamente, di criteri-guida a supporto dell'identificazione dell'elemento soggettivo della condotta abusiva, nell'ambito della gamma complessiva di situazioni in cui il concetto risulta potenzialmente applicabile. Un importante riferimento, in questo senso, è rappresentato dalla *Relazione n. III/04/2015* prodotta dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione all'indomani dell'approvazione della Legge n. 68/2015.

Tale Relazione fornisce un'interpretazione del concetto, attraverso, fra l'altro, l'esame delle pronunce giurisprudenziali antecedenti la Legge 68, delineando la gamma delle possibili situazioni in cui può parlarsi di *condotta abusiva* (Figura 7).



Figura 7 – Le possibili configurazioni di condotta abusiva

Ad un estremo della gamma, si collocano le condotte che hanno "pacificamente" rilevanza, in termini di abusività, ovvero quei comportamenti e quelle **situazioni palesemente non conformi alla legislazione**, quali:

- l'operare in totale *assenza di titoli abilitativi* (tipicamente: autorizzazioni), o
- l'operare con *titoli scaduti o non conformi* all'attività autorizzata.

Di seguito, si possono collocare le **situazioni formalmente conformi al dato normativo, ma sostanzialmente abusive**, in cui la condotta potrebbe integrare gli aspetti della frode (e, quindi, del comportamento abusivo intenzionale), quali, ad esempio:

- un'autorizzazione *ottenuta in modo illecito o manifestatamente illegittimo* (fatta salva la buona fede), oppure
- l'operare con *elusione di leggi e regolamenti* o in violazione di un quadro prescrittivo

vincolante.

Le ultime due situazioni configurano, viceversa, situazioni non dolose/colposamente abusive, ma che espongono comunque a un rischio dal punto di vista della condotta, per negligenza o per colpa specifica consistente nella violazione delle norme vincolanti:

- l'operare in presenza di autorizzazione, ma *sforando sistematicamente e ripetutamente i limiti* prescritti dall'autorizzazione stessa, ovvero
- l'operare con autorizzazione non adeguata alle attività svolte (fatta salva la buona fede).

Con riferimento alla prima di queste due ultime casistiche, va sottolineato come spesso siano le stesse autorizzazioni a prevedere formalmente che il **ripetersi nell'operatività aziendale di anomalie o di emergenze, in assenza di un'analisi delle cause e di adozione di conseguenti misure correttive, possa configurare una violazione delle prescrizioni** contenute nell'autorizzazione stessa (e, dunque, una condotta abusiva).

È importante inoltre sottolineare come – anche nel caso di autorizzazioni vigenti ed ottenute legittimamente – il rispetto delle prescrizioni implichi il rispetto di *tutti gli elementi* sottoposti al vaglio dell'autorità competente in sede di presentazione della domanda, incluse le *condizioni di esercizio* dichiarate nella stessa (c.d. "prescrizioni implicite"), che costituiscono parte integrante delle prescrizioni da rispettare. Una loro violazione potrebbe quindi potenzialmente configurare una "condotta abusiva". Ciò fatta salva la considerazione che, laddove per uno stesso aspetto sia presente una prescrizione esplicita nell'autorizzazione ed una "prescrizione implicita" nella domanda, la prescrizione esplicita è quella da prendere a riferimento per la valutazione della condotta.

Infine, l'ipotesi di "autorizzazione non adeguata alle attività svolte" costituisce l'ambito più complesso da delineare, entro il quale si possono ricomprendere numerose "situazioni-limite", anche molto diverse fra loro, per le quali non risulta possibile attribuire o meno, *a priori*, il carattere di abusività alla condotta. A questa ipotesi può infatti ricondursi sia il caso di attività in deroga esercite *al di fuori dei requisiti definiti per la deroga*, sia situazioni in cui l'inadeguatezza del titolo autorizzativo discenda dalla *dinamica temporale* che ha caratterizzato l'iter di ottenimento del titolo stesso. Può accadere, infatti, che l'autorizzazione non sia (più) adeguata alle attività svolte, perché è trascorso molto tempo dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione (corredata di tutti i dati e le informazioni pertinenti sull'operatività aziendale: assetto impiantistico, caratteristiche del ciclo produttivo, etc.) e l'ottenimento della stessa (in ragione dei tempi "burocratici" richiesti dall'iter di presentazione della domanda, ma anche della fisiologica evoluzione dell'operatività nel periodo di durata dell'autorizzazione).

L'inadeguatezza dell'autorizzazione potrebbe inoltre discendere, potenzialmente, in relazione alla comunicazione – in sede di presentazione della domanda – di dati molto puntuali e specifici, corretti e coerenti al momento dell'avvio dell'iter di presentazione, ma "fisiologicamente" rapidamente mutevoli nell'operatività aziendale (si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni concernenti le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo).

All'ipotesi di "autorizzazione non adeguata alle attività svolte" non può infine non ricondursi la

situazione più "banale", ovvero che la documentazione presentata in sede di autorizzazione contenga – per "semplice" negligenza e in assenza di dolo (quindi in situazione di "buona fede") – delle inesattezze, ovvero sia incompleta e/o imprecisa.



Rispetto al percorso complessivo di Analisi – sintetizzato in **Figura 8** – è utile aggiungere che l'output della Fase D potrebbe talora costituire anche un input per l'identificazione degli aspetti ambientali e non solo viceversa: in altri termini, potrebbe accadere di individuare attività sensibili solo in fase D, senza averle intercettate nelle fasi precedenti. In tal caso, potrebbe essere quindi necessario andare a rivedere il processo di identificazione degli Aspetti ambientali, per comprendere le ragioni per cui determinate situazioni non erano state considerate e integrare, ove opportuno, tale fase dell'Analisi.




Figura 8 – Analisi del Contesto e Analisi ambientale in prospettiva 231

Valutazione 231 ed evoluzione normativa

In chiusura di paragrafo, è opportuno svolgere una serie di considerazioni relative al tema della condotta abusiva rispetto agli aspetti ambientali *non* (ancora) *normati*, per i quali cioè il Legislatore non sia (o non sia ancora) intervenuto attraverso specifiche disposizioni, parametri o limiti da rispettare. In tutte le situazioni sopra descritte, nonostante l'indeterminatezza che caratterizza il concetto di condotta abusiva, l'esistenza di un limite normativo – e più in generale di una disciplina legislativa che regolamenti gli ambiti oggetto di analisi – rappresenta comunque un elemento di certezza rispetto a cui valutare la propria posizione, in termini di conformità, e definire e commisurare le relative misure preventive. Nel caso invece di aspetti e di ambiti *non normati*, che tipo di approccio è opportuno adottare in sede di identificazione delle attività sensibili rispetto ai rischi di reato di inquinamento e di disastro ambientale?

In questo ambito, dottrina e giurisprudenza hanno chiarito come, se da una parte il **principio di precauzione** costituisce oggi un **principio di sistema del diritto ambientale** a cui devono attenersi tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, dall'altra esso **non ha carattere direttamente precettivo** e, quindi, **autonoma rilevanza nella configurazione dell'illecito**²⁹. La giurisprudenza di legittimità, in particolare, sottolinea la necessità che vi sia sempre una stringente **verifica**, in concreto, della **prevedibilità** (oltre che della evitabilità) **dell'evento dannoso**.

In questo quadro, va richiamata ancora una volta l'importanza della realizzazione di un'**approfondita Analisi del Contesto**, quale strumento conoscitivo in grado di supportare concretamente l'azienda nella valutazione della significatività degli aspetti ambientali e dei rischi e, quindi, nella costruzione di un sistema di misure e di cautele preventive adeguato ed efficace. Dalla conduzione dell'Analisi del Contesto, un'azienda dovrebbe infatti essere in grado di "intercettare" la rilevanza di temi e aspetti ambientali, *anche qualora questi non abbiano ancora trovato formale espressione in obblighi di conformità di tipo legislativo*. Un indicatore della rilevanza dei temi e degli aspetti ambientali non normati è rappresentato, ad esempio, dal **livello di attenzione** a questi riservato **nell'evoluzione dei contesti legislativo e normativo**, da parte sia delle istituzioni che degli organi di normazione tecnica, che

²⁹ *In merito, la citata Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione afferma: "[...] la probabile importanza statistica delle manifestazioni colpose dei nuovi delitti potrebbe indurre a letture che accentuino il carattere direttamente precettivo del principio di precauzione – divenuto, con l'introduzione (nel 2008) dell'art. 3-ter del D. Lgs. 152/2006, un principio di sistema del diritto ambientale cui devono attenersi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private – e la sua conseguente rilevanza nella conformazione della colpa. Tuttavia, è bene precisare che ad una siffatta interpretazione – in uno con le perplessità espresse dalla dottrina che ritiene il principio di precauzione inidoneo a produrre autonomamente nuove regole cautelari - pare opporsi con fermezza la stessa giurisprudenza di legittimità, che sottolinea da sempre la necessità di una stringente verifica, in concreto, della prevedibilità (oltre che della evitabilità) dell'evento dannoso. La Corte di Cassazione ha affermato infatti che anche nell'ipotesi della violazione di quelle norme cautelari cd. elastiche, perché indicanti un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, è comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello: a maggior ragione, allora, poco spazio sembra residuare per una possibile rilevanza, ai fini dell'integrazione della colpa (generica), della inosservanza di comportamenti precauzionali non previamente tipizzati che, di volta in volta, pur nel rispetto delle regole cautelari invece tipizzate e dato per adempiuto l'unico obbligo positivo di informazione nei confronti della pubblica amministrazione, appaiano necessari - in base ad una valutazione ex ante - a sventare un rischio di evento inquinante o disastroso, individuato a seguito anche di una singola preliminare valutazione scientifica".*

dovrebbe normalmente emergere dall'Analisi quale "questione" significativa di cui tenere conto (nel SGA e, quindi, nel Modello Organizzativo). In particolare, nel caso di ambiti per i quali non esistano ancora parametri legislativi da rispettare (in termini, ad esempio, di limiti alle concentrazioni), i risultati dell'Analisi del Contesto normativo e scientifico dovrebbero fornire all'azienda preziose indicazioni in merito all'esistenza (o meno) di:

- BAT (*Best Available Techniques*);
- norme tecniche, *best practices* riconosciute o studi scientifici di fonti autorevoli (in campo ambientale, ma anche in ambiti disciplinari affini, quali la salute e sicurezza sul lavoro);
- riferimenti istituzionali ufficiali, anche laddove non si siano ancora tradotti in una legislazione vincolante con prescrizioni puntuali in termini di limiti e di parametri da rispettare (es.: Raccomandazioni della Commissione Europea),

da cui trarre evidenze e raccomandazioni specifiche che possano costituire validi riferimenti per l'adozione delle misure tecniche e operative. L'esistenza e l'autorevolezza di questi riferimenti potrebbero infatti, in un'eventuale sede di giudizio, far ritenere "prevedibile" l'evento dannoso di inquinamento o disastro, configurando l'ipotesi di condotta abusiva.

Il caso delle sostanze perfluoro alchiliche (PFAS)

Le sostanze perfluoro alchiliche (PFAS) sono composti che, a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso, si sono diffusi in tutto il mondo, utilizzati per rendere resistenti ai grassi e all'acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti ma anche per la produzione di pellicole fotografiche, schiume antincendio, detergenti per la casa. Come conseguenza dell'estensiva produzione e uso dei PFAS e delle loro caratteristiche chimiche, questi composti sono stati rilevati in concentrazioni significative nell'ambiente e negli organismi viventi. Nel 2006, l'Unione Europea ha introdotto restrizioni all'uso del PFOS, una delle molecole più diffuse tra i PFAS, da applicarsi a cura degli Stati Membri. Tuttavia, per le acque potabili non sono ancora definiti e non esistono limiti di concentrazione nella normativa nazionale ed europea (una bozza di direttiva è attualmente in corso di discussione).

Nel 2013 una ricerca sperimentale su potenziali inquinanti "emergenti", effettuata nel bacino del Po e nei principali bacini fluviali italiani dal CNR e dal Ministero dell'Ambiente, ha segnalato la presenza anche in Italia di PFAS in acque sotterranee, acque superficiali e acque potabili, con riferimento in particolare al territorio della bassa Valle dell'Agno (VI), ad alcuni ambiti delle province di Padova e Verona e ad una parte considerevole della rete idrografica del territorio.

Attraverso una Commissione Tecnica Regionale in Veneto, sono state attivate una serie di azioni finalizzate alla tutela prioritaria delle salute pubblica: interventi immediati in emergenza degli enti gestori dei servizi idrici integrati sull'acqua potabile per mettere in sicurezza la popolazione residente nell'area mediante l'istallazione di specifici filtri a carboni attivi per l'abbattimento delle concentrazioni dei PFAS; l'identificazione della fonte di pressione, l'individuazione di valori accettabili di concentrazione delle sostanze, l'attivazione di un sistema specifico di sorveglianza analitica, formazione degli operatori sanitari e non, la regolamentazione dell'utilizzo dei pozzi privati ad uso potabile; la contestuale attività di monitoraggio e controllo sulle acque.

5. Leadership, Ruoli e Responsabilità

Come il “Contesto dell’organizzazione”, anche il Punto norma 5 (“Leadership”) è una novità della ISO 14001:2015, priva di una corrispondenza diretta e univoca con un Punto norma della precedente versione dello standard: oltre al sotto-punto 5.1 – originale e dedicato espressamente a “Leadership e impegno” – vengono infatti rivisti e “riposizionati”, al suo interno, i requisiti relativi alla “Politica ambientale” (5.2) e ai “Ruoli, responsabilità e autorità nell’organizzazione” (5.3).

Queste modifiche mirano, nelle intenzioni dell’ISO, a dare attuazione all’obiettivo di rafforzare il legame tra gestione ambientale e core business dell’organizzazione. L’integrazione della gestione ambientale nelle strategie e nelle priorità di business aziendali non può infatti realizzarsi se non attraverso un maggiore coinvolgimento e impegno del Top Management nel SGA e l’esercizio di una leadership forte a sostegno del radicamento degli impegni ambientali dell’organizzazione nel business dell’azienda.

In questo contesto, il presente Capitolo affronta il tema dell’assetto organizzativo e delle responsabilità nel SGA rispetto alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001, alla luce in particolare delle implicazioni connesse ai nuovi requisiti sulla Leadership:

- nel primo paragrafo, i requisiti di “Leadership e impegno” previsti dal punto 5.1 della ISO 14001:2015 vengono rilette nella prospettiva del Modello organizzativo, esplicitandone i riflessi e le principali implicazioni in chiave “231”;
- nel paragrafo 5.2 viene delineato il ruolo della Politica Ambientale e il suo rapporto con il Codice Etico;
- nel paragrafo 5.3 gli approcci, le modalità e le prassi con cui oggi le aziende tendono a sviluppare l’assetto organizzativo del SGA vengono posti in relazione con i requisiti di “governance” richiesti dal D.Lgs. n. 231/2001, con l’obiettivo di fornire una serie di indicazioni utili a rafforzare e ad allineare il sistema di ruoli e responsabilità del SGA alle logiche e ai principi di funzionamento propri del Modello organizzativo.

5.1 I requisiti di Leadership in chiave “231”

I requisiti di Leadership enfatizzano dunque, in modo particolare, la necessità che il Top Management dell’organizzazione sia realmente coinvolto nella pianificazione delle attività a presidio della gestione degli aspetti (e dei rischi) ambientali e adotti uno stile di governance attivo e presente nei momenti chiave della vita del Sistema, stimolando ed incentivando le prime linee direttive dell’azienda ad operare con lo stesso obiettivo. Più in generale, nel quadro della ISO 14001:2015, ruoli, responsabilità ed autorità non sono più (solo) una questione di funzionamento del Sistema, ma, prima di tutto, una questione di leadership.

Si amplia, di conseguenza, lo spettro delle figure aziendali potenzialmente investite in via formale di specifici ruoli e responsabilità ambientali nel contesto dell'organizzazione aziendale.

Nel sotto-punto norma 5.1, i concetti di leadership e di impegno del Top Management sono declinati in una serie di accezioni e di significati specifici, che costituiscono veri e propri requisiti della ISO 14001:2015, con importanti implicazioni in chiave 231, riassunte in **Tabella 5**.

Rif. Punto norma 5.1, ISO 14001:2015	Riflessi e implicazioni in chiave "231"
<p>Il Top Management (i «soggetti apicali») deve dimostrare leadership e impegno nei riguardi del sistema di gestione ambientale:</p> <p>Assumendosi la <i>responsabilità dell'efficacia</i> del Sistema</p>	<p>Se la responsabilità «ultima» dell'efficacia del Sistema non è «delegabile», ciò significa che alcune decisioni (ad esempio in relazione alla messa a disposizione di adeguate risorse per il Sistema) e alcune attività (ad esempio: incontri con ODV) rimangono in capo ai vertici aziendali</p>
<p>Assicurando che la Politica ambientale e gli obiettivi ambientali siano definiti e <i>compatibili con l'indirizzo strategico</i> e con il <i>contesto dell'organizzazione</i></p>	<p>Se la tutela dell'ambiente deve essere «sostanziale» e non solo «formale», la leadership del Top Management deve assicurare:</p> <p>lo stanziamento a budget di risorse mirate a presidiare e a monitorare i profili di rischio connessi con le attività dell'impresa</p> <p>la conseguente pianificazione e adozione di presidi che tengano conto dell'evoluzione della tecnica e che si ispirino alle migliori tecnologie disponibili</p> <p>la definizione di obiettivi misurabili</p> <p>la previsione di indicatori di misurazione delle prestazioni ambientali</p> <p>la previsione di sistemi di monitoraggio e controllo che vadano oltre il mero aspetto documentale e formale/autorizzatorio, in grado di indagare e valutare l'adeguatezza dei presidi adottati e la tenuta delle proprie infrastrutture (es.: sistemi di ispezione in grado di testare la tenuta di tubature, condotte, cisterne e serbatoi interrati, ...)</p>
<p>Assicurando <i>l'integrazione dei requisiti del SGA nei processi di business</i></p>	
<p>Assicurando che <i>le risorse necessarie per il SGA siano disponibili</i></p>	
<p>Comunicando l'importanza di una gestione ambientale efficace e della conformità ai requisiti del SGA</p>	
<p>Assicurando che il SGA raggiunga i suoi «<i>esiti attesi</i>»</p>	
<p>Promuovendo il <i>Miglioramento Continuo</i></p>	
<p><i>Guidando e supportando le persone</i> nel contribuire all'efficacia del SGA</p>	
<p><i>Supportando gli altri ruoli manageriali rilevanti</i> nel dimostrare la loro leadership nelle rispettive aree di responsabilità</p>	

Tabella 5 – Requisiti di Leadership e implicazioni per il Modello organizzativo 231

5.2 La Politica Ambientale

Un passaggio chiave nel percorso di adozione e mantenimento di un SGA è costituito dall'adozione di una Politica Ambientale. La natura strategica e gli obiettivi generali di orientamento e di indirizzo propri di questo documento nella logica delle norme di Sistema ne fanno un elemento del SGA non immediatamente e integralmente sovrapponibile né assimilabile al Codice Etico previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.

In termini generali, il Codice Etico, nelle aziende, esprime una serie di principi e di valori cui ispirarsi nella conduzione delle attività, laddove invece la Politica Ambientale declina i principi e i valori aziendali nel campo specifico della gestione ambientale. Allo stesso tempo, la Politica include elementi che traducono gli impegni del Top Management al rispetto della conformità alla normativa ambientale, al miglioramento continuo, al mantenimento e all'aggiornamento del SGA, in linea con quanto richiesto dal Modello organizzativo. In questo senso, **la Politica Ambientale può costituire un "cardine" del Codice Etico**, laddove si proceda a una revisione/rilettura del documento, finalizzata a garantire omogeneità con i principi e con i valori del Codice e la si utilizzi come reale strumento di trasmissione della leadership.

Per ottenere questi risultati, è utile anzitutto rivedere il documento di Politica Ambientale nel modo in cui è tradizionalmente concepito dalle aziende nell'ambito dei Sistemi di Gestione Ambientale, al fine di potenziarne l'approccio, l'utilizzo e i contenuti (**Tabella 6**).

	POLITICA AMBIENTALE	CODICE ETICO
Approccio e finalità	Comunicare gli obiettivi di tutela ambientale e sancire formalmente l'impegno aziendale al loro soddisfacimento	Declinare principi e valori aziendali di riferimento in norme di comportamento (<i>sanzionabili</i>)
Destinatari	Non solo i dipendenti, ma anche la generalità degli stakeholder esterni (istituzioni, comunità locale, fornitori, etc.)	Principalmente i dipendenti, con un'eccezione nel caso dei fornitori (esterni)
Contenuti	Sottoscrizione di obiettivi di carattere generale, che impegnano l'azienda nel suo complesso	<i>Prescrittivi</i> , in termini di comportamenti individuali da adottare da parte dei soggetti operanti in azienda con diversi ruoli e funzioni

Tabella 6 – Elementi di distinzione tra una Politica Ambientale e un Codice Etico "tradizionalmente intesi"

In particolare, la Politica Ambientale andrebbe rivista e potenziata per trasformarla:

- da un documento fondato sull'enunciazione di valori e principi guida – elemento che consente di avvicinarlo al Codice Etico – a un documento che abbia anche **carattere "prescrittivo" di determinati comportamenti**;
- da un documento che racchiude gli impegni dell'azienda "indistintamente considerata", a un documento di **impegni specifici**, sia per il vertice (i "soggetti apicali" nella logica "231"), sia per i singoli lavoratori, sia per i terzi con cui l'azienda interagisce;
- da un documento che costituisce essenzialmente un canale per informare sulle scelte aziendali, a un documento che venga adottato come **"codice comportamentale"** (sul tema del rapporto tra SGA e sistema disciplinare del Decreto 231 si veda, in particolare, il paragrafo 6.3 delle presenti Linee guida).

In questo quadro, ancora una volta le innovazioni apportate dalla ISO 14001:2015 contribuiscono a rafforzare i legami tra Sistema di Gestione Ambientale e Modello organizzativo: in **Tabella 7** sono illustrate alcune significative implicazioni in chiave 231 dei nuovi requisiti della Politica Ambientale secondo quanto previsto dal nuovo Punto norma 5.2.

Rif. Punto norma 5.2, ISO 14001:2015	Riflessi e implicazioni in chiave "231"
<u>Adeguatezza della Politica Ambientale rispetto al contesto</u> , inclusa la natura, la scala e gli impatti ambientali delle attività, prodotti e servizi dell'azienda	Rafforza l'esigenza di conoscere le condizioni ambientali e territoriali del contesto di riferimento e di definire, di conseguenza, obiettivi di tutela del bene ambiente coerenti e appropriati
Inclusione, nella Politica Ambientale, dell'impegno alla <u>protezione dell'ambiente</u> , inclusa la prevenzione dell'inquinamento e <u>altri impegni specifici rilevanti per il contesto</u>	Impegno più ampio – in coerenza con i requisiti sul rischio – inclusivo di tutte le dimensioni in cui si articola la tutela dell'ambiente: precauzione, prevenzione, mitigazione, ripristino
Inclusione, nella Politica Ambientale, dell' <u>impegno al soddisfacimento degli obblighi di conformità</u>	Comprende l'impegno al soddisfacimento degli obblighi di conformità connessi alle istanze e aspettative delle parti interessate più direttamente coinvolte nel Modello 231: <ul style="list-style-type: none"> • l'Organismo di Vigilanza, • ma anche le comunità locali, anche rispetto alla tutela della loro salute ed integrità fisica, che costituiscono, a tutti gli effetti, delle componenti della tutela ambientale.

Tabella 7 – Le implicazioni in chiave 231 dei requisiti sulla Politica Ambientale

A fronte di tali implicazioni, i contenuti che le aziende tipicamente includono in una Politica Ambientale (a partire dai contenuti "minimi" prescritti dagli standard di riferimento) dovrebbero evolversi per tenere in conto le esigenze più specifiche del 231. Ad esempio, il principio saldamente radicato nel Modello 231 del *rispetto della legalità* – che nell'ambito del Codice Etico implica, da un lato, il rispetto della normativa vigente in tutti i Paesi in cui l'ente opera da parte dei dipendenti e di tutti i soggetti che intrattengono relazioni con esso,

dall'altro l'impegno dell'ente stesso a sensibilizzare, informare e formare adeguatamente tutti i soggetti interessati – dovrebbe tradursi, nella Politica Ambientale, in una rafforzata necessità di perseguire continuamente non solo la *garanzia di conformità nel tempo* – concetto già assimilato dalle Politiche Ambientali adottate oggi dalle aziende – ma, ad esempio, anche *la capacità di prevenire i reati e di adeguarsi con anticipo* ai requisiti della legislazione attesa, in modo da minimizzare i rischi di reato.

Operativamente, la necessità di esplicitare il legame e il rapporto tra il Codice Etico e la Politica Ambientale può poi esprimersi in diverse forme: è possibile richiamare esplicitamente la Politica Ambientale nel Codice Etico (e viceversa), ovvero procedere ad una vera e propria integrazione dei contenuti in un documento formalmente unico. La Politica ambientale deve diventare anche uno strumento di trasmissione della leadership, più in linea con la natura del Codice Etico.

La **Tabella 8** riepiloga le indicazioni principali su come reimpostare e declinare i principi-guida più comuni della Politica Ambientale, verso una più "olistica" considerazione delle esigenze del 231.

Gli impegni e i contenuti "tipici" della Politica Ambientale	Riformulati ed esplicitati in coerenza con gli impegni e con i contenuti di un Codice Etico in prospettiva 231
Conformità normativa e obblighi di conformità	Prevenzione dei reati e "legalità" Anticipazione normativa futura
Miglioramento continuo	Impegno al continuo aggiornamento e monitoraggio della valutazione dei rischi di reato
Prevenzione dell'inquinamento	Prevenzione dei <i>rischi</i> di inquinamento
Rapporti con i fornitori (aspetti ambientali indiretti)	Garanzia di correttezza dei rapporti nei confronti dei fornitori
Comunicazione	Trasparenza

Tabella 8 – L'evoluzione della Politica Ambientale in chiave 231

Le considerazioni svolte possono infine essere illustrate, operativamente, attraverso un esempio di Politica Ambientale arricchita e migliorata in prospettiva di una sua maggiore aderenza ai requisiti del Modello organizzativo 231, presentata in **Tabella 9**. Rispetto a una versione "base" della Politica Ambientale, sviluppata in modo convenzionale nell'ambito di un Sistema di Gestione Ambientale, le revisioni e le possibilità di miglioramento in chiave 231 sono evidenziate in grassetto e/o in grassetto barrato.

POLITICA AMBIENTALE DELLA GIDIELLE SPA

La Gidielle SpA considera la protezione dell'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile fattori strategici nell'esercizio e nello sviluppo delle proprie attività nel proprio contesto di riferimento e determinanti per consolidare la propria leadership sul mercato.

La Politica Ambientale si fonda sull'assunzione dei seguenti impegni fondamentali e sull'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale quale quadro di riferimento per il loro perseguimento:

- il soddisfacimento di tutti i propri obblighi di conformità e, in particolare, il rispetto di tutta la legislazione, regolamentazione e normazione applicabile, ponendo particolare attenzione all'aggiornamento continuo delle prescrizioni legali **ed alla prevenzione di ogni forma di illecito in materia ambientale;**
- il miglioramento continuo delle prestazioni, con l'obiettivo di migliorare le caratteristiche ambientali dei prodotti e servizi dell'azienda e di ridurre gli impatti ambientali diretti e indiretti **e i rischi per l'ambiente** connessi all'esercizio delle attività;
- la diffusione della cultura e della sensibilità verso la tutela dell'ambiente da parte dei portatori di interesse interni ed esterni e **la diffusione della responsabilità e del rispetto della normativa e della legalità in materia ambientale nei confronti di tutti i soggetti con cui l'azienda interagisce, nella propria filiera e nella collettività.**

In linea con tali principi, l'azienda si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- prevenire situazioni che possono causare danni all'ambiente ed alla salute delle persone nell'ambito delle ~~proprie~~ **proprie** attività **proprie e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente od occasionalmente, operano in collaborazione con o per conto dell'azienda (fornitori, appaltatori e subappaltatori);**
- promuovere una sistematica e costante riduzione dei propri consumi energetici e idrici;
- minimizzare la produzione di rifiuti ed ottimizzare il riciclaggio ed il recupero degli stessi;- monitorare e ~~sorvegliare controllare~~ **gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte, nonché monitorare nel tempo le condizioni di conformità e la prevenzione degli eventuali rischi di illeciti;**
- promuovere la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei propri lavoratori affinché condividano ed attuino la presente Politica Ambientale **e adottino comportamenti conformi ai principi in essa espressi e formalizzati nel Sistema di Gestione Ambientale, con il fine di ridurre progressivamente gli impatti sull'ambiente e i rischi connaturati alle attività che essi svolgono;**
- promuovere la sensibilizzazione ed il coinvolgimento ~~dei propri fornitori~~ **di tutti i soggetti della filiera** affinché attuino procedure ambientalmente corrette **e applichino costantemente principi di responsabilità e legalità in materia ambientale in tutte le operazioni che essi svolgono in collaborazione con o per conto della nostra azienda.**

La Direzione della Gidielle SpA si impegna dunque a mettere in essere tutte le misure e le risorse economiche, tecniche e umane necessarie al perseguimento di questi obiettivi, in coerenza con gli impegni sottoscritti, e ne verifica periodicamente il grado di attuazione e raggiungimento.

Tabella 9 – Un esempio di Politica Ambientale “rivisitata” in chiave 231

5.3 Assetto organizzativo, ruoli e responsabilità

Ai fini della “costruzione” di un Modello Organizzativo 231, la struttura organizzativa aziendale deve articolarsi, com'è noto, in un sistema formalizzato e chiaro in termini di:

- attribuzione di ruoli e di responsabilità;
- definizione di linee di dipendenza gerarchica;
- descrizione di compiti e mansioni.

L'organizzazione aziendale deve essere impostata, inoltre, in modo da assicurare il rispetto di una serie di principi di controllo, mirati a garantire l'efficacia del Modello nel prevenire e nel contrastare i rischi di reato precedentemente identificati:

- il principio della **documentabilità delle operazioni**, volto a garantire la tracciabilità e a dare evidenza documentale delle modalità di autorizzazione, esecuzione, registrazione e verifica di ogni operazione aziendale e dei rispettivi soggetti coinvolti;
- il principio di **separazione delle funzioni**, finalizzato ad evitare che un singolo processo/attività possa essere gestito in autonomia da un solo soggetto all'interno dell'azienda (segregazione di ruoli, poteri e attività e “4 eyes principle”);
- il principio della **documentazione dei controlli**, in base al quale deve essere garantita adeguata evidenza documentale dell'effettuazione di tutti i controlli presenti nel sistema, inclusi quelli di supervisione.

Sul piano applicativo, il rispetto di tali principi si manifesta attraverso la realizzazione di protocolli generali di controllo, mirati alla definizione della struttura organizzativa e del suo funzionamento e di protocolli specifici, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'azienda in relazione ai reati da prevenire. Nel quadro descritto, rispetto ai SGA, risulta necessario rafforzare soprattutto due elementi che, da un lato, costituiscono le vere e proprie “fondamenta” del Modello 231, dall'altro, presentano significative lacune nell'esperienza applicativa dei Sistemi di Gestione Ambientale:

1. la **separazione dei ruoli e delle funzioni** e
2. il **processo di formazione delle decisioni**.

La separazione dei ruoli e delle funzioni

Relativamente al primo punto, occorre anzitutto superare la diffusissima tendenza dei SGA progettati e attuati dalle aziende a ricondurre le funzioni di governance e di guida del Sistema a un'unica figura – tipicamente il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale – e adoperarsi, invece, al fine di distribuire maggiormente ruoli, compiti e responsabilità attinenti alla gestione ambientale nell'organigramma aziendale e, più in generale, nei documenti aziendali che sanciscono formalmente tali ruoli e responsabilità. Ciò implica il **coinvolgimento diretto del Top Management**, chiamato, in primo luogo, a **definire e a mantenere adeguata la struttura organizzativa**, rappresentata attraverso un

organigramma che mostri con chiarezza la linea datoriale, le posizioni organizzative esistenti e le linee gerarchiche e funzionali che le collegano, evidenziando quelle aventi responsabilità diretta in materia di ambiente.

È immediato riscontrare come queste implicazioni si sposino perfettamente con gli obiettivi dell'ISO alla base dei nuovi requisiti inerenti la leadership. Come si è anticipato, l'esercizio della leadership da parte dei vertici aziendali è la leva fondamentale per realizzare l'obiettivo dell'"integrazione del Sistema nel business", con un duplice significato:

- come leadership *diretta* da parte del Top Management (che si esprime a partire dalla concreta integrazione della Politica Ambientale nella visione e negli indirizzi strategici dell'azienda);
- ma anche come *leva* che il Top Management deve utilizzare per coinvolgere attivamente nel SGA le figure che esercitano ruoli di leadership nei diversi processi chiave attraverso cui principalmente si definisce e si realizza – a livello sia strategico sia operativo – il business dell'organizzazione (quali ad esempio la progettazione, gli acquisti, il budgetting, il marketing, la ricerca e sviluppo, etc.). Si è visto come, fra i requisiti in capo al Top Management, vi sia quello di *"supportare gli altri ruoli manageriali rilevanti nel dimostrare la loro leadership nelle rispettive aree di responsabilità"*.

Giova notare come il Punto norma 5.3 richieda esplicitamente che il Top Management assicuri che, all'interno dell'azienda, siano definiti, assegnati e comunicati – a tutti i livelli pertinenti dell'organizzazione – ruoli e responsabilità atti a garantire che il SGA sia conforme ai requisiti dello standard. La tradizionale figura del "Rappresentante della Direzione" è richiamata solo nell'Appendice della norma, unicamente quale esempio di possibile figura investita del ruolo e dell'autorità per riferire all'alta direzione sulle prestazioni del SGA.

Sempre in tema di separazione dei ruoli e delle funzioni, è opportuno inoltre rafforzare la capacità dei SGA di definire **poteri decisionali e di spesa delle figure coinvolte ed esplicitare i meccanismi di delega**, tradizionalmente deboli nel SGA³⁰.

A tal proposito, peraltro, nell'ambito delle organizzazioni complesse, è opportuno distinguere, in via preliminare:

- la **delega di gestione (o di attribuzione)**, cioè l'atto con cui, tipicamente, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 c.c., concentra in capo a uno o più amministratori le attribuzioni connesse alla posizione di garanzia dell'organo collegiale (i cui membri, in assenza di tale delega, dunque della individuazione del consigliere quale Datore di lavoro e/o quale responsabile ambientale dell'impresa, rispondono tutti degli eventuali illeciti commessi nell'ambito dell'attività dell'impresa amministrata);

³⁰ Con riferimento in particolare al tema delle deleghe, la normativa ambientale presenta alcune differenze a confronto con il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (TUS). Mentre, infatti, l'art. 16 del TUS specifica che, in caso di deleghe di funzioni, il datore di lavoro risponde di omessa vigilanza sull'organizzazione - a meno che non abbia adottato un modello di organizzazione e controllo in linea con quanto previsto dall'art. 30, comma 4 - né il d.lgs. 121/2011 né il d.lgs. 152/2006 trattano il tema delle deleghe di funzioni. L'imprenditore che opera in campo ambientale non può perciò avvalersi, se adotta il meccanismo della delega di funzioni, di alcuna presunzione favorevole in relazione alla colpa in vigilando, anche se dimostra di avere predisposto e attuato un modello organizzativo (Cfr. ASSONIME, Circolare n.15 del 20 maggio 2012 - Reati ambientali e responsabilità amministrativa degli enti, 2012).

- la **delega di funzioni**, cioè l'atto con cui il soggetto titolare di determinate funzioni e dei connessi obblighi (c.d. posizione di garanzia) – il delegante (individuato nell'organo collegiale o nell'amministratore che ha ricevuto la delega di gestione di cui sopra) – trasferisce dette funzioni e i connessi compiti a un soggetto diverso – il *delegato* – che subentra così negli obblighi facenti capo al delegante e nelle corrispettive responsabilità (penali, civili, amministrative); essa è finalizzata a realizzare la mitigazione del rischio di responsabilità mediante attuazione della c.d. segregazione delle funzioni;
- l'**incarico di esecuzione**, che implica l'attribuzione a un terzo di compiti meramente attuativi/esecutivi di decisioni assunte dal soggetto che conferisce l'incarico, senza alcun trasferimento della relativa posizione di garanzia e delle connesse responsabilità.

È opportuno ricordare brevemente come la delega di funzioni in materia ambientale, seppur non espressamente tipizzata dal Legislatore (in particolare, nel testo del D. Lgs. n. 152/2006), sia pacificamente riconosciuta in giurisprudenza. Tale istituto trova come proprio immediato referente la delega di funzioni in materia prevenzionistica, la cui ammissibilità – pur riconosciuta dalla giurisprudenza già prima del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro – è stata affermata positivamente con l'articolo 16 del D. Lgs. n. 81/2008, subordinandone l'efficacia a una serie di requisiti formali e sostanziali (peraltro, soltanto in parte coincidenti con quelli in passato individuati in via pretoria)³¹.

La costante giurisprudenza di legittimità³², riprendendo l'originario orientamento in materia di sicurezza sul lavoro (poi trasfuso, seppur in parte, nell'articolo 16 del D. Lgs. n. 81/2008), ha tradizionalmente ammesso la **delega ambientale** in costanza dei seguenti **requisiti di natura oggettiva e soggettiva**:

- **carattere puntuale ed espresso della delega**, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale³³;
- **effettivo trasferimento dei poteri** in capo al delegato con attribuzione di una completa autonomia decisionale e gestionale e con piena disponibilità economica;
- **capacità e idoneità tecnica del delegato**, ossia titolarità in capo al delegato delle competenze professionali e tecniche per lo svolgimento del compito affidatogli;

³¹ *Ai sensi dell'art. 16, comma 1 D. Lgs. n. 81/2008, la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa (c.d. residuo non delegabile ex art. 17), è ammessa a condizione che: a) risulti da atto scritto recante data certa; b) il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) sia accettata dal delegato per iscritto. Alla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.*

³² *Cass., sez. III, 23 giugno 2017, n. 31364; Cass., sez. III, 12 gennaio 2017, n. 9132; analogamente, Cass., sez. III, 16 maggio 2007, n. 26708; Cass., sez. III, 7 novembre 2007, n. 6420; Cass., sez. II, 3 agosto 2000, n. 8978; Cass., sez. III, 1 luglio 1998, n. 9160).*

³³ *Il requisito della certezza della delega impone che essa abbia un contenuto chiaro, puntuale, completo e ben determinato, riportante la specifica indicazione dei poteri delegati, così da non lasciare dubbi circa la portata del conferimento stesso, sicché in caso contrario non si può considerare dismesso da parte del delegante il potere relativo alla stessa attività delegata (Cass., sez. III, 11 giugno 2004, n. 26390), senza che sia ammessa una delega "implicita", cioè desumibile dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti (Cass., sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 39).*

- **necessità della delega**, nel senso che il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
- **divieto di ingerenza** da parte del delegante;
- **insussistenza di una richiesta di intervento del delegato**;
- **esistenza di una prova certa in ordine al conferimento della delega**.

Occorre sottolineare, peraltro, come il requisito della necessità della delega, in accordo con un isolato precedente³⁴, sia stato oggetto di un recente *revirement* della Cassazione, sul presupposto di una rilevata asimmetria con l'attuale normativa prevenzionistica (settore in cui, nel passato, tale requisito era imposto³⁵, per essere poi eliminato dal Legislatore). La Cassazione ha, in particolare, affermato che, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, tra i requisiti di cui è necessaria la compresenza non è più richiesto che il trasferimento delle funzioni delegate debba essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa³⁶ e che pertanto lo strumento della delega possa ritenersi generalmente adottato anche nelle imprese meno complesse. Tale opzione interpretativa è stata ancor più di recente confermata dalla Cassazione, che ha precisato come il criterio oggettivo dimensionale che giustifica la delega non debba essere inteso in senso *quantitativo* (appunto con riferimento alle dimensioni dell'impresa), ma in senso *qualitativo* (cioè con riferimento alle concrete esigenze organizzative dell'azienda, in relazione alla complessità dei compiti da assolvere all'interno della stessa)³⁷.

Relativamente alla responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, la Cassazione ha ulteriormente evidenziato la centralità dell'individuazione di un sistema di poteri chiaro e coerente nell'ambito del Modello 231, affermando che *"la mancanza di deleghe di funzioni [...] è fatto che di per sé prova la mancanza di un efficace modello organizzativo adeguato a prevenire la consumazione del reato da parte dei vertici societari"*. Se tale assunto non può valere come regola generale assoluta, dovendo la necessità e la possibilità di ricorrere allo strumento della "delega di funzioni" con efficacia esterna essere valutato caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'impresa, pare indubbio che una delle prime operazioni da compiersi ai fini della implementazione di un Modello 231 idoneo sia quello di identificare, secondo il principio di effettività, il "chi fa cosa" nell'ambito dell'organizzazione delle attività aventi rilevanza ambientale e di formalizzare in modo adeguato tali compiti. Il SGA può essere lo strumento più efficace per declinare in modo concreto tale sistema di poteri, compiti e responsabilità³⁸. Con riferimento al tema delle deleghe di funzioni nel SGA, occorre fare due considerazioni in particolare:

- una prima considerazione riguarda la possibilità del **ricorso alla delega nel contesto dei requisiti di leadership** sanciti, in particolare, dal Punto norma 5.1 che, come si è visto,

³⁴ Cass., sez. III, 23 giugno 2004, n. 28126.

³⁵ Cass., sez. IV, 28 settembre 2006, n. 2592; Cass., sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 12794.

³⁶ Cass., sez. III, 2 luglio 2015, n. 27862.

³⁷ Cass., sez. III, 20 novembre 2017, n. 52636 (conforme, Cass., sez. III, 12 gennaio 2017, n. 9132).

³⁸ Cass., sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9132

attribuisce una serie di requisiti "inderogabili" in capo al Top Management. Sotto questo profilo, va precisato che la norma riconosce la possibilità che l'alta direzione non possa condurre personalmente (soprattutto nelle aziende più grandi e complesse) tutte le azioni che, ai sensi dei requisiti dello standard, prevedono un suo coinvolgimento e ruolo di guida e ne deleghi, quindi, la conduzione ad altre figure all'interno dell'organizzazione;

- la responsabilità ultima della realizzazione di tali azioni resta, tuttavia, sempre in capo al Top Management a cui spetta, fra l'altro, il compito di garantire un'adeguata disponibilità di risorse per il Sistema. In altri termini, è necessario che sia garantita **l'effettività delle deleghe**, in termini:
 - sia di *coerenza dei compiti e delle responsabilità assegnate con l'inquadramento in azienda* delle risorse a cui tali responsabilità e compiti vengono attribuiti;
 - sia di *poteri di spesa coerenti con le deleghe assegnate* (sul punto, si veda anche il Capitolo successivo sulle risorse).

Per aumentare la chiarezza nella definizione dei ruoli previsti dal SGA, può anche risultare utile descrivere più in dettaglio – in procedure, mansionari o matrici delle responsabilità – i meccanismi di interazione funzionale tra ruoli e, soprattutto, le distinte responsabilità "reciproche". Sotto questo profilo, va sottolineato come nella prevenzione dei reati ambientali vi sia, in generale, un elemento di difficoltà aggiuntivo rispetto ad altre tipologie di reato contemplate dal D.Lgs. n. 231/2001, connesso al fatto che, le fattispecie di reato ambientale interessano spesso anche i livelli più bassi e operativi dell'organigramma aziendale, funzionalmente e gerarchicamente "lontani" dal Top Management, il quale pure è chiamato a rispondere, secondo il meccanismo della "culpa in eligendo" e della "culpa in vigilando", delle violazioni materialmente commesse dai sottoposti. Risulta pertanto cruciale adottare, nelle procedure gestionali e nelle prassi operative, meccanismi di verifica e controllo incrociati, utilizzando, ad esempio, l'approccio cosiddetto delle "ridondanze", già maturo nelle esperienze aziendali nella gestione degli impianti e delle tecnologie. Queste ultime possono essere ridondanze *organizzative* (ad esempio prevedendo attività di controllo sulle figure preposte ai controlli), ma anche *tecniche* (ad esempio adottando doppi dispositivi, quali misuratori di temperatura, o doppie analisi su parametri ambientali dei processi produttivi), ed essere svolte fisicamente da personale aziendale a ciò deputato, oppure "automatizzate" attraverso l'uso di dispositivi e computer.

Il processo di formazione delle decisioni

Anche il processo di formazione delle decisioni risulta spesso sottovalutato nell'ambito dei SGA, che tendono a dare maggiore importanza alla regolamentazione dei comportamenti e delle prassi operative piuttosto che alla loro legittimazione attraverso l'esercizio dei poteri decisionali connessi ai ruoli in azienda. Da questo punto di vista, si possono esplicitare alcune indicazioni utili a rafforzare i processi di formazione delle decisioni nei SGA:

- in primo luogo, è utile **descrivere, nei documenti del Sistema, i processi decisionali e non solo le modalità attraverso cui si svolgono determinate attività**. Sotto questo profilo, si pensi a quanto risulta prassi comune, nelle procedure aziendali di Sistema, l'utilizzo di locuzioni impersonali, del tipo "*si interviene per ...*", laddove sarebbe invece opportuno specificare "*chi interviene per...*". È evidente come, nel primo caso, il documento si limiti a descrivere una determinata modalità attuativa di una decisione la cui responsabilità *non viene esplicitamente formalizzata* nel documento;

- **descrivere non solo l'azione, ma l'input decisionale da cui questa è scaturita e da cui viene legittimata.** Sempre in termini di linguaggio utilizzato, le procedure e gli altri documenti di Sistema dovrebbero quindi adottare un approccio che eviti il frequente "equivoco" che porta a confondere la responsabilità di una determinata *decisione* con la responsabilità di *attuazione della stessa*, esplicitando chiaramente le attività e le mansioni eseguite dal personale addetto su indicazione del personale responsabile di deliberarne l'attuazione (ad esempio: "*su indicazione del responsabile del reparto, il capoturno provvede a...*");
- **adottare registrazioni che consentano sempre di tracciare i processi decisionali** attuati (ad esempio il funzionamento della "catena di comando"), ovvero di tracciare eventuali deroghe a tali processi che possono manifestarsi rispetto alle modalità operative codificate nelle procedure aziendali. In quest'ultimo caso, è evidente che un'eventuale deroga possa e debba essere decisa e attuata sempre nel rispetto della normativa, essere adeguatamente motivata ed avere carattere di eccezionalità rispetto alle attività e ai processi decisionali formalizzati in procedura;
- **descrivere chiaramente nelle procedure e nelle istruzioni operative i flussi di comunicazione** attraverso cui si esplicano le decisioni (sul ruolo della comunicazione interna si veda anche il Capitolo 7).

In chiusura di paragrafo è utile arricchire le considerazioni svolte con due esempi. Il primo esempio mira a illustrare operativamente il rapporto tra protocolli generali e protocolli specifici ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 in materia di reati ambientali. In Tabella 10 è riportato un estratto da un protocollo generale 231 di un Modello organizzativo, nell'ambito del quale si riconosce formalmente il Sistema di Gestione Ambientale ed il suo assetto documentale quale *presidio principale del sistema di controlli preventivi dei reati ambientali*. Nella sua semplicità, l'esempio non rappresenta tuttavia la pratica oggi adottata dalla maggioranza delle aziende dotate sia di un SGA sia di un Modello Organizzativo 231: in molti casi, infatti, nelle esperienze aziendali ad oggi maturate, i due strumenti sono ancora estranei l'uno all'altro, sia sul piano formale sia su quello sostanziale. Si pensi, banalmente, a tutti quei casi di aziende in cui il presidio sui rischi di reato è demandato esclusivamente all'ufficio legale, con poca o nessuna interazione e relazione con le funzioni deputate a svolgere operativamente le attività sensibili a rischio di commissione dei reati stessi.

PROTOCOLLO GENERALE 231 – PARTE RELATI VA AI REATI AMBIENTALI
<p>[...] <i>La Società opera in conformità ad un Sistema di Gestione Ambientale (di seguito: SGA) strutturato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001, come formalizzato all'interno del Manuale del SGA, che rappresenta il documento di primo livello per la gestione dei rischi ambientali e che rimanda a procedure operative e gestionali applicate ad ogni attività operativa della Società.</i></p> <p>Il SGA si configura come presidio di controllo principale, da rispettare da parte di tutti i destinatari, ed è integrato dalle procedure operative e dal presente Protocollo al fine di completare i presidi e i conseguenti adempimenti.</p> <p>[...] <i>La responsabilità di coordinare l'attuazione del SGA è affidata al "Responsabile del SGA", nominato dalla Direzione della Società, il quale è responsabile della valutazione e del monitoraggio della conformità normative e costituisce pertanto il principale presidio di controllo direzionale e organizzativo.</i></p>

Tabella 10 – Un esempio di rapporto tra protocolli ambientali 231 generali e protocolli specifici

Il secondo esempio richiama invece le considerazioni svolte in merito agli accorgimenti che è opportuno adottare nel redigere le procedure SGA affinché queste rispettino i principi del 231 e rispondano adeguatamente ai requisiti da questo sanciti.

A questo scopo, in **Tabella 11** un format “tradizionale” di una Procedura di Sistema è commentato e valutato rispetto ai principali elementi di attenzione in prospettiva 231, con riferimento in particolare a:

- le responsabilità di elaborazione, verifica e approvazione della procedura;
- l'esplicitazione dello scopo del documento e delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nelle attività disciplinate;
- la descrizione delle modalità operative per lo svolgimento delle attività oggetto della procedura.

	Procedura SGA			
		Proc. n. 05-PGA	Rev. 3	Pag. 64 di 126
Gidielle SpA, Via ... , 3 20122 Milano		Data emissione: 27/08/2018		

Elaborato	Verificato		Approvato
	
<i>Firma:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Firma:</i>

Esplicitare la **finalità preventiva** dei reati

In coerenza con la **separazione dei ruoli e delle funzioni** ex Decreto 231

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. **SCOPO** 1

2. **APPLICABILITÀ** 1

3. **MODIFICHE RISPETTO ALLA REVISIONE PRECEDENTE** 2

4. **RESPONSABILITÀ** 2

5. **DEFINIZIONI** 3

6. **MODALITÀ OPERATIVE** 4

7. **ALLEGATI** 5

- **Explicitare chiaramente le responsabilità** di ciascun soggetto coinvolto nel/nei processo/i
- Distinguere **responsabilità di decisione** dalle **responsabilità di attuazione** delle attività
- Esplicitare le responsabilità di produzione, aggiornamento e conservazione della

- Non utilizzare un linguaggio impersonale
- **Descrivere i processi decisionali** e non solo *le modalità* attraverso cui si svolgono le attività oggetto della procedura

Tabella 11 – Le Procedure SGA in prospettiva 231

6. Le Risorse del Sistema

Il Punto norma 7 della ISO 14001:2015 è relativo ai processi di *Supporto*, intesi come il complesso dei mezzi e delle risorse, materiali ed immateriali, funzionali all'attuazione e allo sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale e al raggiungimento dei suoi obiettivi. Tali elementi sono ricondotti dallo standard a cinque tipologie:

- le *risorse*, materiali ed immateriali [7.1];
- le *competenze* delle persone [7.2] e la loro *consapevolezza* [7.3];
- i processi di comunicazione, interna ed esterna [7.4];
- la documentazione del Sistema [7.5].

In questo quadro, il presente Capitolo si focalizza sui requisiti e sulle implicazioni, per il Modello Organizzativo 231, connessi al tema delle risorse del SGA (finanziarie e umane, *in primis*), delle loro caratteristiche e delle loro modalità di governo e gestione nel Sistema stesso, oggetto dei primi tre sottopunti del Punto norma 7.

La capacità di fornire risorse adeguate al sostegno, nel tempo, del Modello Organizzativo, costituisce, come noto, un presupposto fondamentale per garantirne il funzionamento e l'efficacia. Sotto questo profilo, va evidenziato anzitutto come il tema dell'adeguatezza delle risorse sia oggetto di rinnovata attenzione nella ISO 14001:2015, a partire – come si è visto nel paragrafo 5.1 – dal requisito di *leadership* che prevede che il Top Management assicuri che coloro che ricoprono responsabilità nell'ambito del SGA siano dotati delle risorse necessarie allo svolgimento del loro ruolo. Come si vedrà più avanti (cfr. paragrafo 8.3), inoltre, la valutazione dell'adeguatezza delle risorse a disposizione del Sistema di Gestione Ambientale è un elemento cardine e imprescindibile – in ingresso e in uscita – del Riesame periodico della direzione. Nel valutare l'adeguatezza delle risorse, inoltre, dovrebbero essere presi in considerazione i cambiamenti pianificati e lo sviluppo di nuovi progetti ed attività.

6.1 Risorse Finanziarie e Programma Ambientale

Nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, il Programma ambientale costituisce l'elemento principale (se non l'unico, in molte esperienze) che governa le *risorse finanziarie*. In questo senso, la sua definizione e il suo sviluppo offrono una sponda importante per la predisposizione di una risposta efficace ai requisiti del D. Lgs. n. 231/2001. Il Programma ambientale può essere considerato infatti come la più credibile attestazione di impegno concreto, da parte di un'azienda dotata di un Sistema di Gestione Ambientale, per il perseguimento degli obiettivi dello stesso, fra i quali va naturalmente inclusa anche la capacità di mantenere nel tempo la conformità normativa.

In molte esperienze applicative dei SGA, tuttavia, il Programma ambientale soffre di alcuni

limiti significativi quale reale strumento di gestione delle risorse finanziarie, come dovrebbe invece risultare ad efficace supporto di un Modello Organizzativo 231.

Ciò che il Programma prevede con riferimento agli aspetti finanziari, infatti, è spesso, semplicemente, lo *stanziamento* di risorse economiche per l'attuazione delle misure utili a conseguire gli obiettivi di miglioramento, la periodica revisione e aggiornamento degli stessi obiettivi e, quindi, la definizione di un nuovo Programma (su base annua) che preveda risorse economiche nuove o integrative o la revisione degli stanziamenti precedenti, a seconda del livello di attuazione delle misure finanziate. Nel Programma si richiede, inoltre, di identificare chiaramente le responsabilità per l'attuazione delle misure e la realizzazione dei connessi investimenti, che tuttavia non necessariamente coincidono con le funzioni cui fa capo il potere di spesa delle risorse stanziare.

Per meglio allinearsi rispetto alle richieste del D. Lgs. n. 231/2001, il SGA dovrebbe far leva sul Programma Ambientale per impostare una vera e propria gestione delle risorse finanziarie, che peraltro costituiscono una componente fondamentale del Sistema, come ribadito anche dalla ISO 14001:2015. Il processo di **integrazione del Programma Ambientale** (e dei processi del SGA riconducibili alla pianificazione quali, ad esempio, la gestione delle modifiche) **nella gestione finanziaria dell'azienda** è tutt'altro che banale e può realizzarsi attraverso una serie di modalità, quali ad esempio:

- **collegare lo stanziamento delle risorse nel Programma Ambientale con i processi di budgetting dell'azienda** e, in particolare, con il bilancio previsionale, anche sotto il profilo documentale, nonché con i piani finanziari connessi a eventuali funzioni delegate alla gestione ambientale, in modo che risulti chiaramente la coerenza tra risorse assegnate e ruoli/compiti attribuiti (ed eventuali relative deleghe) e/o l'eventuale distinzione tra responsabilità definite per l'attuazione delle misure e per l'approvazione ed erogazione dei relativi budget; sotto tale profilo, potrebbe rivelarsi opportuno effettuare una differenziazione tra le voci, rispettivamente, degli investimenti e delle spese correnti in materia di tutela dell'ambiente;
- **prevedere una fase di valutazione ex ante di congruità delle risorse assegnate agli investimenti** formalizzati nel Programma Ambientale e di fattibilità economica e sostenibilità degli stessi (ad esempio, applicando il metodo dei costi e benefici e calcolando il *payback period*, ove possibile);
- **stabilire momenti di verifica di stato di avanzamento e spesa più intensi, strutturati ed incisivi** di quanto oggi non sia normalmente previsto per gli impegni del Programma (spesso verificati solo sotto il profilo del rispetto delle scadenze temporali). Particolare attenzione va dedicata alle modalità di gestione dei flussi finanziari, in cui il controllo procedurale si può avvalere di strumenti consolidati nella pratica amministrativa aziendale e normalmente adottati nell'ambito dei Modelli 231, quali abbinamento firme, riconciliazioni frequenti, etc.;
- **adottare meccanismi di feedback sul Programma in tempo reale o quantomeno tempestivi**, per evitare di dover revisionare a posteriori un documento del SGA, che si limita così a prendere atto di decisioni di (ri)pianificazione finanziaria assunte altrove nell'azienda;
- **sviluppare la capacità di incanalare nel Programma anche le richieste che emergono in "corso d'opera"** nella gestione ambientale "ordinaria" da parte dell'azienda, anche al fine di gestire imprevisti o necessità di adeguamento rapido. Nel Programma dovrebbero essere evidenziati, inoltre, gli interventi destinati a prevenire o a gestire le

situazioni di rischio rilevanti anche ai fini dei reati ambientali, con l'indicazione delle risorse finanziarie effettivamente a disposizione o delle voci di budget da cui è possibile attingere per tali eventualità (ad esempio, la modifica dell'impianto di trattamento reflui a seguito di un cambiamento del ciclo produttivo che introduce nuove sostanze pericolose);

- **aumentare la capacità di rendicontare i flussi di investimento e le variabili di spesa tramite l'uso di appropriati indicatori**, anche attraverso un collegamento più diretto tra verifiche sull'evoluzione del Programma Ambientale e comunicazione interna ed esterna (ad esempio: rendicontazione degli obiettivi raggiunti e dei programmi attuati rispetto agli impegni assunti precedentemente, oppure, all'opposto, rendicontazione degli investimenti e delle spese ambientali, e in maggiore dettaglio per la prevenzione delle non conformità e dei rischi di reato, nel bilancio annuale dell'azienda o nella relazione di accompagnamento).

In altre parole, **il Programma ambientale dovrebbe trasformarsi in un documento più "vivo" nell'ambito del SGA** e, più in generale, della gestione aziendale, per diventare uno strumento efficace di pianificazione e di rendicontazione delle risorse economiche e finanziarie, al fine di poterne garantire la disponibilità al servizio delle esigenze della gestione ambientale, del mantenimento della conformità legislativa e della prevenzione dei reati. La norma ISO 14004:2016 (*Sistemi di gestione ambientale – Linee guida generali per l'implementazione*) fornisce ulteriori spunti interessanti sul tema delle risorse, laddove ad esempio chiarisce che il processo di allocazione delle risorse all'interno di un'organizzazione dovrebbe considerare sia le necessità *attuali* che quelle *future*. Nell'ambito di tale processo inoltre, l'organizzazione può identificare e tracciare i costi e i benefici economici connessi alle attività ambientali (es.: costi connessi agli impianti di abbattimento fumi, costi operativi del personale attribuibili al SGA, benefici connessi al riutilizzo degli scarti di lavorazione, etc.). In altre parole, identificare e stanziare le risorse del (e per) il SGA non è un'attività "banale" o da sottovalutare, per la quale l'organizzazione può dotarsi di sistemi di contabilità ambientale.

Miglioramenti di questo tipo gioverebbero, peraltro, non solo all'utilizzo del SGA quale "componente ambientale" del Modello 231, ma anche al Sistema di per sé stesso, essendo il Programma ambientale, nelle esperienze aziendali attuali, uno dei "tasselli" del SGA con i più ampi margini di miglioramento, soprattutto in termini di reale efficacia nella gestione delle risorse finanziarie deputate alla gestione dei rischi e al miglioramento continuo.

In **Tabella 12** è riportato un esempio di schema di Programma ambientale coerente con le considerazioni sviluppate: alle colonne che solitamente costituiscono l'ossatura di riferimento per la redazione del Programma ambientale nell'ambito del SGA, sono state aggiunte una serie di possibili colonne mirate a definire in modo puntuale non solo le risorse finanziarie stanziare per ciascun intervento, ma anche le connesse responsabilità di approvazione dei budget, le tempistiche di riferimento e il periodico monitoraggio del relativo stato di avanzamento lavori.

Sistema di Gestione Ambientale - PROGRAMMA AMBIENTALE
ANNO XXXX

Aspetto ambientale	Obiettivo	Intervento / Iniziativa	Risorse stanziare	Scadenza	Responsabile attuazione	Data	Firma	Rif. Budget aziendale XXXX	Responsabile approvazione	Data e Firma	Stato di avanzamento		
											Periodo	Attività	Spese sostenute
											I trim.		
											II trim.		
											III trim.		
											VI trim.		

Rafforzamento del Programma Ambientale in prospettiva 231

Tabella 12 – Esempio di schema di Programma Ambientale “rafforzato” in prospettiva 231

6.2 Le Risorse Umane: Formazione, Coinvolgimento e Consapevolezza del Personale

Per quanto riguarda il coinvolgimento del personale, il regime di responsabilità degli enti richiama tutte le aziende, in generale, ad una maggiore cura e attenzione nel sensibilizzare i propri dipendenti al rispetto di un codice comportamentale guidato da norme e da principi etici, (in relazione, anzitutto, In relazione alla previsione della responsabilità per fatto del sottoposto, ex art. 5 lett. b e art 7 del D. Lgs. n. 231/2001). In questo senso, molto può essere realizzato attraverso le azioni formative, informative e di coinvolgimento dei dipendenti che, nei casi migliori, rappresentano la "spina dorsale" del Sistema di Gestione Ambientale e sono già recepite appieno nell'assetto procedurale e documentale dello stesso (si pensi al Piano di Formazione, alle relative Procedure, ai Moduli di registrazione, etc.).

Rispetto alla versione 2004 dello standard, i principali elementi di novità della ISO 14001:2015 in relazione alle risorse umane sono costituiti:

- dalla **definizione delle competenze** delle persone che influenzano la capacità di soddisfare gli obblighi di conformità dell'organizzazione, e
- dalla **valutazione delle azioni intraprese** per assicurare adeguate competenze al SGA,

che diventano due nuovi requisiti del Sistema. Coerentemente con tale approccio, l'Appendice della norma specifica, inoltre, che anche la *responsabilità di valutare gli obblighi di conformità* è un criterio per identificare le persone di cui deve essere assicurata la competenza, in aggiunta a quelli "tradizionali", ovvero: chi è *responsabile di valutare gli aspetti ambientali*; chi è *incaricato o comunque coinvolto nella gestione delle emergenze*; chi *conduce gli audit interni*; etc.

In questo quadro, nella prospettiva di valorizzare e rafforzare il SGA nell'ambito di un Modello Organizzativo conforme ai requisiti del D. Lgs. n. 231/2001, le aziende possono indirizzare il loro impegno verso alcune attività in particolare:

- 1) in primo luogo, è senz'altro utile intensificare la formazione ed accrescere la consapevolezza soprattutto di quei ruoli aziendali e di quelle funzioni che risultano più "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di reato (attraverso la cosiddetta "**formazione al ruolo**" e la trasmissione del "saper essere" legato alla funzione, si veda sotto);
- 2) parallelamente, è necessario porre maggiore enfasi sul coinvolgimento e sulla partecipazione del personale, con particolare riferimento alla **responsabilizzazione dei livelli dirigenziali**;
- 3) in ultimo, è utile **potenziare i sistemi di incentivazione** – scarsamente diffusi nei SGA – e, soprattutto, **prevedere sistemi disciplinari** per le violazioni delle procedure previste.

Con riferimento ai primi due punti, va specificato che la formazione può avere ad oggetto, in generale, diverse "dimensioni conoscitive", ciascuna delle quali implica la trasmissione di capacità e di competenze diverse e distinte fra loro:

- la **dimensione del "sapere"**, attraverso cui le risorse acquisiscono le informazioni necessarie per poter operare e svolgere correttamente le proprie mansioni. In generale, è questa la dimensione rispetto alla quale i SGA possono considerarsi, in generale, già adeguati rispetto alle esigenze del 231;
- la **dimensione del "saper fare"**, che implica, invece, la capacità di saper svolgere operativamente in modo corretto le modalità di lavoro assegnate e che si acquisisce attraverso l'operatività e l'esperienza fondata sulle competenze;
- e infine la **dimensione del "saper essere"**, connessa all'acquisizione, da parte delle risorse, della consapevolezza del proprio ruolo e delle sue implicazioni nei processi decisionali. **È questa la dimensione che consente al personale di acquisire le "capacità connesse al ruolo" e, quindi, di prendere discrezionalmente decisioni e agire consapevolmente in tutte quelle situazioni che possono verificarsi nell'operatività aziendale ma che possono sfuggire ad una formalizzazione "letterale" in procedure ed istruzioni operative.**

In questo quadro, è soprattutto sulla dimensione del saper essere che si gioca la credibilità del Sistema di Gestione Ambientale in ottica 231 e rispetto alla quale è necessario un "salto di qualità" nella formazione prevista dagli attuali SGA. Si tratta, evidentemente, di una forma di conoscenza e di una "capacità" non trasmissibile con le stesse modalità e gli stessi strumenti di quelle riconducibili al sapere e al saper fare "tout court", proprio nella misura in cui consapevolezza del ruolo e capacità decisionale sono competenze non immediatamente e facilmente codificabili né divulgabili. In questo senso, il salto di qualità necessario alla formazione erogata nell'ambito del Sistemi di Gestione Ambientale implica:

- che le risorse debbano essere formate non solo per seguire procedure ordinarie, ma anche per **saper gestire situazioni di incertezza e, quindi, il rischio** (e dunque essere in grado, ad esempio, di modificare il proprio comportamento quando si presenta un rischio di non conformità o di reato); a tale proposito, è evidente come tale obiettivo sia perseguibile soltanto attraverso una formazione sui "rischi reati", che migliori la conoscenza e la consapevolezza degli stessi nelle persone coinvolte ai diversi livelli aziendali;
- che queste siano **formate non solo per applicare le modalità operative, ma anche per valutarle**. È evidente, infatti, che non è possibile codificare *ex ante* (e quindi standardizzare in procedure) tutte le possibili casistiche di rischio di non conformità o di reato, ma occorre formare le risorse affinché queste siano in grado di riconoscere tali situazioni e, conseguentemente, agire nel rispetto e nella consapevolezza delle responsabilità assegnate. Si pensi, ad esempio, ad una situazione in cui sia necessario riconoscere una tipologia di rifiuto non prevista in procedura, ma che deve essere ugualmente gestita e smaltita nei tempi e nelle modalità previsti dalla legge;
- che **le risorse siano formate non solo per riconoscere le responsabilità, ma anche per metterle in atto** (ed essere quindi in grado, ad esempio, di assumersi la responsabilità di respingere un trasportatore non conforme);
- e, infine, che siano formate anche in relazione a **cosa il mancato rispetto delle procedure comporterebbe**, in termini di rischi sia per l'ambiente sia per l'organizzazione, incluse le eventuali conseguenze di natura penale.

Nella prospettiva del rafforzamento della formazione in chiave 231, è necessario ribadire la rilevanza di tutte le dimensioni (sapere, saper fare, saper essere), con riferimento a tutti i ruoli e livelli dell'organizzazione, con un' enfasi in particolare sulla **responsabilizzazione dei soggetti apicali**, coerentemente con le previsioni degli Articoli 5 e 6 del Decreto 231.

Ciò significa, anzitutto, una partecipazione più forte e diretta da parte del **Top Management** (Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione). Sotto questo profilo, si è visto come i nuovi requisiti di *leadership* attribuiscano già al coinvolgimento del Top Management un ruolo fondamentale, indipendentemente dalle previsioni del 231. Diventa essenziale, inoltre, garantire che il coinvolgimento del Top Management si manifesti anche attraverso una maggiore capacità di ascolto con un approccio “*bottom up*” nella struttura organizzativa, intensificando la capacità di relazione tra vertici aziendale e personale e creando opportunità affinché il management sia in grado di recepire indicazioni e istanze provenienti “dal basso”.

Anche rispetto ai **livelli dirigenziali** i SGA vanno potenziati: la formazione di questi livelli è infatti in genere piuttosto debole negli attuali SGA, mentre il loro coinvolgimento nelle attività “cuore” del SGA si manifesta spesso solo sul piano formale.

Con riferimento ai **livelli intermedi** dell’azienda, oltre alla necessità di una maggiore consapevolezza del ruolo sopra delineata, è importante che questi possiedano anche l’autorità per poterlo esercitare e che questa autorità trovi una esplicita formalizzazione nel profilo organizzativo di queste figure (si vedano, in proposito, le considerazioni svolte nel Capitolo precedente in merito all’importanza di esplicitare e formalizzare i ruoli aziendali con responsabilità di natura ambientale). Cardine del Modello Organizzativo 231 è l’autorità delle funzioni aziendali per poter esercitare il proprio ruolo nell’ambito delle attività che possono generare rischi di reato. Nei SGA, viceversa, questo aspetto è stato spesso, finora, un tema delicato, nella misura in cui ai ruoli e alle responsabilità definite nelle procedure non corrisponde l’autorità per poterle esercitare compiutamente. Tale autorità deriva dalla congiunzione di diversi elementi: potere decisionale, capacità di spesa, posizione organizzativa, livello gerarchico, etc.

Sotto questo profilo, uno strumento particolarmente chiaro ed efficace è costituito dalle cosiddette *Job descriptions*, documenti che racchiudono le prerogative di una funzione, descrivendole sotto forma di attività e di responsabilità anche decisionali (nell’ottica 231) cui essa è chiamata. In questo senso, le *Job descriptions* hanno il vantaggio di essere utilizzabili come strumento di vera e propria “regolazione” e distribuzione delle autorità e dei poteri nell’organizzazione e di essere totalmente integrate nel sistema di gestione complessivo dell’azienda. Proprio per questo, però, talvolta soffrono del limite di non essere utilizzate per attribuire autorità e, soprattutto, per assegnare mansioni “non convenzionali” (ad esempio non previste dai contratti nazionali) alle figure aziendali, in quanto si temono le conseguenze di una formalizzazione esplicita.

Infine, per gli **addetti e per gli operatori di processo**, la formazione deve interessare – oltretutto, come si è detto, la capacità di riconoscere e valutare situazioni di rischio e di agire di conseguenza – anche i flussi decisionali e la comunicazione interna. Nell’ottica del 231, la comunicazione interna (intesa come regolatore delle interfacce nell’esercizio delle responsabilità) assume infatti uno specifico rilievo. Sulla necessità che le risorse del Sistema siano “consapevoli”, la nuova ISO 14001:2015 non introduce particolari elementi innovativi, salvo, coerentemente con i requisiti delineati in merito alle competenze, la necessità che la consapevolezza riguardi anche gli obblighi di conformità e le loro implicazioni, anche nel senso del contributo che ciascuna risorsa è chiamata a dare per il loro soddisfacimento. Si tratta di un elemento importante da non sottovalutare se si pensa, ad esempio, all’importanza di saper individuare i riflessi e le implicazioni connessi alla traduzione degli obblighi di conformità nell’operatività aziendale ai fini del loro soddisfacimento.

6.3 Il Sistema disciplinare nei Sistemi di Gestione Ambientale

In chiusura di Capitolo, va richiamata la citata necessità di potenziare nei SGA i sistemi di incentivazione, ovvero di introdurre quelli disciplinari. Nel panorama delle aziende dotate di un Sistema di Gestione Ambientale, si riscontrano infatti oggi ben pochi casi eccellenti di SGA in cui viene incorporato un sistema premiante (basato, nella migliore delle ipotesi, su incentivi di natura economica), ma in questi casi ciò che viene “disciplinato” è unicamente il modo in cui questi incentivi vengono distribuiti. In altri termini, il mancato incentivo equivale, in questa logica, ad un provvedimento punitivo nei confronti di chi non ha seguito le regole comportamentali e/o non ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi ambientali. Si tratta di un approccio potenzialmente efficace, ancorché non perfettamente coincidente con quanto previsto dal “sistema disciplinare” del D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6, comma 2, lett. e) quale requisito di idoneità del Modello), per il quale comunque è quasi unanime l’interpretazione che il termine “disciplinare” non sia da intendersi principalmente (o esclusivamente) come “sanzionatorio”.

In questo ambito, l’indicazione generale che può fornirsi è quella di rafforzare i sistemi e i meccanismi di incentivo nei SGA, corredandoli anche di opportuni provvedimenti che disciplinino le “devianze” dai comportamenti attesi dal Modello Organizzativo.

Il percorso all’interno di un SGA potrebbe quindi essere graduale e prevedere:

- lo sviluppo di un adeguato sistema incentivante;
- ad integrazione e completamento di questo, l’inserimento di un sistema disciplinare in tema ambientale, che potrebbero anche assumere la forma di “mancati incentivi” o premialità non assegnate nel caso di scostamenti da obiettivi e/o comportamenti e/o livelli partecipazione attesi. Si pensi, ad esempio, all’introduzione di obiettivi ambientali nei sistemi di *MBO – Management By Objectives*;
- introdurre veri e propri elementi che “sanzionino” i comportamenti non allineati al SGA.

In **Tabella 13** è riportato un esempio di sanzione disciplinare sotto forma di decurtazione degli incentivi nei confronti dei dipendenti che, fra l’altro, non prendono parte alla formazione ambientale.

Paragrafo su sistema disciplinare estratto da Modello 231:

[...] Il sistema disciplinare influisce anche sul sistema degli incentivi adottato dalla società [...]
In questa prospettiva, **il riconoscimento di premi** al raggiungimento di obiettivi di produzione è **subordinato alla condizione essenziale di aver rispettato il principio di legalità nello svolgimento delle attività lavorative**, eseguite nell'interesse o a vantaggio della società, che hanno comportato il raggiungimento degli obiettivi [...].

Il sistema degli incentivi è formalizzato per iscritto, in particolare per quanto concerne obiettivi, corrispettivi e termini di pagamento, e prevede espressamente il rispetto della legalità quale condizione necessaria affinché sia riconosciuto il raggiungimento dell'obiettivo e il conseguente premio.

[...] Il sistema degli incentivi prevede, quale criterio di decurtazione del premio maturato:

- la mancata partecipazione a sessioni formative in materia di responsabilità degli enti e in relazione al Modello o a sue procedure;

- la **mancata partecipazione a sessioni formative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro**, sicurezza informatica, privacy, **tutela ambientale e gestione degli smaltimenti di rifiuti e altri materiali** per i quali vi è rischio di reato e/o è previsto dal Legislatore un obbligo di formazione;

- la violazione di norme del Modello, del Codice Etico o di procedure operative richiamate dal Modello stesso.

Tabella 13 – Sistema disciplinare e sistema premiale in prospettiva 231/SGA

7. Il Controllo Operativo e il Rapporto con i Fornitori

7.1 Il Controllo Operativo

Lo sviluppo delle tematiche connesse al controllo operativo ed alla gestione dei rapporti con i fornitori in ottica "231" prende le mosse dalle previsioni del dettato normativo dello stesso D. Lgs. n. 231/2001. Come noto, l'articolo 6 individua i requisiti fondamentali che un Modello deve soddisfare per essere ritenuto idoneo e, quindi, ai fini dell'esonero dell'ente da responsabilità in sede processuale, sintetizzabili nelle seguenti attività:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (le c.d. "attività sensibili");
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Sul piano operativo, un Modello efficace deve quindi prevedere, alla base:

- 1) **Protocolli specifici** finalizzati a programmare la **formazione e l'attuazione delle decisioni**, nonché
- 2) **Misure idonee** a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Vediamo quindi cosa implica, sotto il profilo applicativo, ciascuno di questi due elementi.

1) La previsione di specifici protocolli diretti a "*programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni*" richiama la necessità di **rafforzare il processo di formazione delle decisioni**, anche attraverso una maggiore formalizzazione documentale e la chiarezza del linguaggio utilizzato nella documentazione di Sistema. Il tema è trattato nel paragrafo 5.3 delle presenti Linee guida, dedicato ad "Assetto organizzativo, ruoli e responsabilità", al quale si rimanda per i necessari approfondimenti. In questa sede, è opportuno ribadire l'importanza che assume, in prospettiva 231, la **descrizione puntuale**, nelle procedure (e in generale nei

documenti) del SGA, dei meccanismi di formazione delle decisioni, attraverso, in particolare:

- una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nelle attività disciplinate;
- l'esplicitazione dei flussi di comunicazione attraverso cui si le decisioni si pongono in essere e
- l'adozione di idonee evidenze che consentano di tracciare tutti i processi decisionali attuati.

Con riferimento all'ultimo punto, è utile richiamare il punto norma 7.5 della ISO 14001:2015, relativo ai requisiti del Sistema inerenti la "documentazione". La norma semplifica la terminologia relativa alla documentazione del Sistema, utilizzando un'unica espressione ("*informazione documentata*"), comprensiva di tutti i termini utilizzati in passato dallo standard e nelle prassi operative (ad esempio: documenti, procedure, documentazione, registrazioni). Con questa espressione si intende l'*"informazione che deve essere mantenuta e controllata dall'organizzazione, unitamente al supporto che la contiene"* e indipendentemente dalla natura di quest'ultimo (cartaceo, elettronico, grafico, etc.). In termini di requisiti, alle organizzazioni è richiesto di documentare:

- tutto quanto esplicitamente richiesto dallo standard (riassunto in **Tabella 14**), e, inoltre,
- tutto ciò che l'organizzazione reputa "*necessario ai fini dell'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale*" (sotto-punto 7.5.1). Questo secondo elemento, in particolare, nel lasciare flessibilità alle organizzazioni rispetto ad eventuali ulteriori esigenze specifiche, rafforza la coerenza tra SGA e Modello 231.

Requisiti del Sistema di Gestione Ambientale oggetto di documentazione

- il Campo di Applicazione del Sistema;
- la Politica Ambientale;
- l'intero processo di pianificazione (e, in particolare, i criteri utilizzati per identificare e valutare gli aspetti ambientali significativi, la definizione dei rischi e delle opportunità, la definizione degli obblighi di conformità, la fissazione degli obiettivi ambientali);
- l'evidenza delle competenze possedute e delle attività svolte per acquisirle e mantenerle;
- l'evidenza inerente i processi e le attività di comunicazione pianificate e svolte;
- l'evidenza dei processi inerenti:
 - la pianificazione e lo svolgimento del controllo operativo;
 - la preparazione e risposta alle emergenze;
 - la misurazione e il monitoraggio e le correlate analisi e valutazioni (inclusa la valutazione della capacità di soddisfare gli obblighi di conformità);
- l'audit, il cui processo deve essere documentato;
- il Riesame della direzione;
- Non conformità, azioni correttive intraprese e relativi risultati.

Tabella 14 – I requisiti del SGA oggetto di documentazione ai sensi della ISO 14001:2015

2) La previsione di misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività in conformità alla legge e in un'ottica di prevenzione del rischio richiama invece, direttamente, il concetto di controllo operativo. Questo infatti, nell'accezione propria delle norme sui Sistemi di Gestione Ambientale, esprime la capacità dell'organizzazione di definire e adottare modalità di lavoro che garantiscano l'attuazione "sul campo" dei principi della Politica Ambientale e la realizzazione degli obiettivi di miglioramento. Tale capacità si manifesta, in primo luogo:

- attraverso una corretta identificazione delle attività operative a cui sono associati gli impatti/rischi ambientali più significativi,
- e la conseguente definizione delle azioni e dei comportamenti più idonei ad assicurare che questi siano condotti minimizzando l'impatto sull'ambiente, in linea con la Politica Ambientale dell'azienda e con i suoi obiettivi e traguardi, i quali, in prospettiva 231, includono espressamente la prevenzione dei reati.

In altri termini, **il controllo operativo, in ottica 231, deve essere finalizzato alla prevenzione riduzione del rischio di commissione dei reati ed alla prevenzione della loro commissione**, in totale analogia con quanto visto rispetto all'integrazione della mappatura dei reati nell'ambito della conduzione dell'Analisi Ambientale e dei suoi aggiornamenti (si veda, in proposito, il Capitolo 4 delle Linee guida).

Un controllo operativo efficace, in termini di prevenzione dei reati ambientali, richiede quindi che siano pianificate corrette modalità di lavoro e che queste siano condotte in conformità alle condizioni prescritte:

- stabilendo e tenendo aggiornate procedure documentate per prevenire situazioni in cui l'assenza di tali procedure potrebbe portare a difformità rispetto alla Politica Ambientale, agli obiettivi e ai traguardi;
- definendo e articolando nelle procedure i criteri operativi, sulla base dei quali devono operare i diversi soggetti;
- stabilendo e aggiornando le procedure che afferiscono agli impatti/rischi ambientali significativi relativi ai beni e ai servizi utilizzati dall'organizzazione e comunicando ai fornitori e agli appaltatori le procedure e i requisiti di loro pertinenza.

È evidente che il rispetto di queste indicazioni implica che un'azienda proceda ad una valutazione della "qualità" e della "bontà" delle proprie procedure SGA, in termini di adeguate documentazione e formalizzazione del presidio sui rischi, per potervi apportare tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie. Le attività di audit interno offrono, in questo senso, un contesto idoneo per effettuare questa valutazione (si veda, in proposito, il Capitolo successivo).

In questa sede è utile, invece, elencare le componenti "tipiche" del controllo operativo nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale che un'azienda deve prendere in esame per valutarne la rispondenza alle finalità del Modello 231, ossia:

- le procedure e le istruzioni operative che definiscono le **caratteristiche e le modalità di esecuzione e di controllo delle attività**, sia da parte degli addetti dell'azienda che da parte di soggetti terzi che agiscono per suo conto;

- le procedure relative agli **acquisti e agli appalti**, per garantire che i fornitori e, in generale, tutti coloro che agiscono per conto dell'azienda si conformino alla sua Politica Ambientale;
- le procedure per la **manutenzione** delle apparecchiature utilizzate nella conduzione delle attività dell'azienda;
- le procedure atte ad individuare e a rispondere a potenziali **incidenti e situazioni di emergenza** e a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire (l'azienda deve riesaminare e revisionare, allorché necessario, queste procedure, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o emergenze e deve prevedere periodiche esercitazioni, ove possibile);
- le procedure finalizzate alla **comunicazione e alla gestione delle interazioni** con tutti i soggetti esterni all'azienda dalle quali possono originare impatti/rischi ambientali indiretti, vale a dire alla gestione delle attività che vedono coinvolti i soggetti "intermedi";
- le procedure di **gestione del cambiamento e delle modifiche**, di natura sia organizzativa, sia gestionale, sia tecnica.

Come si vede, oggetto del controllo operativo non sono quindi solo le attività "ordinarie", ma anche quelle manutentive e quelle per la gestione delle emergenze (e dei rischi, essendo questi "effetto dell'incertezza"). In sintesi, gli elementi propri del Modello Organizzativo 231 cui l'azienda deve porre maggiore attenzione nella definizione del controllo operativo nel SGA sono:

- la definizione di modalità operative che disciplinano ruoli e responsabilità per la gestione di specifici impatti/rischi ambientali;
- la separazione di poteri e di attività tra i soggetti incaricati di attuare le direttive e quelli deputati al controllo;
- il coinvolgimento, anche tramite flussi informativi, di più soggetti aziendali nelle decisioni in materia di gestione ambientale;
- l'utilizzo di sistemi di registrazione degli adempimenti operativi e di verifica periodica della loro evasione;
- l'esistenza di un sistema di procure e deleghe di funzione in materia ambientale tali da garantire poteri decisionali coerenti con le deleghe assunte, ovvero di una rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

Ancora una volta, è utile ribadire che un'Analisi Ambientale condotta nella prospettiva di rispondere ai requisiti del Decreto 231 – e quindi svolta in modo da mappare le attività sensibili, secondo le indicazioni illustrate nel Capitolo 4 – fornisce all'azienda gli "input" fondamentali anche per poter procedere ad una corretta disciplina del controllo operativo, a partire dalla conoscenza degli ambiti da regolamentare attraverso apposite procedure. Nell'ambito di queste procedure, dovranno quindi essere esplicitati non solo i principi di controllo necessari ad assicurare che le attività si svolgano secondo le previsioni, ma anche opportuni principi di comportamento, mirati a definire in modo chiaro e trasparente le modalità di comportamento che i soggetti devono adottare (o non adottare) nell'esecuzione delle attività a loro assegnate. In **Tabella 15** è riportato un esempio di principi di

comportamento estratto da una procedura di gestione dei rifiuti. In questo caso, la disciplina del comportamento da adottare si sostanzia, fra l'altro, in una serie di divieti, che l'azienda potrà esplicitare anche in coerenza con il sistema disciplinare adottato.

[...] È fatto esplicito divieto ai soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei rifiuti, di:

- falsificare il registro di carico e scarico rifiuti modificando le reali tempistiche di carico;*
- gestire i rifiuti in modo difforme da come esplicitato nel presente protocollo, con particolare riferimento al trasporto di rifiuti effettuato in conto proprio in assenza di necessaria autorizzazione;*
- omettere di archiviare e conservare i documenti secondo le tempistiche e le modalità stabilite nel presente protocollo. [...]*

Tabella 15 – Alcuni esempi di principi di comportamento da esplicitare in una procedura di gestione dei rifiuti

7.2 Il rapporto con Fornitori e Appaltatori

Il rapporto con fornitori, terzisti e appaltatori nell'ambito del regime di responsabilità del D. Lgs. n. 231/2001 è, allo stesso tempo, un tema chiave ed un ambito spesso non adeguatamente sviluppato nei Modelli Organizzativi. Come si è anticipato (cfr. Capitolo 4), la questione fondamentale riguarda l'identificazione e la **definizione dei "confini" del Modello Organizzativo**, ossia l'individuazione dei confini della responsabilità dell'azienda nello svolgimento di tutte quelle attività sensibili che – a diverso titolo e con differenti modalità – vengono gestite congiuntamente dall'azienda con soggetti terzi, per poi definire coerentemente il relativo sistema di controlli. Nella prospettiva del sistema "231", il reato può infatti essere realizzato non solo dai soggetti apicali, ma anche da altri soggetti operanti con e per l'impresa – quali appunto i fornitori – qualora questi pongano in essere una condotta "nell'interesse" o "a vantaggio" dell'ente.

Nel definire i requisiti di un efficace Modello Organizzativo, il D. Lgs. n.231/2001 non entra nel merito di questo aspetto, lasciando all'azienda il compito di individuare gli strumenti e le modalità più idonei a tutelarsi contro il possibile insorgere di una responsabilità a suo carico in relazione ad attività svolte da fornitori e appaltatori nell'esecuzione del contratto che formalizza il rapporto di questi soggetti con l'azienda.

In questo quadro, nella misura in cui le presenti Linee guida mirano non solo a rafforzare il SGA in prospettiva 231, ma anche a valorizzarne gli elementi la cui natura meglio si presta a rispondere alle finalità del Decreto, la gestione dei fornitori può rappresentare un "punto di forza" dei Sistemi di Gestione Ambientale. A questo scopo, è opportuno, anzitutto, esplicitare alcune considerazioni utili ad impostare le modalità di gestione e controllo di fornitori e appaltatori in prospettiva 231.

Una prima considerazione riguarda il fatto che **non tutti i fornitori (e le relative attività appaltate) sono ugualmente "sensibili" rispetto alla potenziale commissione degli illeciti**: diventa quindi cruciale, per l'azienda, disporre di **criteri in grado di aiutarla ad**

“intercettare” gli ambiti e i soggetti più critici, per poterli presidiare efficacemente nella prospettiva della prevenzione dei reati ambientali. Sotto questo profilo, un primo principio generale – consolidato dalla giurisprudenza – sancisce l’esistenza di una **responsabilità diretta** in capo all’azienda in tutti quegli ambiti in cui essa disponga di un **potere di disposizione e di controllo** correlato alla sussistenza di una posizione di garanzia penalmente rilevante. Si pensi, ad esempio, ai processi di selezione e di qualifica dei fornitori, che tipicamente precedono l’assegnazione di un’attività in appalto a terzi: la verifica *ex ante* del possesso, da parte dei potenziali fornitori, dei requisiti legali per lo svolgimento dell’attività da appaltare è un pre-requisito, la cui verifica è in capo all’azienda. Eventuali omissioni o lacune in questo ambito potrebbero quindi configurare un’ipotesi di *culpa in eligendo* da parte della stessa e, quindi, la contestazione di un concorso/cooperazione nel fatto del fornitore³⁹.

Nel caso di commissione di reati in sede di *svolgimento delle attività* appaltate ai terzi, non è invece naturalmente possibile identificare, *a priori*, i casi in cui un’azienda può essere chiamata in causa configurando un’ipotesi di **responsabilità condivisa** con i terzi a cui essa ha appaltato tali attività. Tuttavia, partendo dal presupposto che l’“intensità del controllo” esercitato (ed esercitabile) su terzi, fornitori e appaltatori, dipende dalla natura e dalla tipologia dell’attività affidata, possono suggerirsi una serie di **criteri mirati a guidare l’azienda verso la più idonea forma di controllo** da adottare:

- se l’attività appaltata si svolge *all’interno del sito produttivo/stabilimento* dell’azienda, è ragionevole presumere che vi sia la possibilità, da parte dell’azienda, di esercitare modalità di controllo più stringenti delle attività svolte dai terzi;
- un secondo indicatore può essere il *peso contrattuale* esistente fra le parti: è ragionevole attendersi che un’azienda multinazionale (o comunque di grandi dimensioni) possa esercitare forme di controllo anche molto stringente nei confronti, ad esempio, di un fornitore di dimensioni medio-piccole;
- anche il *livello di complessità dell’attività appaltata* è un’indicazione di carattere generale che può supportare la definizione dell’entità del controllo da esercitare.

In questo contesto, è evidente come, in tema di prevenzione dei reati infatti, il SGA possa essere utilizzato come elemento di rafforzamento del Modello 231 in un’ottica “precauzionale”, avvalendosi cioè degli strumenti e delle modalità consolidate che i Sistemi hanno già in dotazione per *gestire in modo proattivo i rapporti con i soggetti della filiera*, a partire dall’esplicitazione degli elementi del SGA – secondo i requisiti delle norme di

³⁹ *In tema di selezione dei fornitori, si segnala la Guida di Federchimica (Federchimica-Confindustria, 2012), contenente indicazioni per effettuare una corretta selezione dei fornitori di servizi analitici e un corretto acquisto delle analisi, nonché un preciso controllo dei risultati. Presupposto del documento è la considerazione che i risultati delle analisi di laboratorio rivestono fondamentale importanza per le imprese, in quanto non solo le analisi sono comprese negli obblighi di legge ma servono anche ad orientare una serie di scelte e decisioni, talvolta di rilevante impatto economico (ad esempio, influiscono sulla scelta delle più idonee tecnologie di bonifica di un sito contaminato e dello smaltimento dei rifiuti; e, inoltre, nella realizzazione degli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera, dei sistemi di aspirazione localizzata negli ambienti di lavoro, ecc.). Nel quadro delle previsioni del D Lgs. n. 231/2001, il tema della qualità e dell’affidabilità dei dati analitici relativi alle matrici ambientali è fondamentale (si, pensi, a solo titolo di esempio, ai reati presupposto relativi allo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose oltre i limiti di concentrazione consentiti, all’utilizzo del certificato di analisi dei rifiuti falso, o contenente false indicazioni sulla loro natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche o al superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.*

riferimento – in cui i soggetti terzi vengono esplicitamente presi in considerazione (si veda la **Tabella 16**).

Politica Ambientale	Deve essere comunicata a tutti coloro che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa.
Aspetti ambientali	Devono essere identificati tutti gli aspetti ambientali – diretti e indiretti - e i relativi impatti/rischi correlati ad attività, prodotti e servizi, considerando una Prospettiva di Ciclo di Vita
Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	Devono essere comunicati al personale che lavora per conto dell'organizzazione le responsabilità chiave e i ruoli definiti all'interno dell'organizzazione.
Competenza, formazione e consapevolezza	È necessaria la garanzia che qualsiasi persona che esegua per conto dell'organizzazione compiti che possono causare impatti ambientali abbia acquisito le competenze necessarie (istruzione, formazione, training, esperienza).
Controllo operativo	Sono necessarie procedure concernenti impatti/rischi ambientali significativi in relazione a beni e servizi utilizzati. È richiesta la comunicazione a fornitori e appaltatori dei requisiti ad essi applicabili.
Registrazioni	Tra le registrazioni ambientali da tenere sotto controllo vi sono anche quelle relative alla formazione e alla qualificazione di fornitori e appaltatori. Altrettanto rilevanti sono le evidenze relative ai feedback in merito all'operato dei fornitori e alle attività di controllo svolte su di essi, anche quali input per alimentare e aggiornare il processo di qualifica.

Tabella 16 – I soggetti terzi nei requisiti del Sistema di Gestione Ambientale

Ai fini della prevenzione dei reati presupposto ai sensi del Decreto 231, l'azienda dovrebbe quindi sviluppare una serie di misure specifiche affinché i fornitori:

- abbiano identificato e conoscano gli adempimenti connessi alla normativa ambientale applicabile all'attività svolta;
- abbiano sviluppato capacità di assicurare la propria conformità alle prescrizioni derivanti dalla normativa ambientale applicabile, incluse le autorizzazioni e le prescrizioni ivi contenute;
- abbiano adottato procedure che consentano il rispetto di tali requisiti nel tempo, nonché per la valutazione periodica della conformità ai requisiti legali applicabili e agli altri requisiti derivanti contratti o da accordi volontariamente sottoscritti.

In termini operativi, ciò significa garantirsi che i fornitori risultino *conformi al vaglio del sistema di controlli messo in atto dall'azienda in tema di prevenzione dei reati ambientali*, attraverso la formalizzazione di tutti gli impegni necessari ad ottenere tale garanzia. Sotto questo profilo, diversi sono gli strumenti e le modalità attraverso cui l'azienda può richiedere ai terzi di garantire la conformità al proprio sistema di controlli, fra cui, ad esempio:

- la **sottoscrizione del Codice Etico (e della Politica Ambientale)**, laddove questa venga formalmente riconosciuta dal Modello 231 quale documento cardine dei

principi aziendali in materia ambientale, coerentemente con le indicazioni sviluppate nel Capitolo 5 delle Linee guida);

- la **selezione** e la **qualifica dei fornitori** – opportunamente documentate, anche attraverso la creazione di un elenco fornitori – e la **loro valutazione periodica**, anche mediante **audit**;
- la formalizzazione e l'utilizzo di **regole contrattuali specifiche**;
- la **fornitura di documentazione** atta a comprovare il possesso dei requisiti che il fornitore dichiara di possedere in sede di qualifica o contrattuale, ossia l'evidenza degli impegni assunti in tale sede (ad esempio, l'evidenza documentale della formazione erogata ai propri dipendenti sul corretto svolgimento delle proprie mansioni in conformità agli adempimenti legislativi);
- l'**adozione di regole di "ingaggio" e di comunicazione**, che impegnino il fornitore a comunicare tempestivamente all'azienda situazioni di possibile non conformità o di rischio. Si pensi, a titolo di esempio, alle tempistiche previste dalla legge in merito al ritiro ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti, rispetto alle quali l'azienda può tutelarsi prevedendo contrattualmente che il fornitore la informi tempestivamente in merito a qualsiasi situazione che possa prefigurare il mancato rispetto di tali tempistiche. Più in generale, l'azienda può impegnare il fornitore a comunicarle qualsiasi vicenda modificativa della propria organizzazione che possa in qualche modo interessare il rapporto tra le parti (ad esempio cambiamenti di ruoli e responsabilità all'interno dell'azienda fornitrice);
- lo **svolgimento di controlli diretti e indiretti**;
- la sottoscrizione dell'impegno dei fornitori a tramettere tutte le informazioni necessarie ed effettuare opportuni **controlli sui propri subappaltatori**.

A fronte di tali possibili, diverse misure, va esplicitato che non tutti i fornitori di un'azienda sono ugualmente "sensibili" rispetto alla possibile commissione di reati ambientali ex Decreto 231. È evidente, infatti, che le possibilità di commissione di tali reati, le modalità di interazione con l'azienda, i rischi e la gravità delle relative conseguenze variano a seconda della tipologia di attività svolta e di servizio prestato dai soggetti terzi.

Sotto questo profilo, l'azienda può utilmente procedere ad elaborare un **profilo di rischio dei propri fornitori, finalizzato all'individuazione delle categorie più sensibili** fra questi, e all'adozione delle misure di tutela in chiave 231 più idonee per ciascuna categoria. Fra i parametri di tale valutazione, possono ricomprendersi naturalmente tutte quelle variabili esplicative della natura del rapporto fra l'azienda e il fornitore in relazione alla possibile commissione di reati ambientali: si pensi, anzitutto, alla *criticità del settore di appartenenza* (quali, ad esempio, trasporto e smaltimento dei rifiuti, analisi di laboratorio), ma anche alla maggiore criticità attribuibile, in termini generali, ai *fornitori di servizi* rispetto ai *fornitori di beni*, agli *appaltatori* rispetto ai *subappaltatori*. Anche in questo ambito, le attività svolte in seno ad un SGA possono offrire un supporto prezioso al Modello Organizzativo: si pensi, ad esempio, alle valutazioni condotte in sede di Analisi Ambientale sugli impatti/rischi connessi agli aspetti ambientali indiretti, per i quali tipicamente l'azienda si interroga sulla natura del rapporto con i soggetti intermedi "terzi" che concorrono a generare tali aspetti, nonché sulla capacità di influenza e controllo esercitata ed esercitabile nei loro confronti (in termini di potere gestionale, di possibilità di controllo, di clausole/obblighi contrattuali in essere, etc.).

In **Tabella 17** è riportato un **esempio di clausole ambientali** che possono essere formalizzate dalle aziende nei contratti con i propri fornitori: come si vede, la sottoscrizione degli impegni da parte dei terzi comprende sia clausole generali di rispetto della conformità alla legislazione ambientale applicabile, sia requisiti ed adempimenti specifici.

<p>[...]</p> <p>Il fornitore di beni deve essere conforme a tutta la normativa e legislazione applicabile in materia di ambiente ed agli eventuali altri impegni sottoscritti, ed essere in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none">- dimostrare di aver identificato e di conoscere le implicazioni connesse alla legislazione ambientale ad esso applicabile;- fornire tutta la documentazione attestante il rispetto della conformità legislativa, inclusi i permessi e il rispetto dei limiti da questi sanciti;- dimostrare di avere delle procedure che gli consentono il continuo rispetto di questi requisiti;- disporre di procedure per la periodica valutazione della conformità alla legislazione applicabile e agli altri impegni sottoscritti, così come per identificare i requisiti connessi a nuovi adempimenti legislativi connessi alla propria attività ai fini di un loro tempestivo soddisfacimento;- aver svolto una valutazione del rischio al fine di identificare tutti i propri processi e attività che possono implicare rischi potenziali di non conformità legislativa, e di aver adottato adeguate misure per la prevenzione di tali rischi. (Parte di) questa valutazione del rischio può essere tratta da documentazione interna redatta ai fini della conformità alla legislazione esistente. <p>[...]</p> <p>Il fornitore deve comunicare all'azienda entro massimo 48 ore:</p> <ul style="list-style-type: none">- qualsiasi modifica, cambiamento o aggiornamento relativo alle autorizzazioni e/o ai permessi, fornendo copia della nuova documentazione rilasciata dalle autorità competenti;- le evidenze inerenti controlli e ispezioni ambientali effettuati dalle autorità competenti e, in caso di infrazione, le azioni svolte o pianificate in accordo con tali autorità per ripristinare la conformità legislativa; <p>Il fornitore deve altresì comunicare all'azienda qualsiasi incidente o emergenza ambientale entro massimo 24 ore dal suo accadimento, e le misure adottate per la gestione e risoluzione dell'evento;</p> <p>[...]</p>

Tabella 17 – Alcuni esempi di clausole contrattuali per la disciplina dei rapporti con i fornitori

Di seguito, la **Tabella 18** esemplifica alcune fra le più importanti tipologie di documenti che l'azienda può decidere di richiedere ai propri fornitori al fine di rafforzare il proprio sistema di controlli preventivi rispetto ai reati ambientali.

- Copia del certificato ISO 14001 e/o EMAS in corso di validità
- Copia della Politica Ambientale e degli altri eventuali documenti ufficiali connessi all'adozione del Sistema di Gestione Ambientale
- Copia delle autorizzazioni ambientali e delle relative prescrizioni rilasciate dalle autorità competenti
- Copia degli eventuali impegni volontari sottoscritti in materia ambientale
- Copia delle polizze assicurative sottoscritte a copertura dei rischi ambientali
- Rapporti di audit ambientale, rapporti di non conformità ed evidenza relative azioni preventive e correttive intraprese per la loro risoluzione, con riferimento in particolare al rispetto della conformità legislativa.

Tabella 18 – Alcuni esempi di documenti che possono essere richiesti ai fornitori per il presidio delle attività da essi svolte

8. La Valutazione delle Prestazioni

Il Punto norma 9 della ISO 14001:2015 racchiude i requisiti relativi alla valutazione delle prestazioni del Sistema, comprensiva delle diverse accezioni che essa assume nello sviluppo del Ciclo di Deming e articolata nelle tre principali componenti deputate all'esame della conformità del SGA rispetto ai requisiti e della sua capacità di raggiungere gli obiettivi:

- la misurazione e il monitoraggio delle prestazioni e la valutazione della conformità [9.1];
- l'Audit interno [9.2];
- il Riesame della direzione [9.3].

Nel loro complesso, i requisiti previsti dal Punto norma richiedono la definizione di modalità di analisi e di controllo dell'efficacia del funzionamento del Sistema e della sua reale operatività; essi, inoltre, prevedono di processare e di prendere in carico eventuali evidenze di non conformità, rilevate sia nell'ambito delle attività di monitoraggio e di sorveglianza da parte del personale, sia in momenti dedicati di verifica (audit) e di riesame dell'efficacia nel perseguire gli impegni assunti, nonché gli obiettivi di miglioramento pianificati.

Il sistema dei controlli deve essere, inoltre, opportunamente documentato, attraverso modalità regolamentate e strumenti di registrazione delle attività condotte, quali ad esempio: raccolta e analisi di indicatori di funzionamento e di prestazione del SGA, moduli di segnalazione di anomalie o di situazioni non conformi, rapporti di audit, check list di verifica compilate, moduli di non conformità, rapporti e verbali di riesame, piani di miglioramento e relativi stati di avanzamento.

Alla luce di tali premesse, il presente Capitolo mira a comprendere se e come le diverse componenti della valutazione delle prestazioni del Sistema secondo i requisiti della ISO 14001:2015 rispondono efficacemente ai requisiti di monitoraggio e di verifica previsti per il Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, alla luce sia delle innovazioni dello standard rispetto alla sua precedente versione, sia delle prassi e delle esperienze applicative ad oggi maturate dalle aziende in questi ambiti di operatività dei Sistemi.

8.1 I processi di misurazione e monitoraggio del Sistema in prospettiva 231

La ISO 14001:2015 prescrive che l'organizzazione "monitori, misuri, analizzi e valuti la sua prestazione ambientale", nonché che essa "mantenga appropriata documentazione quale evidenza dello svolgimento di queste attività e dei relativi risultati" (cfr. sotto-punto 9.1.1). In questo ambito, va sottolineata, anzitutto, la definizione della prestazione ambientale oggetto di tali misurazioni e valutazioni: la "prestazione ambientale" è definita in termini molto ampi, quale "prestazione relativa alla **gestione** degli aspetti ambientali" [3.4.11], nella quale il termine "prestazione" deve essere inteso, a sua volta, come "risultato misurabile, qualitativamente o quantitativamente" [3.4.10].

Una prima significativa innovazione del Punto norma riguarda il fatto che **il processo di misurazione e di valutazione è decisamente più strutturato a confronto con la ISO 14001:2004**. All'azienda è infatti oggi richiesto di impostare il processo in modo molto più articolato, coerente e innestato sul Sistema di Gestione Ambientale, definendo chiaramente:

- **Cosa misurare e monitorare;**
- **Come misurare e monitorare**, precisando allo scopo:
 - **i metodi** di misurazione, di monitoraggio, di analisi e di valutazione, che devono essere in grado di assicurare risultati validi e robusti;
 - **i criteri** di valutazione delle prestazioni adottati, nonché appropriati indicatori;
- **Quando misurare e monitorare;**
- **Quando analizzare e valutare** i risultati delle misurazioni e dei monitoraggi.

Da tali requisiti emerge chiaramente come la norma chieda alle aziende di considerare il processo di misurazione e di valutazione alla stregua dei processi più importanti della gestione ambientale, dedicando le risorse (tecniche, umane, economiche) necessarie alla sua attuazione, e che esso, quindi, vada impostato (e documentato) come gli altri processi del SGA, chiarendo, fra l'altro, quali sono gli obiettivi, gli ambiti oggetto di analisi, i tempi e le modalità, gli strumenti e le persone coinvolte.

Sotto questo profilo, si può affermare che **i nuovi requisiti della ISO 14001:2015** relativi a monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni **contribuiscono senz'altro a rafforzare il livello di coerenza fra requisiti delle norme sui Sistemi di Gestione Ambientale e requisiti del Modello** di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

In termini di *obiettivi*, la ISO 14004:2016 aiuta a riconoscere esplicitamente le molteplici finalità del processo, che comprendono – in linea con la citata definizione ad ampio spettro di "prestazione ambientale" – non solo la valutazione delle prestazioni "ambientali" in senso stretto (ad esempio: parametri fisici di consumo delle risorse impiegate), ma anche quelle "di Sistema", in termini, ad esempio, di sue capacità di raggiungere gli obiettivi, di fornire dati e

informazioni utili all'identificazione e alla gestione degli aspetti ambientali.

In termini di *oggetto* delle valutazioni, va esplicitato, inoltre, che il Punto norma chiede alle aziende il rispetto di un requisito molto preciso: la valutazione dell'*efficacia* del Sistema di Gestione Ambientale [9.1.1]. In questo senso, ciò che deve essere misurato e monitorato è quindi tutto ciò che è in grado di fornire informazioni su quanto il SGA è efficace nel perseguire e nel garantire gli esiti e le prestazioni ambientali attesi. Tra i requisiti per la valutazione delle prestazioni è previsto, come sopra riportato, l'**utilizzo di "appropriati indicatori"**. Se, da un lato, la previsione esplicita dell'utilizzo di indicatori è una novità della ISO 14001:2015, dall'altro, si deve rilevare che la nuova norma non specifica nulla in merito alla natura e alla tipologia delle grandezze da utilizzare allo scopo. Alle luce delle considerazioni svolte in merito al concetto di "prestazione ambientale" – utilizzato per indicare le prestazioni in senso lato – nonché della necessità di valutare l'"efficacia" del Sistema di Gestione Ambientale, è evidente che il requisito relativo all'utilizzo di indicatori "appropriati" implica che questi non riguardino unicamente i parametri fisici sui consumi di risorse e sulla produzione di rifiuti, ma anche le prestazioni del Sistema, che siano cioè in grado di supportare le imprese nella comprensione del "se" e nell'identificazione del "dove" (ovvero in quali ambiti dell'operatività aziendale) il proprio Sistema di Gestione Ambientale funziona bene o male e, quindi, nella valutazione della sua efficacia. In questo senso, si possono indicare una serie di tipologie di **indicatori di prestazione relativi a dimensioni di specifico interesse per il Modello 231**, che le aziende possono utilizzare e valorizzare per la valutazione delle prestazioni e dell'efficacia del Sistema:

1. Indicatori di Conformità Legislativa – Una prima tipologia riguarda gli indicatori finalizzati a misurare la capacità del SGA di **garantire, nel tempo, la conformità alla legislazione ed alla normativa** ambientale applicabile. Se, da un lato, la conformità normativa rappresenta infatti un *presupposto* dell'applicazione degli schemi volontari di certificazione, dall'altro, l'introduzione dei reati ambientali nel novero delle fattispecie presupposto del regime di responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, richiama le aziende alla necessità di dotarsi di indicatori in grado di misurare e valutare la capacità del Modello Organizzativo di presidiare, nel tempo, la conformità anche in una più specifica prospettiva di prevenzione dei rischi di reato (si veda anche, poco più sotto, in merito al requisito della valutazione periodica dello "status di conformità"). In questo senso, l'azienda può utilmente utilizzare indicatori mirati a misurare la distanza – il "*gap*" – delle proprie prestazioni rispetto ad adempimenti misurabili, per esempio rispetto al limite fissato per determinati parametri di legge rilevanti anche ai fini della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001. Si pensi, ad esempio, per quanto riguarda gli scarichi idrici, alle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte III, del D.Lgs. n. 152/2006. Scopo principale di questa tipologia di indicatori è quello di *segnalare tempestivamente all'azienda situazioni di potenziale superamento dei limiti di legge*, ad esempio attraverso l'applicazione di una "soglia di allarme" posta ad una determinata distanza dal valore limite previsto per legge. In questo senso, vanno concepiti indicatori in grado di misurare non solo l'andamento medio dei parametri rispetto ai corrispondenti limiti legislativi, ma anche la variabilità associata al loro andamento (deviazione standard).

2. Indicatori di Reattività e di Capacità di Adeguamento del SGA – Una seconda tipologia riguarda gli indicatori finalizzati a misurare la capacità del Sistema di Gestione Ambientale di cogliere (e di rispondere tempestivamente e adeguatamente a) gli eventi e gli stimoli, positivi e negativi, che si manifestano nella vita del Sistema, in termini di:

- **reazione a quasi-incidenti (*near miss*) e/o a scostamenti** che possano far sorgere il

rischio di commettere un reato. Nella logica preventiva propria del Modello Organizzativo, è evidente la rilevanza che assume la capacità dell'azienda di rilevare tempestivamente (e quindi di reagire a) tutte quelle situazioni che, pur non concretizzandosi in incidenti o eventi (registrati o meno ex post come non conformità), segnalano elementi di debolezza del SGA, rispetto a cui è necessario intervenire per preservare l'efficacia del Sistema stesso (si vedano più avanti, in questo Capitolo, le considerazioni relative a non conformità, azioni correttive e preventive);

- **adeguamento tempestivo all'evoluzione della normativa** che introduca nuovi reati o che modifichi significativamente la legislazione attuale, o ancora **a cambiamenti significativi** dell'operatività aziendale (es.: modifiche impiantistiche sostanziali).

3. Indicatori Economici – Una terza tipologia di indicatori utili per il monitoraggio in chiave "231" comprende gli indicatori mirati a misurare la capacità di sostenere economicamente il SGA e, quindi, il Modello Organizzativo 231 adottato in ottica preventiva dei reati ambientali. In questo ambito, va ricordato anzitutto come il D. Lgs. n. 231/2001, nel disciplinare i requisiti di un Modello Organizzativo efficace, preveda espressamente che questo "*individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*" (articolo 6, comma c). Attraverso tale previsione, il Legislatore ha inteso richiamare l'attenzione, da un lato, sui processi interni all'azienda facenti capo all'area finanziaria (evidenziandone la rilevanza fra gli ambiti potenzialmente esposti al rischio di commissione di reato), dall'altro, sulla necessità di **destinare al Modello risorse finanziarie di entità sufficiente a garantirne funzionalità ed efficacia**.

In linea con queste previsioni, è evidente la rilevanza e l'utilità dell'utilizzo di indicatori economici sia "strutturali" (ad esempio volti a quantificare le risorse stanziare per i programmi ambientali di miglioramento), sia di *feedback* rispetto, ad esempio, a quante non conformità registrate hanno successivamente dato luogo ad un investimento per la loro risoluzione. Più in generale, possono essere elaborati indicatori volti a monitorare l'andamento nel tempo del sostegno economico al SGA – anche rapportandolo a grandezze quali il fatturato dell'azienda – ovvero a ricondurre le risorse economiche stanziare nell'ambito del SGA agli aspetti ambientali identificati e, in particolare, alla loro significatività.

Gli indicatori economici possono inoltre svolgere un ruolo di controllo rispetto ad alcuni processi "sentinella" connessi agli acquisti: si pensi, ad esempio, ad un indicatore volto a misurare la frequenza e la congruità degli acquisti connessi alla manutenzione (ad esempio di determinati *chemicals*), che può costituire un indicatore indiretto delle manutenzioni svolte e della loro continuità nel tempo. In tutti questi casi si tratta di grandezze e di indicatori il cui significato va contestualizzato rispetto ad una serie di variabili anche esterne alla "vita" del SGA, ma che, se correttamente interpretati, forniscono all'azienda un patrimonio informativo irrinunciabile per valutare, in prospettiva 231, l'adeguatezza delle risorse finanziarie stanziare per l'efficace funzionamento del Modello.

La **Tabella 19** esemplifica alcuni indicatori economici di cui le aziende possono dotarsi per misurare tale adeguatezza.

- Investimenti ambientali / Investimenti totali
- Spese ambientali correnti (variazione su anni precedenti)
- Spese per interventi di adeguamento a nuove disposizioni normative / Spese per interventi di adeguamento a fronte di sanzioni pecuniarie
- Spese per strumenti di gestione della conformità normativa (es.: software) / Spese stanziare per strumenti a supporto della gestione aziendale
- Spese per la formazione ambientale (variazione su anni precedenti)
- Spese per la formazione ambientale sostenute / Spese per la formazione ambientale stanziare
- Spese o investimenti per interventi realizzati nella logistica con valenza ambientale (es.: ottimizzazione carichi, localizzazione network per la distribuzione, etc.)
- Spese per l'acquisto di prodotti a minor impatto ambientale utilizzati da manutentori (dipendenti, appaltatori e subappaltatori) / Spese totali per l'acquisto di prodotti utilizzati da manutentori
- Investimenti in tecnologie e impianti con valenza ambientale sui processi produttivi e/o a supporto dei processi di erogazione del servizio (non prescritti da normativa o enti)
- Investimenti nella progettazione e sviluppo di nuovi prodotti/servizi con migliori prestazioni ambientali lungo tutto il loro Ciclo di Vita.

Tabella 19 – Indicatori economici di sostegno al SGA

4. Indicatori relativi all'applicazione del SGA da parte del Personale – Al fine di garantire l'efficacia del Modello Organizzativo, è importante, inoltre, l'adozione di indicatori finalizzati a misurare la reale (e corretta) applicazione del Sistema e delle sue modalità operative da parte del personale. Questo ambito comprende quindi indicatori volti a misurare e verificare sia l'efficacia, da parte del personale, in relazione alla formazione erogata (sul SGA in generale o su temi/ambiti specifici connessi ai rischi di reato), sia la correttezza e l'adeguatezza dei comportamenti dei singoli dipendenti (ad esempio, identificando, nell'ambito dell'analisi delle cause delle non conformità complessivamente rilevate, quelle specifiche riconducibili al comportamento dei singoli soggetti).

5. Indicatori di Trasparenza dei processi – Infine, è utile l'utilizzo di indicatori relativi alla trasparenza dei processi, sia decisionali che gestionali, anche rispetto all'impiego e alla gestione delle risorse utilizzate nel SGA e dei rapporti con la filiera e con i soggetti terzi. Come si è visto nel paragrafo dedicato ad "assetto organizzativo, ruoli e responsabilità", la documentabilità e la tracciabilità dei processi sono principi cardine del Modello 231, il cui rispetto può richiedere di integrare nel SGA specifici indicatori di monitoraggio. Si pensi, ad esempio, ad indicatori volti a misurare il numero e la tipologia di soggetti coinvolti formalmente in un dato processo, ovvero a dare evidenza dell'attività di divulgazione svolta rispetto a significativi cambiamenti interni all'azienda (di carattere organizzativo e/o produttivo).

Ad oggi, queste tipologie sono ancora poco utilizzate nell'ambito dei SGA e rappresentano la frontiera nella sperimentazione di metodi innovativi di misurazione che non si limitino alle

prestazioni ambientali, ma siano in grado di riflettere l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale⁴⁰. L'azienda interessata a valutare l'efficacia del proprio SGA in prospettiva 231 potrebbe quindi utilmente interrogarsi su quante di queste tipologie di indicatori sono oggi già prese in considerazione e concretamente utilizzate (e utilizzabili) nelle attività di monitoraggio svolte nell'ambito del proprio SGA, e integrare e rafforzare quest'ultimo di conseguenza.

La valutazione dello "status di conformità"

Una seconda dimensione valutativa, contenuta nel sotto-punto norma 9.1.2, riguarda quella che nella "vecchia" terminologia della ISO 14001:2004 era la "*valutazione del rispetto delle prescrizioni*", convenzionalmente incentrata, nelle prassi applicative, sul rispetto delle prescrizioni legali mandatorie e marginalmente dedicata anche al rispetto delle "*altre prescrizioni*" volontariamente sottoscritte dalle organizzazioni. Nella ISO 14001:2015 – in coerenza con le innovazioni relative alle istanze delle parti interessate che diventano obblighi di conformità dell'organizzazione – tale valutazione diviene una valutazione unitaria e a tutto campo della capacità di soddisfare (tutti gli) obblighi di conformità, che sfocia in un vero e proprio nuovo requisito: quello della **conoscenza** e della **comprensione, da parte dell'organizzazione, del proprio "status di conformità"** rispetto a tali obblighi. Tale valutazione deve essere condotta con una periodicità definita dall'organizzazione; in base ai suoi esiti – che devono essere documentati – l'organizzazione deve dare luogo alle misure e alle azioni eventualmente necessarie a garantire il mantenimento della conformità (e quindi, in ultima analisi, il soddisfacimento di tutti gli obblighi).

Va evidenziato come il concetto di conoscenza e di consapevolezza del proprio "status di conformità" da parte dell'organizzazione rappresenti un concetto nuovo e distinto rispetto alle valutazioni di conformità "tradizionali", che tipicamente si concentrano in momenti ben precisi e circostanziati della vita del SGA e si avvalgono solo di alcuni strumenti (l'audit in primis). Lo spirito della norma è infatti volto a stimolare le organizzazioni affinché esse abbiano (o comunque tendano verso) la garanzia di consapevolezza in continuo del proprio stato di conformità, che è possibile solo avvalendosi di una *pluralità di strumenti* in grado di assicurare un monitoraggio in continuo del Sistema nelle sue diverse componenti: non solo attraverso l'audit, ma anche tramite *l'attività di formazione, l'uso di indicatori*, nonché tramite l'utilizzo di strumenti più tradizionali per la gestione degli adempimenti e per il rispetto delle prescrizioni legislative nell'operatività aziendale quotidiana. Avendo ad oggetto la conformità rispetto a (tutti) gli obblighi di conformità, inoltre, la valutazione ai sensi del sotto-punto 9.1.2 della ISO 14001:2015 include anche la valutazione della conformità rispetto agli obblighi di conformità espressione della parte interessata Organismo di Vigilanza. Anche in questo caso, dunque, i requisiti della norma contribuiscono a valorizzare il SGA nella prospettiva 231.

⁴⁰ *Si vedano anche, in merito "Linee Guida per lo sviluppo di indicatori sulle prestazioni del Sistema di Gestione Ambientale", Dispense Assolombarda, Milano, 2012.*

8.2 Le attività di Audit, Non Conformità e Azioni Correttive

Il sotto-punto norma dedicato all'Audit interno [9.2] non contiene innovazioni di rilievo rispetto alla precedente versione dello standard: i requisiti da soddisfare – in termini di finalità delle verifiche, di responsabilità, di caratteristiche degli auditor, di requisiti di pianificazione e di reporting – sono, infatti, sostanzialmente gli stessi della ISO 14001:2004. Nella prospettiva della prevenzione dei reati, va rilevato, in particolare, come – a fronte dei requisiti introdotti dalla ISO 14001:2015 in relazione alla definizione dei rischi e alla pianificazione delle azioni per la loro gestione nell'ambito del Sistema – il nuovo standard non preveda requisiti specifici per definire come l'elemento del rischio debba essere considerato in sede di pianificazione e di effettuazione delle attività di audit interno. Pur in assenza di tali requisiti, è evidente tuttavia che, nella misura in cui il Sistema si fonda anche su una logica *risk-based* mirata a prevenire e a gestire i rischi connessi all'ambiente (inclusi, quindi, i rischi di commissione di reati ambientali), le attività di audit devono essere in grado di fornire elementi per valutare l'efficacia del Sistema anche sotto questo profilo.

In questo senso, si possono fornire una serie di indicazioni in merito a come rafforzare l'audit interno con riferimento al rischio, ad esempio:

- conducendo audit sulle attività caratterizzate da un più elevato rischio, sia per l'ambiente sia per l'organizzazione (in termini, quindi, anche di rischi di non soddisfare gli obblighi di conformità);
- conducendo veri e propri audit "di rischio" su alcune attività di gestione ambientale, in particolare su quelle più sensibili in termini di commissione di reati ambientali (ad esempio: ciclo dei rifiuti, impianto di depurazione, gestione dei serbatoi).

In termini di prassi e di esperienze applicative, va segnalato, inoltre, che l'Audit è spesso considerato dalle aziende uno strumento molto utile sul piano pratico e dalla forte valenza operativa, ma quasi esclusivamente finalizzato alla *gestione* (per la quale è stato concepito), piuttosto che alla *valutazione e al mantenimento della conformità normativa*. Le linee evolutive dei riferimenti normativi tendono, invece, a richiedere in modo sempre più esplicito che questo strumento di valutazione sia anche finalizzato alla verifica della conformità normativa. In questo senso, risulta naturale quindi ricomprendere, fra le finalità dell'audit, anche la valutazione di tutte quelle attività e risorse del SGA che sono destinate alla prevenzione dei reati ambientali ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001. In altri termini, audit interni (e relativi piani) dovrebbero prevedere un punto specifico dedicato alla valutazione del rispetto delle prescrizioni di legge ambientali la cui inosservanza potrebbe determinare una responsabilità amministrativa a carico dell'azienda ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Più in generale, le attività di audit in ambito SGA presentano alcune importanti caratteristiche coerenti con i requisiti del Modello 231:

- dal punto di vista della **distinzione fra "responsabilità di attuazione" e "responsabilità di controllo"**, ad esempio, è regola fondamentale dell'audit condotto nell'ambito dei SGA che il team di audit chiamato a svolgere l'attività di verifica del Sistema sia indipendente rispetto all'oggetto della verifica, ossia che l'audit sia effettuato da personale non coinvolto nella impostazione e nella gestione diretta delle attività

verificate, in modo da poter esprimere valutazioni obiettive rispetto alle situazioni osservate;

- altra attenzione specifica è costituita dalla prassi di identificare **responsabilità diverse di redazione, verifica e approvazione dei documenti** di Sistema, come modalità specifica di controllo della correttezza dei documenti stessi.

A fronte di tali caratteristiche, va sottolineato tuttavia che i processi di audit e sorveglianza attuati all'interno di un SGA, seppure efficaci, non sono stati concepiti con l'obiettivo di indirizzarne i risultati all'Organismo di Vigilanza, soggetto *esterno* al Sistema di Gestione Ambientale, elemento che talora potrebbe rappresentare un "freno" al loro utilizzo ai fini 231. Per facilitare la sinergia tra i due ambiti, può risultare opportuno "ritagliare", per il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA), un ruolo di filtro delle NC (emergenti dalla gestione ordinaria e/o dagli Audit), affinché queste siano valorizzabili anche ai fini 231 e siano intelleggibili e utilizzabili da parte del l'Organismo di Vigilanza (ODV) ai propri fini. In questa logica, potrebbe essere prevista, ad esempio, una reportistica "selettiva" da parte del RSGA su quelle NC che hanno rilevanza ai fini della prevenzione dei reati ambientali, per consentire un'efficace comunicazione con l'ODV, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di richiedere degli approfondimenti sulle risultanze delle attività di audit e sorveglianza condotte nell'ambito del SGA.

Più in generale, è importante sottolineare come le attività di audit, monitoraggio e sorveglianza possano costituire un prezioso contributo per il perseguimento degli obiettivi dell'Organismo di Vigilanza: evitare la commissione del reato attraverso una adeguata attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231. In questo senso, anche gli strumenti tradizionalmente utilizzati a supporto della conduzione dell'audit possono essere rivisti e arricchiti in chiave 231.

In **Tabella 20** sono riportate, ad esempio, alcune voci estratte da una *check list* di audit focalizzate sulla corretta gestione dei rifiuti e prevenzione dei rischi di reato ex 231 connessi a tale attività.

	Rif. documenti	Note	Conforme (C/NC)
Verifica della definizione di modalità di selezione dei trasportatori al fine di garantire che siano effettivamente in possesso, al momento dello svolgimento del servizio, di tutte le autorizzazioni ed i requisiti previsti dalla legge per svolgere l'incarico con riferimento a specifici rifiuti da gestire			
Verifica dell'autorizzazione del trasportatore e dello smaltitore/recuperatore di rifiuti attraverso la tenuta, in sede, di una copia delle relative autorizzazioni			
Verifica che il mezzo sia autorizzato al trasporto di quel particolare rifiuto consultando la lista dei mezzi riportata sull'autorizzazione al trasporto			
Verifica annuale delle apparecchiature fuori uso (es.: frigoriferi, monitor, stampanti, computer, batterie laptop), al fine di evitare dimenticanze e il possibile superamento del limite temporale di stoccaggio nel deposito temporaneo			
Verifica dei quantitativi dei rifiuti speciali prodotti con frequenza maggiore e, normalmente, più di una volta ogni anno			
Verifica delle modalità di selezione dei laboratori chimici a cui affidare l'esecuzione delle analisi (con la conseguente redazione del certificato analitico) per le diverse tipologie di rifiuti gestite dall'azienda			
Verifica delle modalità di campionamento dei rifiuti da sottoporre ad analisi di laboratorio			
Verifica che tutta la documentazione sia correttamente archiviata presso la funzione preposta			
[...]			

Tabella 20 – Alcuni esempi di verifiche da includere nelle check list di audit del Sistema di Gestione Ambientale in merito alla gestione dei rifiuti

Non Conformità e Azioni Correttive

In chiusura di Capitolo, vanno formulate alcune importanti considerazioni in merito alla rilevazione e gestione delle *Non Conformità* (NC) del Sistema e alle relative *Azioni Correttive* (AC). Va evidenziato anzitutto come i requisiti relativi a tali elementi del SGA siano collocati, nella ISO 14001:2015, nell'ultimo Punto norma, relativo al "Miglioramento" [10]. Si tratta di una scelta molto precisa, attraverso la quale si vuole enfatizzare il ruolo di questi elementi del Sistema come **strumenti di valutazione delle prestazioni eminentemente finalizzati al miglioramento del SGA**. Non Conformità e Azioni Correttive non servono "solo" a mantenere il Sistema in efficienza, ma possono avere molteplici finalità nell'operatività aziendale, ad esempio quali strumenti di controllo da parte del Management o di rafforzamento del coinvolgimento del personale. In questo senso, la nuova norma enfatizza un messaggio che avrebbe dovuto già essere compreso da tempo dalle organizzazioni dotate di un SGA: le Non Conformità hanno una connotazione positiva nella gestione del Sistema e devono pertanto essere "vissute" dall'azienda in modo costruttivo e funzionale all'efficacia del Sistema stesso.

Questo approccio implica il superamento di alcune prassi errate che continuano a connotare l'esperienza applicativa di moltissime organizzazioni, nelle quali le Non Conformità e la loro rilevazione sono percepite erroneamente dal personale come elementi "negativi" e segnalazioni di debolezze del Sistema. Al contrario, **un SGA che "funziona bene" è quello in cui gli scostamenti dai requisiti sono tempestivamente rilevati** e gestiti dal personale dell'organizzazione e sono utilizzati come leva per alimentare il miglioramento. Un ulteriore limite di molte prassi applicative riguarda il fatto che le Non Conformità vengono spesso definite *ex-post*, di frequente per l'esigenza di dimostrare che l'azienda è stata in grado di identificarne qualcuna, e decisamente più orientate a *correggere* che a *prevenire* le modalità che le hanno generate.

Nello spirito della ISO 14001:2015 e in prospettiva 231, il rafforzamento delle modalità di gestione delle NC passa quindi necessariamente attraverso il miglioramento di questa parte essenziale del SGA, anche attraverso un riorientamento verso la prevenzione dei reati. Nello specifico, si dovrebbe quindi, in primo luogo, **umentare il livello di condivisione e di penetrazione delle modalità di segnalazione delle NC tra il personale**, soprattutto allentando i condizionamenti connessi ad una percezione negativa delle NC. Dovrebbe, in altri termini, essere superata l'interpretazione, oggi prevalente, che un elevato numero di NC sia sintomo di una situazione negativa del SGA. Al contrario, maggiore è il numero delle NC segnalate, più alta è la partecipazione dei dipendenti al miglioramento del SGA. Più in dettaglio, è opportuno far comprendere al personale che vi possono essere *diversi livelli di "scostamento"* dell'operatività rispetto a quanto previsto dalle norme e procedure aziendali, di Sistema e/o legislative, *non tutti della stessa gravità* (si veda la **Figura 9**):

- 1) Un primo livello può ricondursi ai **quasi – incidenti** o **near miss**: questi qualificano tutti quegli episodi/eventi anomali e negativi che non hanno determinato un vero e proprio incidente (e, quindi, una Non Conformità), ma che avrebbero potuto facilmente provocare conseguenze negative, evitate solo per circostanze favorevoli e/o casuali. Tali eventi, poiché traggono la loro origine dalle medesime cause degli incidenti a gravità maggiore, segnalano un difetto nel SGA, prima ancora che si realizzino quegli eventi dalle conseguenze più gravi. Pertanto rappresentano, per l'azienda, una fonte primaria di conoscenza che, se opportunamente gestita, può contribuire significativamente alla prevenzione e al miglioramento della gestione ambientale.
- 2) Un secondo livello può ricondursi, invece, a vere e proprie **non conformità, ma rilevate internamente** dal personale dell'azienda. La rilevazione (e risoluzione) di tali

scostamenti, unitamente ai *near miss*, è un indice di reattività del SGA e, quindi, del suo corretto funzionamento. L'efficienza delle fasi di *follow up* del Sistema consente, infatti, di migliorare la pianificazione delle azioni di prevenzione, che potranno orientarsi verso i *near miss* giudicati più critici, ovvero di risolvere tempestivamente le NC, evitando la loro rilevazione da parte di soggetti esterni (verificatori di parte terza, se non autorità preposte al controllo).

- 3) Correttamente, quindi, è solo il terzo livello, quello delle non conformità registrate da soggetti terzi, esterni all'azienda e alle verifiche interne del SGA, che può essere considerato "acriticamente" indice di cattivo funzionamento del SGA e/o di debolezza di sue componenti specifiche.




Figura 9 – *Near miss* e *Non Conformità* nella logica di Sistema

Seguendo questo approccio, l'azienda dovrebbe quindi **agevolare le modalità di segnalazione di *near miss* e NC** – ad esempio rendendo più facile la compilazione dei moduli e chiarendo i flussi di comunicazione tra i diversi livelli aziendali coinvolti – ovvero **incentivare la segnalazione e premiare le soluzioni proposte** (ad esempio, inserendole fra gli incentivi al Management. Con riferimento al tema delle segnalazioni da parte dei dipendenti si veda anche, nel Capitolo 9, la recente previsione legislativa sul c.d. *whistleblowing*).

Nel contesto del sistema disciplinare previsto dal Modello 231, l'utilizzo di questo approccio potrebbe concretizzarsi nella previsione di sanzioni per coloro che *non segnalano* la Non Conformità, piuttosto che nei confronti di coloro che ne sono la causa. In definitiva, la corretta segnalazione, registrazione e risoluzione interna di *near miss* e Non Conformità può costituire evidenza fondamentale ai fini della dimostrazione che il Modello 231 è conosciuto e correttamente applicato in azienda e, quindi, della sua efficacia.

8.3 Il Riesame

La valutazione delle prestazioni si completa, infine, con il Riesame della direzione [9.3], tradizionale elemento cardine dei SGA, in cui il Top Management dell'organizzazione deve riesaminare periodicamente il Sistema di Gestione Ambientale, al fine di valutarne l'adeguatezza e l'efficacia nell'attuare la Politica e i programmi, ovvero di individuare le aree che presentano margini e opportunità di miglioramento.

In coerenza con i nuovi requisiti stabiliti sia sulla Leadership [5], sia sulle risorse [7.1], nella ISO 14001:2015 il **Riesame si rafforza come momento chiave di valutazione dell'efficacia del Sistema**, attraverso:

- l'**ampliamento degli elementi "in ingresso"** oggetto di Riesame e la **razionalizzazione degli elementi "in uscita"** dallo stesso, tassello che era "debole" nella versione 14001:2004 dello standard, che viene strutturato e articolato con un approccio speculare a quello utilizzato per gli elementi in entrata (**Tabella 21**):
- la previsione delle **risorse del Sistema quale elemento "strutturale" del Riesame**, in termini di valutazione della loro adeguatezza, in entrata, e di decisioni conseguenti a tale valutazione, in uscita.

ELEMENTI IN INGRESSO	ELEMENTI IN USCITA
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Stato delle azioni dei precedenti Riesami</i> • <i>Cambiamenti intervenuti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nelle questioni interne ed esterne rilevanti per il SGA</i> - <i>nei bisogni e nelle aspettative delle parti interessate, inclusi gli obblighi di conformità</i> - <i>negli aspetti ambientali significativi</i> - <i>nei rischi e nelle opportunità</i> • <i>Grado di raggiungimento degli obiettivi</i> • <i>Informazioni sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione, inclusi i trend:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nelle Non Conformità e nelle Azioni Correttive</i> - <i>nei risultati delle misurazioni e dei monitoraggi</i> - <i>nel soddisfacimento degli obblighi di conformità</i> - <i>nei risultati degli audit</i> • <i>Adeguatezza delle risorse</i> • <i>Comunicazioni rilevanti delle parti interessate, inclusi i reclami</i> • <i>Opportunità per il miglioramento continuo</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Conclusioni in merito alla continua idoneità, adeguatezza ed efficacia del Sistema di Gestione Ambientale</i> • <i>Decisioni relative alle opportunità di miglioramento continuo</i> • <i>Decisioni relative a qualsiasi necessità di cambiamento per il SGA, inclusa la necessità di risorse</i> • <i>Azioni necessarie quando gli obiettivi ambientali non sono stati raggiunti</i> • <i>Opportunità di migliorare l'integrazione del SGA negli altri processi di business, ove necessario</i> • <i>Implicazioni per l'indirizzo strategico dell'organizzazione</i>

Tabella 21 – Elementi del Riesame della direzione nella nuova ISO 14001:2015

Nell'ambito del Riesame, quindi, il Top Management ha rilevanti responsabilità di indirizzo strategico e di decisione nel contesto della gestione ambientale e **la sua partecipazione è essenziale**⁴¹. Esso deve innanzitutto definire i principi della Politica, fissare gli obiettivi e decidere i programmi, garantendo risorse adeguate. Deve, inoltre, sovrintendere alla gestione ambientale e assicurare il funzionamento del SGA attraverso la promozione, la supervisione, la verifica e la revisione degli obiettivi, dei programmi e del Sistema stesso.

In questo quadro, è evidente come **il Riesame** – anche alla luce delle innovazioni della ISO 14001:2015 – **possa essere efficacemente utilizzato nell'ottica dell'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 come un momento di verifica e di controllo** sull'andamento delle prestazioni **del Modello Organizzativo** e, soprattutto, della sua adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei rischi di reato configurati nell'ambito del D. Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, possono essere utili una serie di indicazioni. Innanzitutto, risulta particolarmente coerente con l'approccio del Modello Organizzativo allargare lo spettro degli obiettivi del Riesame, al fine di includervi esplicitamente l'esigenza di considerare e, quindi, valutare la **capacità di mantenere del tempo la conformità alla legislazione ambientale applicabile**, con particolare riferimento a quegli atti normativi la cui violazione può dar luogo a un illecito ambientale a carico dell'impresa. Ciò non significa che il Riesame – e comunque tutte le funzioni che ad esso prendono parte – debbano avere un ruolo attivo di verifica (a questo sono deputati altri strumenti di Sistema, come dettagliato nei diversi Capitoli delle Linee guida), quanto piuttosto che **nel Riesame si debbano prendere in esame le evidenze emerse dall'applicazione di tali strumenti e valutare il livello di conformità** che il SGA è in grado di garantire nel tempo. L'opportunità di effettuare questa valutazione è implicita, peraltro, se si considerano molti degli elementi che la ISO 14001:2015 prevede formalmente, quali input per il Riesame, fra cui:

- *evoluzioni del Contesto;*
- *cambiamenti intervenuti nei rischi;*
- *informazioni sul soddisfacimento degli obblighi di conformità;*
- *risultati degli audit;*
- *comunicazioni rilevanti delle parti interessate (incluse le autorità di controllo e l'ODV, si veda anche sotto).*

⁴¹ *Può essere utile richiamare, per analogia, la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 11 luglio 2011, in relazione alle previsioni dell'art. 30 del TUS. La Circolare in oggetto specifica infatti, con riferimento ai Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza che, affinché il Riesame possa costituire parte di idoneo sistema di controllo di un Modello Organizzativo idoneo, solo qualora preveda il ruolo attivo e documentato dell'Alta Direzione, ovvero la partecipazione dell'Alta Direzione aziendale deve essere comprovata da atti e documenti aziendali.*

Attraverso il Riesame, il Top Management si dovrebbe dunque proporre, oltre agli obiettivi più legati all'efficacia e alla corretta applicazione del SGA, anche:

- di assicurare il **mantenimento di un efficace assetto gestionale per il presidio della conformità a tutto campo** e, in particolare della prevenzione dei reati, nonché per la garanzia di aggiornamento rispetto all'evolversi delle del contesto in cui opera l'azienda;
- di verificare la **coerenza e l'adeguatezza delle risorse dedicate** rispetto all'efficacia del SGA e la congruenza dei mezzi e dei tempi destinati rispetto a quelli necessari.

In questa ottica, il complesso degli elementi in ingresso al Riesame previsti dal Punto norma [9.3], sintetizzati in **Tabella 21**, possono essere declinati e arricchiti considerando, ai fini di una corretta valutazione dell'efficacia del Modello Organizzativo:

- i risultati degli audit interni, con particolare riferimento alle eventuali criticità emergenti in relazione ai reati ambientali ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- lo stato delle Non Conformità e delle Azioni Correttive, con analogo riferimento alle NC aperte riguardanti il rischio di commissione di reati;
- il grado di raggiungimento degli "obiettivi – traguardi – programmi", quando connessi alla prevenzione dei reati (ad esempio, la costruzione di una nuova vasca per il depuratore);
- le comunicazioni provenienti dalle parti interessate e rilevanti ai fini del 231 (si veda il Capitolo successivo in merito al flusso di informazioni che l'ODV può trasmettere quale input per il Riesame);
- i risultati delle verifiche degli organi di controllo;
- i risultati delle verifiche degli enti certificatori di terza parte;
- l'andamento delle prestazioni ambientali, soprattutto se misurate attraverso indicatori di conformità;
- le modifiche rilevanti ed altri cambiamenti avvenuti, laddove abbiano conseguenze rilevanti per i rischi di reato.

Come si vede, si tratta, in massima parte, di elementi di ingresso che vengono comunemente tenuti in considerazione come input nel Riesame, a dimostrazione di come questa componente del SGA sia senz'altro in linea con le esigenze e con l'impostazione del 231, ed offra l'opportunità di farne un perno del Modello Organizzativo, soprattutto se ne vengono rafforzate alcune prerogative in una logica di garanzia del presidio delle attività a rischio di reato. Il Riesame dovrà quindi essere in grado di valutare la capacità di mantenere conformità e di prevenire i reati del SGA, in relazione soprattutto ai limiti e requisiti di riferimento, ma anche alle opzioni tecnologiche presenti sul mercato e alle specifiche condizioni e possibilità finanziarie, operative e commerciali dell'azienda. In questa logica, l'attività di Riesame dovrà dunque individuare le eventuali esigenze e opportunità di aggiornamento e di miglioramento dell'assetto del SGA in relazione ai reati 231.

Alla luce di ciò, risulta particolarmente importante che **anche gli elementi in uscita dal Riesame siano opportunamente finalizzati** a fornire indicazioni in grado di incidere efficacemente sull'assetto del SGA in prospettiva 231 e che, quindi, ricomprendano canali che siano in grado di condizionare e guidare i processi decisionali del Management che hanno rilevanza ai fini della prevenzione dei rischi di reato. In questo senso, anche gli elementi in uscita al Riesame possono essere specularmente declinati e arricchiti ai fini dell'efficacia del Modello Organizzativo, prevedendo che le decisioni riguardanti la prevenzione dei reati siano trasmesse ai processi aziendali attraverso elementi quali ad esempio:

- **decisioni programmatiche e di investimento** che garantiscano tempestivamente il mantenimento delle condizioni di conformità alla normativa ambientale;
- **decisioni di modifica dell'assetto** organizzativo e gestionale dell'azienda;
- **ridefinizione di responsabilità e ruoli** aziendali aventi rilevanza ai fini della possibile commissione di reati;
- **nuovi programmi e obiettivi** che si inquadrino nelle logiche del miglioramento continuo del SGA.

Un'ultima considerazione riguardante il Riesame riguarda la **"composizione" dei rappresentanti delle funzioni** aziendali che danno vita alla relativa riunione periodica. L'attività di Riesame, infatti, si svolge solitamente nell'ambito di riunioni periodiche interfunzionali, gestite in prima persona dalla più alta funzione dell'organizzazione (Presidente, Amministratore Delegato) o dal rappresentante della Direzione. Sotto questo profilo, il Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati ambientali può offrire all'azienda uno spunto di riflessione relativamente alla condivisione delle responsabilità in tema di gestione ambientale all'interno della propria organizzazione e, di conseguenza, all'opportunità di un maggiore coinvolgimento ed *engagement* di funzioni che, pur non essendo direttamente chiamate in causa nella gestione operativa delle attività a rilevanza ambientale, possono giocare un ruolo decisivo nei processi decisionali da cui possono emergere rischi di reato.

Per rendere pienamente efficace il Riesame quale vera e propria "cabina di regia" del Modello Organizzativo per quanto attiene i reati ambientali (e, quindi, dei processi aziendali che ne costituiscono l'attuazione in relazione all'obiettivo di prevenire i rischi di reato), la composizione delle funzioni partecipanti alla riunione periodica potrebbe essere opportunamente ripensata. In particolare, si potrebbe cogliere l'occasione per arricchire la composizione e coinvolgere nel Riesame funzioni quali:

- l'Ufficio Legale;
- il Personale;
- la Comunicazione Interna;
- l'Amministrazione;
- l'Ufficio Acquisti.

Queste funzioni, oltre ad avere un ruolo diretto nella gestione di attività che sono a rischio per quanto concerne altri reati ricompresi nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 (si pensi agli illeciti contro la P.A.), possono giocare un ruolo fondamentale nel promuovere la cultura e gli approcci gestionali alla prevenzione dei reati ambientali e devono, in ogni caso, svolgere attività che sono funzionali a questo obiettivo. Si pensi, ad esempio, all'aggiornamento normativo da parte dell'Ufficio Legale o alla pianificazione ed erogazione della formazione in materia ambientale da parte della funzione del Personale.

9. I rapporti tra Organismo di Vigilanza e Sistema di Gestione Ambientale

Come anticipato, ai sensi del D. Lgs n. 231/2001, l'azienda affida "il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" (art. 6, co. 1, lett. b). Le principali attività che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere possono sintetizzarsi nei seguenti compiti:

- vigilanza sull'osservanza e sull'effettività del Modello Organizzativo;
- raccolta di tutte le informazioni necessarie in merito ad eventuali condotte illecite e formulazione di proposte delle conseguenti sanzioni e delle ulteriori azioni e misure da adottare per l'adeguamento del Modello;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia alla sua effettiva capacità di prevenire le violazioni rispetto al Modello stesso;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti del Modello;
- cura del necessario aggiornamento del Modello, attraverso la proposizione di proposte di adeguamento dello stesso agli organi/funzioni aziendali responsabili del loro accoglimento/attuazione e la verifica dell'effettivo recepimento delle soluzioni proposte.

Risulta evidente come un analogo soggetto non sia previsto nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma ISO 14001:2015. In particolare, vi sono alcuni requisiti che deve possedere l'Organismo di Vigilanza (ODV) per poter assolvere ai propri compiti che ne fanno un soggetto del tutto peculiare rispetto alle logiche dei Sistemi di Gestione volontari. Le principali caratteristiche dell'ODV sono infatti le seguenti:

- **Autonomia e indipendenza** – I requisiti di autonomia e indipendenza dell'ODV si riferiscono alla funzionalità dell'Organismo e allo svolgimento dei compiti attribuitigli dalla normativa. Si richiede quindi, anzitutto, l'autonomia dell'ODV e l'assenza di qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque soggetto dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente. Tale requisito andrà valutato avendo riguardo, quanto ai membri interni, alla funzione ricoperta e, quanto ai membri esterni, alla luce dei rapporti professionali attuali e pregressi esistenti con l'ente. Al tema dell'indipendenza è inoltre strettamente connesso quello del compenso, che deve essere congruo in relazione alla complessità delle attività da compiersi.

- **Professionalità** – Il requisito della professionalità attiene il complesso delle conoscenze, delle competenze e degli strumenti che l'ODV deve possedere per svolgere efficacemente i suoi compiti, ricomprendendo metodologie e tecniche specifiche proprie sia dell'attività ispettiva che dell'attività di analisi dei sistemi di controllo, oltreché competenze giuridiche e in particolare penalistiche.
- **Continuità di azione** – La continuità di azione dell'ODV si pone come requisito necessario al fine di poter garantire il corretto svolgimento dei suoi compiti e, quindi, l'idoneità e l'efficacia del Modello. Per le aziende di medie e grandi dimensioni, ad esempio, ciò comporta la previsione dell'ODV in termini di struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del Modello⁴².

Queste prerogative dell'ODV rendono evidente la necessità di dotarsi di tale organismo anche se l'azienda è già dotata di un SGA, non potendosi trovare nell'assetto gestionale ed organizzativo previsto dalla ISO 14001 un soggetto che possa ricoprire un ruolo analogo. Ciò che può risultare utile, nella prospettiva di potenziare un SGA e di renderlo una sponda solida ed efficace per un Modello Organizzativo in materia ambientale, è interrogarsi sul possibile ruolo dell'ODV nell'ambito di un Sistema di Gestione Ambientale e, soprattutto, sulla sua capacità di essere **destinatario di flussi continui e tempestivi di informazioni** e di disporre di **canali di feedback dalle diverse "componenti" del SGA**.

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede infatti, esplicitamente, "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello" (art. 6, comma 2, lett. d). Tale previsione legislativa mira a facilitare lo svolgimento dei compiti di vigilanza propri dell'ODV. In quest'ottica, è importante che l'Organismo fruisca di un efficiente sistema di reporting, ovvero di canali di comunicazione che garantiscano un flusso di informazioni costante che provenga dal SGA e dalle diverse attività di verifica e di monitoraggio che esso prevede, anche al fine di assicurare la possibilità di prevenire i rischi di commettere reati ambientali.

In particolare, il Modello Organizzativo deve prevedere la **possibilità, per ciascun dipendente, di dare all'Organismo tutte le informazioni che esso richieda nell'esercizio delle sue funzioni**, con particolare riferimento alla commissione di reati o, comunque, a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'azienda. Allo stesso tempo, è fondamentale il riconoscimento, a tutto il personale dell'ente e ai suoi collaboratori, della piena libertà di rivolgersi direttamente all'Organismo per segnalare violazioni del Modello, ovvero altre eventuali irregolarità, in forma anonima e senza ritorsioni.

A tal proposito, occorre segnalare la recente introduzione, nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001, di una disciplina organica del c.d. **whistleblowing**, sulla scia di quanto già previsto in altri ambiti regolatori (finanziario, bancario, antiriciclaggio) e nel settore pubblico (v. art. 54-bis D. Lgs. n. 165/2001). Rinviano per un più ampio approfondimento alle prime indicazioni fornite da Confindustria⁴³, va menzionato che la recente L. n. 179/2017 ha introdotto nell'art. 6 del D.

⁴² *Fermi restando i requisiti sopra descritti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, la funzione di Organismo di Vigilanza può avere diversa composizione ed essere affidata a strutture sia interne sia esterne all'azienda.*

⁴³ *Si veda la nota illustrativa, relativa a "La disciplina del whistleblowing", emessa da Confindustria nel gennaio 2018.*

Lgs. n. 231/2001 alcuni nuovi commi, i quali – ai fini esimenti dalla responsabilità – richiedono un'integrazione dei Modelli Organizzativi, richiedendo che gli stessi prevedano (comma 2-bis):

- a) uno o più canali che consentano agli apicali e ai sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

A tutela del segnalante, è previsto, poi, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis possa essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo (comma 2-ter).

Da ultimo, è disposto che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante sia nullo, così come sono nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (comma 2-quater). Da evidenziare che, comunque, i dipendenti non sono tenuti a, né possono, trasformarsi in "investigatori" degli eventuali illeciti commessi nell'attività di impresa, dovendosi limitare a segnalarli agli enti aziendali preposti; in caso contrario, le tutele di cui sopra non possono trovare piena applicazione (v. Cass., Sez. V, 21 maggio 2018, n. 35792).

In questa logica, il SGA risulta uno strumento di grande efficacia nel garantire una serie di "fonti" di informazione e di comunicazione per l'ODV, al fine di offrire una "base" cognitiva su cui esso possa esercitare pienamente il proprio ruolo di vigilanza. Il SGA, infatti, è in grado di garantire un costante flusso informativo "in entrata" all'ODV in merito all'aggiornamento delle norme aziendali, che proprio del Modello costituiscono parte integrante.

Come rappresentato graficamente in **Figura 10**, i principali flussi di informazione e di tempestivo aggiornamento da parte del SGA verso l'ODV sono costituiti da:

- **le valutazioni condotte nell'ambito dell'Analisi di Contesto, dell'Analisi Ambientale**

e sull'andamento degli indicatori di prestazione e funzionamento che ne derivano, comprese le conclusioni derivanti dall'analisi dell'esperienza operativa e delle azioni conseguentemente poste in atto;

- le **modifiche e gli aggiornamenti della Politica Ambientale e della pianificazione** degli obiettivi e dei programmi;
- gli **esiti delle attività di audit e di verifica periodica della conformità legislativa**;
- gli **esiti delle attività di verifica periodica di terza parte** del Sistema;
- il **periodico resoconto in merito allo stato di avanzamento delle azioni correttive e preventive** poste in atto a fronte di elementi di debolezza o di non conformità evidenziati durante la normale sorveglianza o in sede di audit, anche grazie alla documentabilità del relativo processo gestionale;
- la **sintesi delle attività e dei risultati** del ciclo di Sistema messa a disposizione dell'Alta Direzione ai fini del Riesame;
- le **conclusioni derivanti dall'attività di Riesame** (attraverso, ad esempio, l'inoltro all'ODV del verbale di Riesame) e le connesse pianificazioni per il ciclo successivo del SGA;
- il **budget degli investimenti in tema ambientale**, possibilmente su un arco temporale definito (es. triennio);
- lo **stato della governance ambientale** (procure e deleghe in vigore o da adeguare/adeguate a seguito di cambi organizzativi);
- gli **eventuali accadimenti (incidenti ovvero potenziali incidenti ambientali)**, accompagnati da un'analisi dell'accaduto e, soprattutto, da una disamina delle cause radice identificate (al fine di permettere all'ODV di valutare eventuali presidi di prevenzione non idonei);
- eventuali **verbali di ispezione** da parte di organismi di controllo esterni, ovvero un resoconto dell'ispezione in mancanza di un verbale di sopralluogo;
- lo **stato delle autorizzazioni** ambientali in corso di validità, ovvero in scadenza e iter di autorizzazione/rinnovo in corso (chi, cosa e quando).

La documentazione connessa a tutti questi flussi di informazione potrà integrarsi a quella direttamente generata dall'attività esercitata dall'Organismo di Vigilanza, ed essere quindi utilizzata per dimostrare, in modo oggettivo e ripercorribile, quanto posto in atto per il monitoraggio e la verifica del SGA (e, dunque, per la vigilanza sul Modello 231 per le parti corrispondenti)⁴⁴.

⁴⁴ Si noti, peraltro, che il conseguimento della certificazione non esonera l'ODV da autonomi controlli in merito alla conformità legislativa, potendo sussistere ipotesi di non conformità (ad esempio, non conformità "non condizionate" o "qualitativamente non rilevanti") che – seppur siano tali da consentire il rilascio della certificazione stessa – nondimeno possono acquisire rilievo, in termini di non conformità normativa, rispetto alla realizzazione di uno dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.




Figura 10 – I flussi informativi dal SGA all’ODV

D'altra parte, per essere un efficace complemento alle attività dell'ODV e costituire un Modello Organizzativo efficace, il SGA dovrebbe dotarsi di strumenti e canali per poter recepire in modo tempestivo e corretto le indicazioni che provengono dallo stesso Organismo di Vigilanza, al fine di migliorare la sua capacità di gestire i rischi di reato e di correggere e modificare l'assetto che l'azienda si è data per la loro prevenzione. In questo senso, la **Figura 11**⁴⁵ raffigura le principali modalità con cui il SGA può attivare canali attraverso cui raccogliere, elaborare ed integrare efficacemente le indicazioni e i suggerimenti provenienti dall'ODV:

- un canale "diretto" di comunicazione, che considera le indicazioni dell'ODV come elementi di ingresso per il Riesame, che vengono analizzati e discussi ufficialmente in quella sede, nel cui ambito vengono anche prese le eventuali decisioni relative alle azioni conseguenti per migliorare la prevenzione dei rischi di reato ambientale da parte del Top Management;
- due canali "indiretti" rappresentati dalla possibilità che le indicazioni dell'ODV, soprattutto se hanno carattere di urgenza o si riferiscono a rischi concreti e imminenti di commissione di un reato ambientale, si traducano direttamente in obiettivi e piani

⁴⁵ Un possibile ulteriore meccanismo di feedback del SGA rispetto all'attività dell'ODV riguarda le aziende registrate EMAS, a cui viene richiesta la periodica pubblicazione della Dichiarazione Ambientale, documento di comunicazione esterna attraverso il quale vengono informati gli stakeholder delle più significative attività del SGA in relazione, fra l'altro, ai rischi e agli aspetti ambientali più rilevanti. In questo senso, la Dichiarazione Ambientale potrebbe dar conto agli stakeholder delle attività dell'ODV, delle indicazioni da esso espresse e del modo e dei tempi in cui l'azienda ha recepito efficacemente tali indicazioni attraverso l'operare del proprio SGA.

di miglioramento, in grado di incidere sulle modalità di gestione dei rischi ambientali attraverso modifiche strutturali al SGA e al suo assetto organizzativo, gestionale e/o tecnico/impiantistico, ovvero in azioni correttive, ancor più in grado di rispondere tempestivamente alle richieste e alle preoccupazioni espresse dall'ODV.




Figura 11 – I flussi informativi dall'ODV al SGA

Come si vede, la natura e i contenuti di questi flussi informativi – in entrambe le “direzioni”: dal SGA all'ODV e dall'ODV al SGA – rendono evidente come il Top Management debba essere l'interlocutore “privilegiato” dell'Organismo di Vigilanza rispetto alle “vicende” del Sistema di Gestione Ambientale, a partire dalle valutazioni effettuate in sede di Riesame (i cui elementi, in ingresso e in uscita, interessano tutte le principali evidenze e relative decisioni del Sistema). A livello operativo, il Sistema deve poi naturalmente prevedere e garantire, come si è detto, la possibilità di interazione e comunicazione del singolo dipendente con l'ODV, oltreché ovviamente quella del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, figura di riferimento aziendale per tutto ciò che attiene il SGA.

10. Conclusioni

Il percorso proposto nelle pagine precedenti è costituito da alcune “tappe” corrispondenti alla sequenza di attività che un’azienda è chiamata a realizzare nel momento in cui decide di valorizzare tutte le sinergie possibili fra un Sistema di Gestione Ambientale ed un Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati ambientali, così come previsto dal D. Lgs. n. 231/2001. Questa scelta può essere particolarmente efficace e premiante per l’azienda, nella misura in cui essa è in grado di cogliere le opportunità di rafforzamento “reciproco” che il SGA e il Modello Organizzativo offrono sulla base delle forti analogie di approccio evidenziate nei diversi Capitoli delle presenti Linee guida.

In sede conclusiva, va sottolineato come queste opportunità sono a disposizione di tutte le aziende interessate ad attuare i due strumenti, a prescindere dalle caratteristiche specifiche dell’organizzazione e dal “punto di partenza” da cui muovono le possibili strategie di mutuo supporto, o di integrazione, tra SGA e Modello.

La scelta di dotarsi di un Modello Organizzativo è sempre più diffusa, anche fra le aziende di minori dimensioni. L’inclusione dei reati prima legati alla sicurezza del lavoro e poi ambientali ha impresso un’ulteriore spinta ad una tendenza già in atto, portando all’attenzione delle aziende rischi di reato che possono generarsi non solo in realtà aziendali complesse o impegnate in attività commerciali o in relazioni di *business* particolarmente sensibili a distorsioni e “deviazioni”, ma che possono insorgere nella gestione ordinaria e quotidiana di attività dalla forte valenza operativa. In questo senso, l’interesse nei confronti dell’opportunità di sviluppare un Modello Organizzativo in campo ambientale è stata fortemente stimolata, anche nelle aziende che non avevano precedentemente attuato un simile strumento per gestire reati di altra natura (ad esempio perché non rilevanti o presenti nel contesto in cui esse operano), né tantomeno avevano intrapreso un percorso di certificazione volontaria di un SGA conformemente ai requisiti del Regolamento EMAS o dello standard ISO 14001.

Le indicazioni offerte in ciascuna delle “tappe” del percorso presentato nei Capitoli di queste Linee guida possono essere applicabili e utili anche a queste aziende, perché offrono diversi livelli di lettura e di possibile utilizzo e valorizzazione pratica, a seconda del punto di partenza e della “meta” che l’azienda si prefigge di raggiungere grazie al percorso intrapreso.

In questa logica, si possono, per semplicità, configurare **quattro scenari “tipici”** che un’azienda si trova di fronte nella possibile applicazione delle presenti Linee guida, al fine di evidenziare quali siano le chiavi di lettura che consentono di sfruttare al meglio le indicazioni fornite, di seguito illustrati.

1) Il primo scenario si riferisce ad un percorso che muove da un **SGA già sviluppato e radicato** (o perlomeno pienamente attuato) **nell’organizzazione aziendale, certificato** secondo uno dei riferimenti a disposizione (ISO 14001 o EMAS), per sviluppare, su questa base, un **Modello Organizzativo** per la prevenzione dei reati ambientali, **precedentemente assente**.

A spingere l'azienda in questa direzione è principalmente l'obiettivo di *valorizzare al massimo lo sforzo già compiuto*, per consentire al proprio SGA di operare come strumento in grado di offrire ulteriori garanzie anche nell'ambito del Modello 231. In questo caso, le indicazioni delle Linee guida sono direttamente ed immediatamente applicabili, senza alcun ulteriore "filtro interpretativo" necessario. L'approccio è evidentemente molto orientato ad **ampliare e potenziare le capacità del SGA** per consentire a questo strumento di gestire nuovi ambiti, caratterizzati da alcune rilevanti innovazioni (o da aspetti finora poco sviluppati nelle esperienze di SGA), quali la valutazione e gestione del rischio, i meccanismi di budgetting e rendicontazione delle risorse finanziarie legate agli investimenti, i sistemi di incentivi e disciplinari mirati a modificare i comportamenti, i rapporti con l'Organismo di Vigilanza, etc. (si veda la **Figura 12**).




Figura 12 – Il "primo scenario": rafforzare il SGA (preesistente) ai fini dello sviluppo del Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati ambientali

In questo scenario, le Linee guida prefigurano un percorso che, oltre a guidare l'azienda verso la piena valorizzazione del SGA per la prevenzione dei reati ambientali può rappresentare una formidabile occasione di rafforzamento dello stesso Sistema, come evoluzione di questo strumento verso una maggiore efficacia, pervasività e radicamento negli altri processi aziendali.

2) Il **secondo scenario** ricomprende i casi in cui all'esistenza di un SGA certificato o registrato si è già affiancata la parallela strutturazione di un Modello Organizzativo preesistente.




Figura 13 – Il "secondo scenario": armonizzare e rendere coerenti due strumenti già esistenti

In questo caso, nella stessa organizzazione aziendale coesistono due strumenti: da un lato il SGA e, dall'altro, il Modello Organizzativo 231 "tout court" (includente anche la prevenzione dei reati ambientali), che l'azienda vorrebbe integrare maggiormente. La spinta a far "dialogare" il SGA e il Modello Organizzativo già attuati dall'azienda deriva da alcune motivazioni molto fondate: da un lato, la volontà di ottimizzare i diversi presidi gestionali che l'azienda ha attivato sul medesimo ambito di attività (rischi ambientali, in senso lato) e l'intento di renderli pienamente coerenti e reciprocamente utili, dall'altro la necessità di evitare che nell'azienda siano percepiti due diversi piani a cui viene gestito lo stesso "problema ambientale" (uno più "pratico" ed operativo, l'altro più legato alle dinamiche decisionali e alle responsabilità ad esse connesse).

Questa esigenza è motivata anche (e soprattutto) dalla possibile discrepanza che potrebbe essere eventualmente rilevata da un soggetto esterno inquirente o giudicante, nel momento in cui fosse necessario valutare la reale efficacia di un Modello 231 a fronte del verificarsi di un reato. È evidente che la presenza di due strumenti "paralleli", attuati contestualmente ma non comunicanti, indebolirebbe molto la possibilità di dimostrare che il Modello Organizzativo è realmente operativo, radicato nei comportamenti degli operatori aziendali, condiviso ed attuato dal personale. In questo caso, le indicazioni fornite dalle Linee guida prevedono uno sforzo particolare dell'azienda nel rendere complementari e coerenti requisiti che sono stati concepiti ed elaborati per finalità molto diverse, quali ad esempio: l'Analisi Ambientale e la mappatura dei reati, la Politica Ambientale e il Codice Etico, i protocolli e le procedure e istruzioni operative, etc. (Figura 13).

3) Il **terzo scenario** è probabilmente il meno diffuso nelle realtà imprenditoriali ed è relativo ai casi in cui l'azienda ha *già sviluppato* un Modello Organizzativo, l'ha adeguato alla necessità di gestire i rischi di reato ambientale e non ha mai creduto opportuno o utile sviluppare un SGA per poter ottenere un'eventuale certificazione ambientale volontaria.




Figura 14 – Il "terzo scenario": far evolvere il Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati ambientali verso il SGA

Le ragioni che potrebbero spingere verso il SGA, in questo caso possono essere legate a diversi fattori: l'azienda potrebbe trovare nell'assetto metodologico e operativo dato al Sistema dalla norma ISO 14001 e dal Regolamento EMAS l'ideale completamento del Modello Organizzativo, capace di fornire ad esso quella concretezza e incisività pratica che il dettato del D. Lgs. n. 231/2001 non ha potuto e non ha inteso includere fra i propri requisiti. Oppure, l'azienda potrebbe decidere di compiere passi ulteriori per sviluppare un SGA che possa conferirle un riconoscimento di eccellenza spendibile anche in termini competitivi.

Oppure ancora, l'azienda potrebbe essere convinta che un riconoscimento di parte terza su un SGA sviluppato a partire dall'ossatura del Modello preesistente possa dare maggiore credibilità e autorevolezza al presidio dei rischi di reato, che anche un organo inquirente o giudicante potrebbe senz'altro valutare positivamente.

In questo caso, le indicazioni delle Linee guida vanno rilette sotto la luce della necessità di una maturazione del Modello Organizzativo verso un progressivo arricchimento di diversi tasselli di natura strategica e gestionale (mancanti nell'assetto voluto dal D. Lgs. n. 231/2001, poiché non necessari ai propri fini normativi), quali ad esempio: la pianificazione del miglioramento continuo, il Riesame come "guida" della gestione ambientale, l'audit e il sistema delle Azioni Correttive e Preventive come strumento di monitoraggio e fonte di suggerimenti per il miglioramento. (Figura 14).

4) Il **quarto scenario**, infine, è riconducibile ai casi (molto frequenti) in cui l'avvento del Decreto 231 e, soprattutto, la sua estensione all'ambito dei reati ambientali rappresenta per l'azienda il primo stimolo forte ad adottare una logica gestionale ed un approccio organizzativo nel misurarsi con le problematiche ambientali (si veda la **Figura 15**).




Figura 15 – Il "quarto scenario": sviluppare un percorso unitario per lo sviluppo di un Modello Organizzativo – SGA integrato

Per queste aziende, soprattutto di piccole o piccolissime dimensioni, la scelta di dotarsi di un Modello 231 per i reati ambientali potrebbe coincidere con la volontà di compiere un "salto di qualità" verso una gestione proattiva dei rischi di reato e, con un'ottica più ampia, degli impatti ambientali connessi alle proprie attività. Sono questi i casi in cui l'azienda, per la prima volta, si ritiene significativamente esposta a reati ricompresi nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, per esempio perché questi riguardano la sfera operativa e non solo quella delle relazioni di *business* (come accade anche per la sicurezza dei lavoratori), e decide di "aggredire" il problema con un approccio attivo e non di mero adeguamento ai requisiti di legge.

In questo caso, è evidente che la scelta di sviluppare fin dall'inizio un approccio "integrato" Modello Organizzativo – SGA si basa soprattutto sulle sinergie che possono essere colte con un percorso comune. Si potrebbe notare come questo approccio abbia avuto un successo considerevole nel campo della sicurezza dei lavoratori, dove, tuttavia, ha agito come stimolo la condizione esimente stabilita dall'articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008.

Va sottolineato che questo approccio potrebbe essere efficacemente attuato, con il supporto delle presenti Linee guida, anche con un'impostazione "minimalista", ovvero non necessariamente finalizzata, da subito, all'ottenimento della certificazione volontaria del SGA. In questo senso, un'azienda di piccole dimensioni potrebbe costruire un percorso di sviluppo di un Modello Organizzativo che utilizzi dapprima solo quelle parti del SGA che sono particolarmente coerenti e utili rispetto ai requisiti del Decreto 231, e quindi possano costituire un supporto operativo che arricchisca, integri e potenzi le scarse indicazioni del D. Lgs. n. 231/2001 riguardanti la struttura del Modello. Le Linee guida, in questa prospettiva, andrebbero lette soprattutto come guida alla selezione e all'identificazione di quei "tasselli" del SGA da cui partire per poter affidarsi a strumenti operativi efficaci nella definizione e attuazione del Modello, quali ad esempio: la metodologia dell'Analisi del Contesto e dell'Analisi ambientale iniziale per costruire la mappatura dei rischi di reato, i contenuti tipici della Politica Ambientale per sviluppare un sintetico Codice Etico, il Programma Ambientale per garantire le risorse sufficienti a sostenere la prevenzione dei reati.

Appendice I – Riferimenti metodologici per l'adozione di un Modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

ABI – Associazione Bancaria Italiana (2004), *Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche (d.lgs. n. 231/2001)*.

AIE – Associazione Italiana Editori (2011), *D. Lgs. 231/2001 Responsabilità amministrativa degli enti - Linee guida per la redazione dei Modelli di gestione e organizzazione per la prevenzione dei reati nel settore dell'editoria libraria*.

AIOP – Associazione Italiana Ospedalità Privata (2014), *Linee Guida per l'adozione del modello organizzativo e gestionale Codice di comportamento ex art. 6 co III D.Lgs. 231/2001*.

ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili (2018), *Codice di comportamento delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. – Aggiornamento 2018 della revisione 2013*.

ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (2008), *Linee guida per il settore assicurativo ex art. 6, comma 3, D. Lgs. 8.6.2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa delle imprese di assicurazione)*.

ASSIFACT – Associazione Italiana per il Factoring (2004), *Linee guida per l'adesione al Decreto Legislativo n. 231/2001 da parte delle Associate*.

ASSOBIOMEDICA – Federazione nazionale per le tecnologie biomediche, diagnostiche, apparecchiature medicali, dispositivi medici borderline, servizi e telemedicina (2013), *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex. D. Lgs. n. 231/2001*.

ASSONIME – Associazione fra le Società Italiane per Azioni (2012), *Circolare n.15 del 20 maggio 2012 – Reati ambientali e responsabilità amministrativa degli enti*.

ASSOSIM – Associazione Italiana Intermediari Mobiliari (2013), *Linee Guida 231/01. Linee Guida Assosim aggiornate per la redazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs 231/01 approvate dal Ministero della Giustizia.*

ASSTRA – Associazione Trasporti (2013), *Codice di comportamento e linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.*

CONFAPI – Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria privata (2010), *Linee Guida per la responsabilità amministrativa delle PMI.*

CONFCOOPERATIVE – Confederazione Cooperative Italiane (2010), *Linee guida per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

CONFINDUSTRIA (2014), *Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

CONFSERVIZI, *Codice di comportamento delle imprese e degli enti di gestione dei servizi pubblici locali*, **ALLEGATO – Linee guida per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 6 del D.Lgs. N. 231/2001.**

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, FNC – FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI (2016), *Principi di redazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.*

FEDERCASA – Federazione italiana per le case popolari e l’edilizia sociale (2013), *Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.*

FEDERCHIMICA – Federazione Italiana dell’Industria Chimica (2008), *Guida Introduttiva ai Modelli di Organizzazione previsti dal D.Lgs. 231/01 per i reati in materia di Salute e Sicurezza.*

FISE – ASSOAMBIENTE (2016), *Modelli organizzativi e sistemi di gestione ambientale alla luce dell’estensione del D.Lgs. n. 231/2001 ai reati contro l’ambiente - Guida per l’applicazione nel settore della gestione dei rifiuti.*

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA – ISTITUTO DI MANAGEMENT, Azienda USL 2 Lucca, ASSINDUSTRIA LUCCA, Studio Legale Guadagni (2014), *Linee Guida per l’implementazione dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001 per la prevenzione dei reati in materia ambientale e di salute e sicurezza nelle PMI.*

Appendice II – I reati ambientali nel Decreto Legislativo n. 231/2001

Fattispecie di reato	Sanzione
<i>Inquinamento ambientale in forma dolosa (art. 452-bis c.p.)</i>	<i>Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote</i> <i>Sanzioni interdittive per una durata non superiore a un anno</i>
<i>Disastro ambientale in forma dolosa (art. 452-quater c.p.)</i>	<i>Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote</i> <i>Sanzioni interdittive</i>
<i>Inquinamento e disastro ambientale in forma colposa (art. 452-quinquies c.p.)</i>	<i>Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote</i>
<i>Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)</i>	<i>Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote</i>
<i>Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati a commettere un delitto contro l'ambiente (art. 452-octies c.p.)</i>	<i>Sanzione pecuniaria da 300 a 1.000 quote</i>
<i>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</i>	<i>Sanzione pecuniaria fino a 250 quote</i>
<i>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</i>	<i>Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</i>

<p><i>Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, (articolo 137, comma 13)</i></p>	<p><i>Sanzione pecuniaria fino a 250 quote</i></p>
<p><i>Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 dello stesso Codice ambientale (d.lgs. 152/06 articolo 137, comma 2)</i></p>	<p><i>Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote</i></p> <p><i>Sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi</i></p>
<p><i>Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (d.lgs. 152/06, articolo 137, comma 3)</i></p>	<p><i>Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</i></p>
<p><i>Superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (d.lgs. 152/06, articolo 137, comma 5, primo periodo)</i></p>	<p><i>Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</i></p>
<p><i>Scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle Regioni (d.lgs. 152/06. articolo 137, comma 5, secondo periodo)</i></p>	<p><i>Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote</i></p> <p><i>Sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi</i></p>
<p><i>Mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (d.lgs. 152/06, articolo 137, comma 11)</i></p>	<p><i>Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote</i></p> <p><i>Sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi</i></p>
<p><i>Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 1, lettera a))</i></p>	<p><i>Sanzione pecuniaria fino a 250 quote</i></p>
<p><i>Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 6, primo periodo)</i></p>	<p><i>Sanzione pecuniaria fino a 250 quote</i></p>
<p><i>Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 1, lettera b)</i></p>	<p><i>Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</i></p>

<i>Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 3, primo periodo)</i>	<i>Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</i>
<i>Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 5)</i>	<i>Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</i>
<i>Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata in con destinazione della discarica, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 3, secondo periodo)</i>	<i>Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote</i> <i>Sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi</i>
<i>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (d.lgs. 152/06, articolo 257, comma 1)</i>	<i>Sanzione pecuniaria fino a 250 quote</i>
<i>Inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (d.lgs. 152/06, articolo 257, comma 2)</i>	<i>Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</i>
<i>Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (d.lgs. 152/06, articolo 258, comma 4, secondo periodo)</i>	<i>Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</i>
<i>Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/06, articolo 259, comma 1)</i>	<i>Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</i>
<i>Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/06, articolo 260, comma 1)</i>	<i>Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote</i> <i>Sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi</i>
<i>Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (d.lgs. 152/06, articolo 260, comma 2)</i>	<i>Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote</i> <i>Sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi</i>

<p>Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (d.lgs. 152/06, articolo 260-bis, comma 6)</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</p>
<p>Omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (d.lgs. 152/06, articolo 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo)</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</p>
<p>Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (d.lgs. 152/06, articolo 260-bis, comma 8, primo periodo)</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</p>
<p>Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (d.lgs. 152/06, articolo 260-bis, comma 8, secondo periodo)</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote</p>
<p>Soggetti che nei casi ex articolo 281, comma 1 non hanno adottato tutte le misure idonee a evitare un aumento anche temporaneo, delle emissioni (d.lgs. 152/06, articolo 279, comma 5)</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 250 quote</p>
<p>Importazione, esportazione, vendita, trasporto, o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, del regolamento (CEE) n. 3626/82 (legge 7 febbraio 1992, n. 150, articolo 1, comma 1 e 2)</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 250 quote</p> <p>In caso di recidiva</p> <p>Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</p>

<p><i>Commissione dei i reati del codice penale richiamati dall' articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, ossia " Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale"</i></p>	<p><i>Sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione</i></p> <p><i>Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione</i></p> <p><i>Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione</i></p> <p><i>Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione</i></p>
<p><i>Importazione, esportazione, vendita, trasporto, o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato B e C, del regolamento (CEE) n. 3626/82 (legge 7 febbraio 1992, n. 150, articolo 1, comma 1 e 2)</i></p>	<p><i>Sanzione pecuniaria fino a 250 quote</i></p>
<p><i>Cessazione e riduzione dell' impiego delle sostanze lesive (legge 28 dicembre 1993, n. 549, articolo 3 comma 6)</i></p>	<p><i>Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</i></p>
<p><i>Violazione dolosa del divieto alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze (d.lgs. 6 Novembre 2007, n. 202, articolo 8, comma 1)</i></p>	<p><i>Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</i></p> <p><i>Sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi</i></p>
<p><i>Violazione dolosa del divieto alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze comportante danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (d.lgs. 6 Novembre 2007, n. 202, articolo 8, comma 2)</i></p>	<p><i>Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote</i></p> <p><i>Sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi</i></p>
<p><i>Violazione colposa del divieto alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze (d.lgs. 6 Novembre 2007, n. 202, articolo 9, comma 1)</i></p>	<p><i>Sanzione pecuniaria fino a 250 quote</i></p>

Violazione colposa del divieto alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze comportante danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (d.lgs. 6 Novembre 2007, n. 202, articolo 9, comma 2)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi

Riferimenti normativi e bibliografici

AMENDOLA G., *Il diritto penale dell'ambiente*, EPC Editore, Roma, 2016.

AODV 231 – Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (2017), *Attività dell'Organismo di Vigilanza e reati di cui all'art. 25-undecies d.lgs. n. 231/2001 - Reati Ambientali - EDIZIONE 1.1 - 2 febbraio 2017.*

ASSOLOMBARDA (2015), *ISO 14001:2015 – I Sistemi di Gestione Ambientale a un punto di svolta, Le novità della norma e le linee guida per l'applicazione dei nuovi requisiti*, Dispensa n. 4/2015, a cura del Settore Competitività Territoriale, Ambiente ed Energia.

ASSOLOMBARDA (2013), *Il Sistema di Gestione ISO 14001 ed EMAS nella prevenzione dei reati ambientali ex d.lgs. n. 231/2001*, Dispense Assolombarda, Settore Territorio Ambiente Energia, maggio 2013.

BONSEGNA M., MICELI S. (2018), *La responsabilità amministrativa degli enti e la nuova "oblazione ambientale": problemi di coordinamento e punti oscuri*, in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", 2-2018, 103.

BS OHSAS 18001:2007, *Sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.*

CHILOSI M. (a cura di), *231 e ambiente*, Filodiritto, Bologna, 2013.

CHILOSI M. (2017), *L'Organismo di Vigilanza e la prevenzione dei reati ambientali: spunti operativi*, in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", 2017, 2, 57 ss.

CORDOVANA L. (2017), *Ecoreati – paese che vai, oblazione che trovi: il controllo 231 sulla procedura di estinzione amministrativa delle contravvenzioni ambientali al d.lgs. 152/2006*, in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", 4-2017, 113.

CORDOVANA L. (2015), *Ecoreati & industria – strumenti concettuali per misurare l'idoneità e l'efficace attuazione del Modello 231 ambientale*, in "La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti", 4-2015, 271.

CONFINDUSTRIA (2018), Nota illustrativa "La disciplina del whistleblowing".

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231, *Disciplina della responsabilità*

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (GU n.140 del 19-6-2001).

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96).

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108).

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121, Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (11G0163) (GU n.177 del 1-8-2011).

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2016, n. 254 Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (17G00002) (GU n.7 del 10-1-2017).

DE FALCO G. (2016), *Delitti contro l'ambiente: tra incongruenze normative e difficoltà probatorie il margine di rischio per imputati ed enti non sembra poi così ampio*, in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", 2016, 1, 9 ss.

DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Testo rilevante ai fini del SEE).

FEDERCHIMICA – CONFINDUSTRIA (2012), *Guida alla selezione dei fornitori di servizi analitici*.

FIMIANI P., *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2015.

GRIECO L. (2016), *L'adeguato controllo dell'Organismo di Vigilanza sul contenuto dei flussi informativi rilevanti in materia ambientale*, in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", 3-2016, 47.

LEGGE 22 maggio 2015, n. 68, Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (15G00082) (GU n.122 del 28-5-2015).

MERLIN A., LOSENGO R. (2015), *Il Nuovo Modello per la Tutela Penale* (2015), in "Ambiente & Sicurezza", n. 12, 1 luglio 2015.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (2011), *Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D. Lgs. n. 81/2008, Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008) e indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione articolo 30 D. Lgs. 81/2008 – Linee guida UNI-INAIL – BS OHSAS 18001:2007 per l'identificazione delle "parti corrispondenti" di cui al comma 5 dell'articolo 30.*

MOLINO P. (2017), *Sui nuovi "eco-delitti" emanata la prima sentenza*, in "Ambiente & Sicurezza", 2017, 1, 111 ss.

PARODI C., GEBBIA M., BORTOLOTTO M., CORINO V., *I nuovi delitti ambientali* (l. 22 maggio 2015, n. 68), Giuffrè, Milano, 2015.

PATRONO P. (2016), *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in "La legislazione penale", 11 gennaio 2016.

REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 *sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.*

REGOLAMENTO (UE) 2017/1505 della Commissione, del 28 agosto 2017, *che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)* (Testo rilevante ai fini del SEE).

ROMOLOTTI T. E., MARRETTA L. (2015), *I nuovi delitti contro l'ambiente: coordinamento con la normativa previgente e aggiornamento dei modelli di prevenzione*, in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", 4-2015, 9.

RUGA RIVA C. (a cura di), *La legge sugli ecoreati due anni dopo: un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, Giappichelli, Torino, 2018.

RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2016.

RUGA RIVA C., *I nuovi ecoreati*, Giappichelli, Torino, 2015.

SCARCELLA A. (2014), *Le Linee Guida aggiornate di Confindustria: i reati ambientali*, in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", 4-2014, 9.

TELESCA M. (2015), *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante 'Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente': ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in "Diritto penale contemporaneo", 17 luglio 2015.

UNI (2001), *Linee Guida INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)*.

UNI EN ISO 14001:2015, *Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso*.

UNI EN ISO 14004:2016, *Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali per l'implementazione*.

UNI ISO 45001:2018, *Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso*.

Elenco dispense pubblicate:

- "Cartelle e Riscossione" N° 01/2017
- "Fabbrichiamo competenze per il futuro" N° 02/2017
- "I numeri delle risorse umane - Edizione 2017" N° 03/2017
- "Mobilità Sostenibile: soluzioni energetiche, tecnologie e opportunità di business" N° 04/2017
- "Le professioni del futuro" N° 05/2017
- "Assunzioni Agevolate" N° 06/2017
- "I contratti di lavoro subordinato" N° 07/2017
- "Gli ammortizzatori sociali e le politiche attive del lavoro" N° 08/2017
- "Priorità strategiche settore trasporti" N° 01/2018
- "Unioni civili e convivenze di fatto" N° 02/2018
- "Congedi di maternità e paternità Congedi parentali" N° 03/2018
- "Assunzioni Agevolate" N° 04/2018
- "Ammortizzatori Sociali - La gestione della NASpl" N° 05/2018
- "ISO9001 @Impresa 4.0 - Due leve al servizio della competitività" N° 06/2018
- "Il distacco dei lavoratori all'estero" N° 07/2018
- "I numeri per le Risorse Umane - Edizione 2018" N° 08/2018
- "Chimica e trattamenti delle superfici elastomeriche" N° 09/2018
- "Gli ammortizzatori sociali e le politiche attive del lavoro" N° 10/2018

www.assolombarda.it
www.assolombardanews.it

